

Slovenia – la rotta balcanica

Rapporto COI

27 dicembre 2021



Fonte: Nazioni unite, [Geospatial Information Section – Slovenia](#), ultimo accesso 17 novembre 2021

Disclaimer

Questo rapporto è stato preparato sulla base di fonti ad accesso pubblico attualmente nella disponibilità della International Protection of Human Rights Legal Clinic del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e della Clinica Legale Coesione e Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania a fronte di predeterminati limiti temporali. Questo rapporto non è e non deve considerarsi conclusivo rispetto al merito di alcuna richiesta individuale di riconoscimento di protezione internazionale. Tutte le informazioni cui il rapporto fa riferimento, salvo quelle relative a fatti notori, sono verificate, salvo che il rapporto non indichi diversamente. Tutte le fonti utilizzate sono menzionate nelle note. Si prega di leggere i documenti citati nella loro interezza. Le fonti in lingua straniera sono riassunte in italiano.

Sommario

Executive summary in italiano.....	5
Executive summary in English	6
Glossario	7
Introduzione	9
INFORMAZIONI GENERALI	10
1. Contesto storico-politico	10
2. Situazione economica.....	11
3. Popolazione	13
3.1. Minoranze	13
3.2. Comunità ROM.....	15
3.3. Migranti.....	16
4. Ordinamento dello Stato	16
4.1. Presidente della Repubblica	16
4.2. Potere legislativo.....	17
4.3. Potere esecutivo	17
4.3.1. Controllo e organizzazione delle forze di polizia	17
4.3.2. La polizia di frontiera e le altre forze operanti in frontiera.....	18
4.4. Potere giudiziario	18
4.4.1. Corte Costituzionale.....	19
4.5. Ombudsman per i diritti umani	19
4.5.1. Meccanismo Nazionale di Prevenzione	20
4.5.2. Centro per i diritti umani.....	20
5. Ordinamento giuridico	22
6. Trattati internazionali sui diritti umani	22
6.1. Trattati ratificati	23
6.2. Trattati non ratificati	23
7. ONG	24
8. Media.....	25
ACCESSO AL TERRITORIO.....	29
1. Quadro giuridico di riferimento	29
1.1. La Legge sugli stranieri.....	29
1.2. La Legge sul controllo delle frontiere statali: la c.d. “procedura preliminare”	31
1.3. Gli accordi bilaterali di riammissione	33
1.3.1. L’Accordo italo-sloveno	34
1.3.2. L’Accordo sloveno-croato	35
2. La prassi delle c.d. “riammissioni informali” e dei c.d. respingimenti “a catena”	37
2.1. Dati e definizioni.....	38
2.2. Rapporti transfrontalieri tra agenti statali	39
2.2.1. Rapporti italo-sloveni.....	39
2.2.2. Rapporti sloveno-croati.....	42
2.3. Diniego di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale..	43
2.4. Diniego del diritto a una procedura individuale.....	45
2.5. Diniego del diritto alle informazioni sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale	46
2.6. Diniego del diritto a un interprete	46
2.7. Diniego del diritto all’assistenza legale e alla tutela giurisdizionale effettiva.....	47
2.8. Mancata registrazione delle c.d. “riammissioni informali”	47

2.9. Violazioni sottese in particolare ai c.d. respingimenti “a catena”	48
3. Risposta dello Stato.....	49
3.1. Prevenzione	49
3.2. Repressione	50
ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO.....	51
1. Quadro giuridico di riferimento	51
1. La procedura di riconoscimento della protezione internazionale	51
1.1. La fase di fronte al Ministero dell’Interno	52
1.2. La fase giurisdizionale	53
1. Diritto all’assistenza legale gratuita	54
SISTEMA DI ACCOGLIENZA	55
1. Quadro giuridico di riferimento	55
1.1. Accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale	55
1.2. Diritto all’accoglienza e tipologie di permessi di soggiorno.	56
1.3. Detenzione delle persone richiedenti protezione internazionale e delle persone straniere in condizione di soggiorno irregolare	57
1. Mappatura dei centri di accoglienza e detenzione	59
1. Le condizioni dei centri di accoglienza e detenzione.....	60
1.1. Centri di Accoglienza.....	60
1.1.1. Gestione dell’emergenza sanitaria	61
1.2. Centri di detenzione	62
1. Accesso ai servizi sanitari e alloggiativi	64
1.1. Accesso alle cure nei centri di accoglienza e detenzione.....	64
1.2. Servizi alloggiativi	64

Executive summary in italiano

Il presente rapporto analizza l'attuale situazione delle persone migranti lungo il segmento sloveno della c.d. "rotta balcanica", con l'obiettivo di fornire informazioni rilevanti ai fini della determinazione del loro *status* di protezione in Italia.

Il rapporto è strutturato in due parti. In apertura, esso offre una panoramica sul contesto storico-politico, economico e sociale del paese e informazioni generali sull'ordinamento giuridico e istituzionale sloveno, incluso il regime delle forze di polizia e di frontiera. Questa parte rende conto anche della situazione delle ONG operanti in Slovenia, in particolare di quelle impegnate nella protezione delle persone migranti, la cui attività risulta spesso ostacolata, nonché della libertà e del pluralismo dei media. Nella seconda parte, il rapporto analizza tre questioni specifiche attinenti al trattamento delle persone migranti in Slovenia, come segue.

In primo luogo, il rapporto descrive le norme rilevanti dell'ordinamento giuridico sloveno, in particolare quelle che regolano l'accesso al territorio, e gli accordi bilaterali sulla riammissione informale conclusi dalla Slovenia con Italia e Croazia. Il rapporto guarda all'attuazione delle norme citate, volgendo l'attenzione sulla situazione lungo i confini italo-sloveni e sloveno-croati. Sono raccolte informazioni circa le riammissioni informali e i respingimenti a catena, individuando una serie di violazioni, quali il diniego di accesso ad una procedura di riconoscimento della protezione internazionale, il diniego del diritto ad una procedura individuale, il diniego del diritto a un interprete, il diniego del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

In secondo luogo, il rapporto offre informazioni sull'accesso alle procedure di asilo, descrivendo il quadro giuridico di riferimento, con particolare attenzione all'assistenza legale gratuita.

Infine, il rapporto analizza il sistema sloveno di accoglienza delle persone migranti, soffermandosi sulle norme rilevanti e sulle condizioni nei centri di accoglienza e detenzione, con riferimento anche alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Le questioni concernenti i migranti vulnerabili e la tratta di esseri umani non sono oggetto del presente rapporto ma verranno trattate in un apposito rapporto con focus tematico, attualmente in fase di elaborazione.

Executive summary in English

The present report analyses the current situation in Slovenia in relation to the so-called “Balkan route”, with the aim to provide relevant information for the refugee status or other forms of international protection determination procedures in Italy.

The report proceeds in two steps. On the one hand, it provides a general overview of the Slovenian historical, political, economic, and social background, focusing on the legal and institutional system of Slovenia, including the organization of police forces. This section also deals with the situation of NGOs situated in Slovenia, especially those devoted to refugee protection, as well as media freedom and pluralism. On the other hand, the report focuses on three specific issues related to the treatment of migrants in the country.

First, it describes the relevant legal framework concerning access to the Slovenian territory. Within this context, it examines the bilateral international agreements establishing informal readmission procedures concluded by Slovenia with two neighboring countries, Italy and Croatia, paying attention to their implementation along the Italian-Slovenian and Slovenian-Croatian borders. In particular, the report offers information on pushback practice and chain *refoulement*, identifying several human rights violations, such as the denial of the right to access international protection procedure; the right to an individual examination of the asylum claim; the right to be assisted by an interpreter; the right to effective judicial protection.

Second, the report analyses the relevant legal framework concerning the access to international protection procedures, focusing on free legal assistance.

Third, the report analyses the Slovenian reception system, notably focusing on the relevant standards and conditions in reception and detention centers, also during the COVID-19 pandemic.

Lastly, the present report does not focus on the situation of vulnerable persons and on trafficking in human beings, which will be examined by a following thematic report, currently in the drafting phase.

Glossario

Acronimo utilizzato nel rapporto	Inglese	Italiano
AIDA	Asylum Information Database	
ASGI		Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
BVMN	Border Violence Monitoring Network	
CAT	United Nations Committee against torture	Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite
CEDU	European Convention of Human Rights	Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani
CoE	Council of Europe	Consiglio d'Europa
Corte EDU	European Court of Human Rights	Corte Europea dei diritti dell'uomo
DRC	Danish Refugee Council	
EASO	European Asylum Support Office	Ufficio Europeo per il sostegno all'asilo
ECRE	European Council on Refugees and Exiles	Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esuli
EEAS	European External Action Service	Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
ENNHRI	European Network of National Human Rights Institutions	
FRA	Fundamental Rights Agency	Agenzia Europea dei diritti fondamentali
GRETA	Group of Experts of the Council of Europe on Action against Trafficking in Human Beings	Gruppo di esperti del CoE sulla lotta contro la tratta di esseri umani
IPA	International Protection Act	Legge sulla protezione internazionale
PIC	Legal-Informational Centre for non-governmental organisations/ Pravno-informacijski center nevladnih organizacij	

PRAB	Protecting Rights at Border Initiative	
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNHRC	United Nations Human Rights Council	Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
UNOHCHR	United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
UOIM	Office for Support and Integration of Migrants / Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov	Ufficio del governo per il supporto e integrazione delle persone migranti
USDoS	U.S. Department of State	Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America

Introduzione

Il presente rapporto COI è stato redatto dalla *International Protection of Human Rights Legal Clinic* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (paragrafi: Accesso al territorio, Accesso alla procedura di asilo, Ombudsman per i diritti umani) e dalla Clinica Legale Coesione e Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania (paragrafi: Informazioni generali e Sistema di accoglienza). Gli studenti e le studentesse responsabili per la redazione del rapporto a Roma Tre, sotto la direzione della Prof.ssa Alice Riccardi e il supporto della dott.ssa Chiara Cardinali, sono Nicole Borsetti, Martina Favale, Bendetta Gambucci e Clara Schoepf. Gli studenti e le studentesse responsabili per la redazione del rapporto a Catania, sotto la direzione del Prof. Rosario Sapienza e il supporto del dott. Giuseppe Emanuele Corsaro e della dott.ssa Giorgia Lo Tauro, sono Paolo Inturri, Ruggero Leotta, Mariangela Russo, Martina Terranova e Damiano Tripi. Le attività di raccolta delle informazioni e compilazione del rapporto si sono svolte dal 13 aprile 2021 al 29 novembre 2021.

Sotto un profilo metodologico, la raccolta delle informazioni e la predisposizione del rapporto hanno avuto luogo in base ai seguenti criteri.

Primo, la ricerca si è svolta (i) sulla scorta di un indice prestabilito, nel quale sono state identificate le domande generali di ricerca e le sub-domande di ricerca. Laddove (ii) informazioni circa un certo tema non siano state trovate, ciò è specificato nel testo.

Secondo, per quanto attiene la selezione delle fonti: (iii) si sono utilizzate solo fonti pubbliche. Pertanto, si sono escluse fonti anonime o di dubbia natura. Inoltre: (iv) si sono preferite fonti connotate da nota reputazione, rinomate per essere neutrali, affidabili, indipendenti, oggettive e serie nel metodo di raccolta delle informazioni; (v) si è cercato, per quanto possibile, di differenziare le fonti utilizzate, servendosi di informazioni fornite da: organizzazioni internazionali, organizzazioni inter-governative, fonti governative, organizzazioni non-governative, media e dottrina, scelte in modo non gerarchico.

Terzo, le informazioni utilizzate: (vi) per quanto possibile, sono le più recenti trovate sul dato tema; (vii) sono sempre tracciabili, attraverso il riferimento nelle note a piè pagina e gli hyperlink ivi inclusi; (viii) si è accordata preferenza per informazioni di tipo fattuale; (ix) sono sempre corroborate, salvo fatti notori.

Quarto, le informazioni sono presentate: (x) secondo un criterio tematico; (xi) in modo oggettivo e, per quanto possibile, evitando di utilizzare un linguaggio tecnico-giuridico, salvo non sia la stessa fonte a farlo; (xii) in modo conforme all'originale, come può verificarsi utilizzando l'hyperlink fornito; (xiii) sintetizzando l'informazione originale. Ciò è dovuto al fatto che la quasi totalità delle informazioni sono in lingua straniera. Gli originali possono consultarsi utilizzando l'hyperlink fornito in nota.

Quinto, (xiv) i termini tecnici e gli acronimi utilizzati sono spiegati nel Glossario; (xv) ulteriori letture sono suggerite direttamente nelle note a piè pagina se immediatamente rilevanti; (xvi) laddove utile, il testo è corredato di mappe e grafici.

Da ultimo, il presente rapporto è stato sottoposto a peer review incrociata: Roma Tre ha sottoposto a *peer review* quanto redatto da Catania e viceversa.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Contesto storico-politico

La Slovenia è uno Stato situato in Europa centrale, confinante a nord con l'Austria, a nord-est con l'Ungheria, ad est e sud-est con la Croazia, e ad ovest con l'Italia. Il territorio sloveno si compone prevalentemente di catene montuose (la muraglia delle Caravanche, le Alpi Giulie) e annovera tra i fiumi principali Drava e Sava e presenta una breve porzione di costa sul Mare Adriatico. La capitale è Lubiana, mentre il suo unico porto è Capodistria.¹

La Slovenia è una repubblica democratica parlamentare.²

Il territorio attualmente corrispondente alla Slovenia venne abitato nel VI secolo dagli "slavi alpini" (o "protosloveni"), che vi si insediarono assorbendo le culture esistenti. Dopo diversi domini succedutisi nei secoli successivi (avari, franchi, bavaresi, magiari), dal XIII secolo iniziò il dominio asburgico,³ che mantenne così la Slovenia legata a Vienna sino al 1918.⁴

A seguito della Prima Guerra Mondiale, che vide l'Austria sconfitta, tutte le zone di accesso al mare vennero assegnate all'Italia, mentre gran parte dell'attuale territorio sloveno andò a costituire un regno slavo-meridionale, il Regno di Serbi, Croati e Sloveni. Dal 1920 gran parte della Carinzia meridionale fu lasciata all'Austria.⁵ Il Regno di Serbi, Croati e Sloveni, formato nel dicembre 1918, comprendeva Serbia e Montenegro e i territori slavi precedentemente austro-ungarici (Slovenia, Dalmazia, Corazia-Slavonia, Bosnia-Erzegovina e Vojvodina). Per cercare di arginare il nazionalismo locale, nel 1929 il re Alessandro I ribattezzò quei territori come Regno di Jugoslavia, con l'intento di far nascere un sentimento patriottico negli abitanti del territorio slavo-meridionale.⁶

Durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'invasione della Jugoslavia da parte delle Potenze dell'Asse, i territori regno slavo-meridionale vennero distribuiti: la Slovenia venne suddivisa tra Germania, Italia e Ungheria.⁷ Al termine della Guerra nasceva la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia – dal 1963 Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (che vedeva il Maresciallo Tito come primo ministro, poi eletto presidente nel 1953) – di cui la Slovenia divenne una delle repubbliche federate (oltre a Serbia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia e Montenegro).⁸ La morte di Tito nel 1980, in aggiunta alla crisi economica del periodo, creò instabilità in tutti i territori della Jugoslavia ed anche in Slovenia iniziarono ad emergere movimenti separatisti. Dopo le prime elezioni multipartiticheche videro trionfare gli indipendentisti nel 1990, nel giugno 1991, venne proclamata l'indipendenza della Repubblica slovena.⁹ Da allora, la Slovenia avrebbe orientato sempre più la propria politica ed economia verso l'Occidente e in linea con quelle degli Stati membri della Comunità europea, godendo negli anni successivi di maggiore stabilità politica e di crescita economica.¹⁰

¹ Treccani | Enciclopedia online, [Slovenia](#), ultimo accesso 20 ottobre 2021.

² Gov.si, [Political Sytem](#), ultimo accesso 20 settembre 2021.

³ Encyclopædia Britannica, [The Slovene Lands to 1918](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

⁴ Treccani | Enciclopedia online, [Slovenia](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

⁵ Encyclopædia Britannica, [Slovenia since 1918](#), ultimo accesso 20 settembre 2021.

⁶ Encyclopædia Britannica, [Kingdom of Serbs, Croats and Slovans](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

⁷ Jozo Tomasevich, *Germany and Italy Divide Slovenia*, in [War and Revolution in Yugoslavia 1941-1945: Occupation and Collaboration](#), Stanford University Press, 2001, pp. 83-125.

⁸ Encyclopædia Britannica, [Slovenia since 1918 – World War II e The communist era](#), ultimo accesso 20 settembre 2021.

⁹ Treccani | Enciclopedia online, [Slovenia](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

¹⁰ Encyclopædia Britannica, [The postcommunist era](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

Nel 1992 la Slovenia venne ufficialmente riconosciuta dalla Comunità europea. Nello stesso anno divenne membro permanente ONU, mentre nel 2004 divenne membro dell'Unione europea e della NATO.¹¹

Grazie alla stabilità economica e finanziaria acquisita, il 1° gennaio 2007 la Slovenia è stata il primo Paese ex comunista ad adottare l'euro..¹² Dal 21 dicembre 2007 è divenuta membro dello spazio Shengen¹³ e dal 2010 dell'OCSE.¹⁴

Dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, La Slovenia, per la seconda volta (già durante la prima metà del 2008), è alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.¹⁵

La Slovenia è suddivisa territorialmente in 212 comuni. La lingua ufficiale è lo sloveno; in alcune zone le lingue co-ufficiali sono l'italiano (in particolare nei comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano) e l'ungherese (nei comuni di Dopravnik, Hodos, Lendava, Salovci e Moravske Toplice).¹⁶

2. Situazione economica

Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2020 la Slovenia ha registrato un PIL di 52,88 miliardi statunitensi, con una crescita annua del -5,5%.¹⁷

Dai dati dello *Statistical Office* sloveno – come mostrato dalla tabella successiva relativa alla variazione del PIL nominale (mio. EUR) e del PIL *pro capite* (EUR) dal 2004 al 2020 – ¹⁸ emerge un calo del PIL nel 2020, dopo una crescita costante dal 2004;¹⁹ dal 2019 al 2020 anche il PIL *pro capite* è diminuito, attestandosi sui 22.014 Euro.²⁰

¹¹ Treccani | Enciclopedia online, [Slovenia](#), ultimo accesso 21 ottobre 2021.

¹² Ibidem.

¹³ Europa.eu, [Slovenia | Unione Europea](#), ultimo accesso 22 maggio 2021.

¹⁴ OECD.org, [Slovenia](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

¹⁵ Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea 2021, [Presidenza](#), ultimo accesso 24 settembre 2021.

¹⁶ Comuni e borghi d'Europa, [Slovenia](#), 21 ottobre 2021.

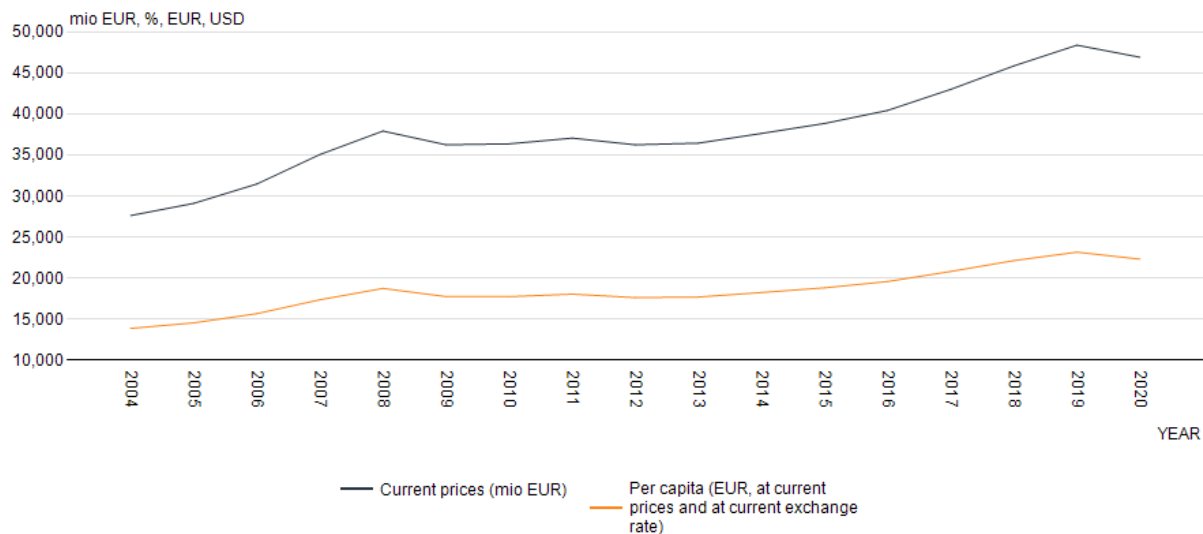
¹⁷ World Bank, DataBank, [World Development Indicators | Slovenia](#), 20 ottobre 2021.

¹⁸ Republic of Slovenia, Statistical Office – SIStat, [Gross domestic product, Slovenia, annually](#), in particolare, ivi emerge un calo del PIL da 48,397 Mio. EUR del 2019 a 46,918 Mio. EUR del 2020; ultimo accesso 22 ottobre 2021.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

Gross domestic product by MEASURES and YEAR.



Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Fonte: Statistical Office the Republic of Slovenia – SIStat, [Gross domestic product, Slovenia, annually](#).

Nondimeno, questi dati, secondo l'ultimo *Spring Forecast* della Commissione europea, sembrano già in netto miglioramento rispetto alla contrazione del 2020 in quanto si prevede una crescita del PIL tra il 2021 e il 2022.²¹ In particolare, riprendendo le analisi dello *Statistical Office* sloveno, a fronte del calo del PIL nel 2020 (del 3.1% in termini nominali e del 4.2% in termini di volume, rispetto all'anno precedente), indicativo dell'impatto della pandemia da COVID-19 sulle attività produttive (soprattutto le attività di alloggio e ristorazione),²² più di recente si registrerebbe una crescita del volume del PIL nel secondo trimestre 2021 del 16,3% rispetto allo stesso trimestre del 2020 (e con un incremento anche rispetto al primo trimestre 2021).²³ L'aumento del PIL nel 2021 sarebbe dovuto soprattutto all'aumento di spesa per consumi delle famiglie (del 18,8%) e a quello degli investimenti fissi lordi (del 19,2%).²⁴

L'import-export è particolarmente rilevante per l'economia slovena, infatti le esportazioni rappresentano quasi l'80% del valore del PIL, mentre il valore delle importazioni è pari al 68,7% del PIL, con una bilancia commerciale in positivo per 4.328 Mio. EUR (9,2% del PIL). I principali partner commerciali sono Stati membri dell'Unione Europea: i maggiori volumi di scambi riguardano Germania, Italia e Austria.²⁵ Tra i partner extra-UE, si individuano Serbia e Bosnia, relativamente alle esportazioni, mentre Turchia e Cina relativamente alle importazioni.²⁶

²¹ European Commission, [Spring 2021 Economic Forecast | Slovenia](#), ultimo accesso settembre 2021.

²² Republic of Slovenia, Statistical Office – SIStat, [Gross Domestic Product, Other Aggregates of National Accounts and Employment, Slovenia](#), 2020, ultimo accesso 20 ottobre 2021.

²³ Republic of Slovenia, Statistical Office – SIStat, [Gross Domestic Product, Slovenia, 2nd quarter 2021](#), ultimo accesso 20 ottobre 2021.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Europa.eu, [Slovenia | Unione Europea](#), ultimo accesso 22 maggio 2021.

²⁶ Ibidem.

Per ciò che concerne i guadagni e il costo del lavoro, la retribuzione lorda annua ammonta a 1856,20 euro, mentre quella netta ammonta a 1208,65 euro.²⁷ Dalle rilevazioni effettuate nei primi tre mesi del 2021 emerge una diminuzione del valore della retribuzione lorda dell'1,6 % da Gennaio a Febbraio²⁸ e un incremento del 3,3 % da febbraio a marzo.²⁹

Nel marzo 2021, le persone occupate erano circa 891.100.³⁰ Da un dato dell'ultimo quadrimestre del 2021 si evince che in Slovenia le persone occupate sono pari a 979.000.³¹ Il tasso di inflazione annuo, aggiornato ad aprile 2021, mostra un incremento dei prezzi pari al 2,4%.³²

L'indicatore di sviluppo umano delle Nazioni Unite (HDI), nel considerare tre variabili - aspettativa di vita, istruzione, condizioni di vita - colloca la Slovenia al 22esimo posto tra 189 paesi oggetto dello studio.³³ Il dato, ricalcolato tenendo conto delle disuguaglianze (IHDI), subisce una flessione negativa del 4,6% ma, ciononostante, è possibile considerare la Slovenia un paese con un alto livello di sviluppo umano.³⁴

3. Popolazione

La popolazione slovena conta 2.108.977 abitanti con una densità abitativa di 104 persone per km quadrato (dati aggiornati al primo gennaio 2021). Gli abitanti con cittadinanza slovena sono 1.940.32 e quelli con altra cittadinanza sono 168.651.³⁵

Nel 2019 l'aspettativa di vita di un uomo è di 78,50 anni, mentre l'aspettativa di vita di una donna è di 84,22.³⁶ Il tasso di fertilità, nel 2019, era di 1,61.³⁷

Secondo il censimento del 2002, in Slovenia sono presenti i seguenti gruppi etnici così ripartiti: sloveni 83,06%, serbi 2%, croati 1,8%, bosniaci 1,10%, e altri 12,13% (tra cui italiani 0,11%, ungheresi 0,32%, rom 0,17%, albanesi 0,31 %, macedoni 0,20%).³⁸

La popolazione slovena è prevalentemente di fede cattolica, ma tra le religioni principali si annoverano anche il cristianesimo ortodosso orientale e l'islam.³⁹

3.1. Minoranze

La Slovenia è un paese etnicamente omogeneo: dei 2.108.997 abitanti registrati, l'83,1% della popolazione è slovena.⁴⁰ Il più recente censimento della popolazione risale al 2002 e offre una panoramica circa la rappresentazione dei vari gruppi etnici: la comunità serba costituisce il 2%, quella croata l'1,8%, quella ungherese lo 0,32%, quella italiana lo 0,11% e quella rom lo 0,17% della

²⁷ Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Earnings and Labour Cost](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

²⁸ Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Earnings of persons in paid employment by legal persons, February 2021](#), ultimo accesso 24 maggio 2021.

²⁹ Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Earnings of persons in paid employment by legal persons, Slovenia, March 2021](#), ultimo accesso 24 maggio 2021.

³⁰ Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Persons in employment, Slovenia, March 2021](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

³¹ Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Labour Market | Employed persons \(LFS\)](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

³² Stat.si, Republic of Slovenia | Statistical Office, [Prices and Inflation](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

³³ UN Human Development Report 2020, The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene – [Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report](#), p. 2, ultimo accesso 2 ottobre 2021.

³⁴ Gov.si, [International economic cooperation](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

³⁵ Republic of Slovenia, Statistical Office, [Basic population groups](#), ultimo accesso 29 maggio 2021.

³⁶ Republic of Slovenia, Statistical Office, [Life expectancy by sex, Slovenia, 1960 - 1961 and from 1986 - 1987 on, annually](#), ultimo accesso 29 maggio 2021.

³⁷ Republic of Slovenia, Statistical Office, [Births, Slovenia, 2019](#), ultimo accesso 23 novembre 2021.

³⁸ Population by ethnic affiliation, Slovenia, Census, [POPIS 2002](#), ultimo accesso 29 maggio 2021.

³⁹ CIA.gov | The World Factbook, [Slovenia – Religions](#), ultimo accesso 23 novembre 2021.

⁴⁰ Republic of Slovenia, Statistical Office, [Population Number and Structure](#), ultimo accesso 11 giugno 2021.

popolazione.⁴¹ Va inoltre segnalata la presenza della comunità musulmana/bosniaca (1,63%),⁴² di quella albanese (0,31%) ed, infine, di quella macedone (0,20%).⁴³ Questi ultimi maggiormente soggetti a discriminazione, mentre le piccole comunità italiane e ungheresi, invece, godrebbero di un elevato livello di protezione.⁴⁴

La Slovenia prevede un sistema “*a tre livelli*” per la protezione dei diritti delle minoranze.⁴⁵ Al suo apice ci sono due “comunità nazionali autoctone” (ungherese e italiana) riconosciute nella Costituzione post-indipendenza del 1991. Lo *status* delle suddette comunità autoctone non si basa sul numero dei loro membri, ma su fattori storici e bilaterali.⁴⁶ La *Costituzione* garantisce a queste comunità l’autogoverno in specifici territori e diritti, come il diritto all’istruzione nella propria lingua, il diritto di creare organizzazioni autonome e il diritto di essere direttamente rappresentate a livello locale e nell’Assemblea Nazionale. Le leggi che riguardano l’esercizio dei diritti costituzionali da parte di queste “comunità nazionali autoctone” non possono essere adottate senza il consenso dei rappresentanti di questi gruppi.⁴⁷

Alla comunità Rom, che appartiene al secondo dei tre livelli, è garantita, invece, una protezione speciale prevista dalla legge ordinaria, la quale non è equiparabile, tuttavia, allo *status* di cui fruiscono le altre due.⁴⁸

Infine, nell’ultimo dei tre livelli si collocano tutte le altre minoranze, alle quali sono garantiti i diritti costituzionali dell’uguaglianza di fronte alla legge, dell’espressione dell’appartenenza nazionale, del diritto di usare la propria lingua e scrittura e del diritto di riunirsi ed associarsi,⁴⁹ tuttavia non godono di rappresentanza politica nazionale o comunale.⁵⁰

Circa 8.500 membri della comunità nazionale ungherese sono insediati nella parte settentrionale lungo il confine con l’Ungheria in cinque comuni (Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci, Lendava, e Dobrovnik).⁵¹ La comunità nazionale italiana (che conta circa 3.000 persone) è insediata in tre comuni costieri (Capodistria, Isola e Pirano) lungo il confine con l’Italia.⁵² La maggior parte dei Rom vive nella parte nord-orientale della Slovenia. Anche se i dati ufficiali riportano 3.246 cittadini di origine etnica rom, da tempo si è stimato che siano, invece, tra 6.500 e 10.000 i membri della minoranza Rom

⁴¹ Population Census Results, [POPIS 2002](#), ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁴² La comunità etnica musulmana fu introdotta nel censimento della popolazione dell’ex Jugoslavia per la prima volta nel 1953, mentre i musulmani sono stati introdotti costituzionalmente solo nel 1974 come una delle comunità costituenti della Jugoslavia. La maggior parte delle persone di confessione islamica proviene dalla Bosnia ed Erzegovina; essi hanno deciso di dichiararsi come bosniaci dopo l’indipendenza del 1992 e la loro decisione è stata seguita dagli altri membri degli stessi gruppi etnici che vivono nei paesi limitrofi. Tuttavia, alcuni hanno continuato a registrarsi nei censimenti di altri paesi come musulmani, cosa che ha creato l’esistenza parallela di due categorie simili. Gli uffici statistici di solito elencano i bosniaci come categoria etnica e i musulmani nella categoria “altro”, ovvero elencano entrambe le categorie nei risultati del censimento. Nel caso della Slovenia è stato possibile optare per entrambe le categorie, essendo entrambe elencate anche nell’elenco della popolazione per affiliazione etnica; per ulteriori approfondimenti vedi: [Sloveninan legislative system for minority protection, Metina lista](#), nonché [POPIS 2002](#).

⁴³ Population Census Results, [POPIS 2002](#), ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁴⁴ World Directory of Minorities and Indigenous People, [Minority Rights Groups International | Slovenia](#), ultimo accesso 22 settembre 2021.

⁴⁵ HRC, [Report of the Special Rapporteur on minority issues, Visit to Slovenia](#), UN Doc. A/HRC/40/64/Add.1, 8 gennaio 2019, p. 4, para. 12.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 64 – *Special Rights of the Autochthonous Italian and Hungarian National Communities in Slovenia*.

⁴⁸ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 65 – *Status and Special Rights of the Romany Community in Slovenia*.

⁴⁹ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), artt. 5, 14, 22, 42.

⁵⁰ USDOS, [US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Slovenia](#), 30 marzo 2021, sez. 6.

⁵¹ HRC, [Report of the Special Rapporteur on minority issues, Visit to Slovenia](#), UN Doc. A/HRC/40/64/Add.1, 8 gennaio 2019.

⁵² Antonija Petricusic, [Slovenian legislative system for minority protection](#), 2014, p. 2.

nel paese,⁵³ poiché molti di essi non si sono ufficialmente registrati come membri della comunità nel censimento.⁵⁴

È stata concessa la cittadinanza a molti appartenenti a comunità etniche dei paesi dell'ex Jugoslavia che risiedevano in Slovenia prima dell'indipendenza e che hanno fatto domanda entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione della *Legge sugli stranieri* del 25 giugno 1991 (*Foreigners Act*).⁵⁵

Tuttavia, a causa dei termini previsti per la presentazione della domanda e dell'insufficiente informazione sulla procedura, un gran numero di persone immigrate pur in possesso dei requisiti non ha presentato la domanda per la cittadinanza o questa è stata rigettata. Questo ha portato ad un allontanamento di circa 18.000 persone che sono conosciute come i "cancellati" (*izbrisani*) dal registro dei residenti a causa del mancato rispetto della scadenza fissata per il 26 febbraio 1992.⁵⁶

3.2. Comunità ROM

Come sopra indicato (cfr. *supra*, par. 3.1.), la *Costituzione* slovena accorda la protezione di secondo livello alla comunità Rom;⁵⁷ l'art. 65 prevede, infatti, una riserva di legge per quanto attiene allo *status* e ai diritti speciali in favore della suddetta minoranza,⁵⁸ ma non determina i diritti collettivi e individuali che ad essa appartengono.⁵⁹ La previsione costituzionale è, tuttavia, rimasta inattuata sino all'emanazione, nel 2007, del *Roma Community Act* (RCA) e successivi interventi attuativi.⁶⁰

Uno dei diritti fondamentali previsti dal RCA è quello alla partecipazione politica. I Rom nei comuni all'interno dei quali sono presenti, eleggono un loro rappresentante al consiglio comunale. In ognuno di questi comuni, la legge prevede che debba essere istituito un organo speciale nel consiglio per monitorare la situazione della comunità Rom.⁶¹ A livello statale, è stato, invece, istituito il Consiglio della Comunità Rom. Tale organo può presentare proposte, iniziative e pareri all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale, al Governo, ad altri organi statali. Questi ultimi devono ottenerne il parere preventivo, non vincolante, da parte del Consiglio della Comunità Rom, quando adottano o emanano regolamenti e altri atti generali relativi alla comunità Rom.⁶²

Il RCA, tenendo conto della complessa condizione socio-economica dei suoi membri, prevede, altresì, l'obbligo di adottare un programma nazionale di misure dirette all'inclusione della comunità Rom.⁶³ Il programma nazionale di misure del governo della Repubblica di Slovenia per i Rom per il periodo 2017-2021 è attualmente in vigore in quanto il governo lo ha adottato il 25 maggio 2017.⁶⁴ Esso comprende misure in materia di occupazione, alloggio, assistenza sanitaria e istruzione, nonché di promozione della cultura, della lingua e dell'identità Rom e, infine, misure di lotta contro gli stereotipi e la discriminazione. Tuttavia, diverse attività, calendari e budget non sono definiti, manca

⁵³ EU Commission, *Regular report from the Commission on Slovenia's progress towards accession*, 2002, p. 28; USDOS – US Department of State: *2020 Country Report on Human Rights Practices: Slovenia*, 30 marzo 2021, sez. 6.

⁵⁴ Antonija Petricusic, *Slovenian legislative system for minority protection*, 2014, p. 2, para. 2.

⁵⁵ *Slovenia Foreigners Act*, 25 giugno 1991, in particolare v. art. 81.

⁵⁶ *Slovenian legislative system for minority protection*, 2014, p. 3, ultimo accesso 11 ottobre 2021. V. anche la pagina del governo sloveno dedicata: Republika Slovenija, GOV.SI, *Izbrisani*, ultimo accesso 29 novembre 2021. Sulla questione dei "cancellati" e sull'impatto più ampio, si segnala: Osservatorio Balcani Caucaso, *Cancellati in Slovenia: una questione europea*, 28 novembre 2005.

⁵⁷ HRC, *Report of the Special Rapporteur on minority issues, Visit to Slovenia*, UN Doc. A/HRC/40/64/Add.1, 15 febbraio 2019, p. 2.

⁵⁸ *Costituzione della Repubblica di Slovenia*, art. 65.

⁵⁹ Gov.si, *Roma community*, ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁶⁰ È disponibile un *elenco*, ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁶¹ *Roma Community Act in the Republic of Slovenia*, artt. 7 e 8, ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁶² *Ibidem*, artt. 9, 10, 11, 12, ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁶³ *Ibidem*, art. 4, ultimo accesso 11 giugno 2021.

⁶⁴ Gov.si, *Nacionalni Program Ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za Obdobje 2017–2021*, ultimo accesso 23 novembre 2021.

il coordinamento a livello istituzionale e la comunità rom non è coinvolta nell'attuazione dello stesso.⁶⁵

La normativa nazionale (RCA), inoltre, distingue tra comunità “autoctone” (cioè quelle tradizionalmente insediate nel paese che vivono in 20 comuni del Prekmurje e della Slovenia sud-orientale) e “non autoctone” (cioè i Rom immigrati o “nuovi arrivati”), compresa la comunità Sinti e la comunità “Rom urbana” proveniente dalle ex repubbliche jugoslave.⁶⁶ Ufficialmente, dunque, i Rom “non autoctoni” non hanno uno *status* né diritti specifici in questo quadro costituzionale e giuridico.⁶⁷

Criticità emergono nell'ambito dell'accesso ai servizi essenziali (occupazione, istruzione, sanità, servizi abitativi) al quale si accompagna una condizione di estrema povertà ed emarginazione sociale.⁶⁸ Le condizioni di vita delle comunità sono spesso definite “insalubri”⁶⁹ a causa dello stato in cui versano gli insediamenti, ben al di sotto degli standard relativi ai servizi pubblici essenziali, come acqua, elettricità e servizi igienici, creando come conseguenza una marginalizzazione dei membri della comunità.⁷⁰

3.3. Migranti

I migranti che hanno stabilito la loro residenza in Slovenia sono 36.110,⁷¹ mentre i cittadini sloveni che emigrano all'estero sono, nel 2020, 17.745.⁷²

Secondo l'UNHCR, nel 2020 sono state presentate 3.472 domande di asilo, in diminuzione del 4% rispetto al numero di domande registrate in 2019. Oltre l'80% dei richiedenti asilo non ha portato a termine il procedimento di protezione internazionale. Tra i minori non accompagnati in cerca di protezione tale percentuale ha raggiunto il 98%.⁷³

4. Ordinamento dello Stato

La repubblica democratica slovena è uno stato di diritto con un ordinamento fondato sulla tradizionale distinzione tra potere legislativo, potere esecutivo e giudiziario:⁷⁴ il potere legislativo è attribuito al Parlamento composto da due camere, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale, il potere esecutivo è esercitato dal Governo e quello giudiziario è affidato a giudici indipendenti.⁷⁵

4.1. Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto e segreto.⁷⁶ Rappresenta la Repubblica ed è comandante in capo delle forze armate.⁷⁷ Tra le sue prerogative principali vi è il

⁶⁵ [Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration strategy in Slovenia](#), maggio 2019 p. 9.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ HRC, [Report of the Special Rapporteur on minority issues, Visit to Slovenia](#), UN Doc. A/HRC/40/64/Add.1, 15 febbraio 2019, p. 4.

⁶⁸ Council of Europe, [Country visit | Slovenia](#), 23 luglio 2017.

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Council of Europe, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, [Fourth opinion on Slovenia](#), ACFC/OP/IV(2017)003, giugno 2017, p. 6, para. 9.

⁷¹ Republic of Slovenia, Statistical Office, [Migrations](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

⁷² Ibidem.

⁷³ UNHCR, [Bi-annual fact sheet 2021 02 Slovenia](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

⁷⁴ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), artt. 1-3.

⁷⁵ Administrative Justice in Europe, [Report for the Republic of Slovenia](#), para. 2, ultimo accesso 2 ottobre 2021; [The judicial system | GOV.SI](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

⁷⁶ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 103.

⁷⁷ Ibidem, art. 102.

potere di indire le elezioni dell'Assemblea Nazionale, di promulgare le leggi, di emettere gli strumenti di ratifica dei trattati internazionali precedentemente approvati dal Parlamento.⁷⁸

4.2. Potere legislativo

Il potere legislativo è detenuto dal Parlamento che si articola in due camere, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale. L'Assemblea Nazionale (*Državni zbor*) approva le leggi ed altre decisioni; ha il potere di approvare la ratifica dei trattati internazionali. I deputati sono novanta e sono eletti a suffragio universale con voto uguale, diretto e segreto. Nell'Assemblea Nazionale è sempre eletto un deputato appartenente alla comunità nazionale italiana e un deputato appartenente alla comunità nazionale ungherese.⁷⁹

Il Consiglio nazionale (*Državni svet*) è un organo rappresentativo dei titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali. Il Consiglio è composto da quaranta membri.⁸⁰ Gode del potere di iniziativa legislativa, esercita poteri consultivi, di indirizzo e di controllo rispetto all'attività dell'Assemblea nazionale.⁸¹

4.3. Potere esecutivo

Il potere esecutivo è esercitato dal Governo, composto dal Presidente e dai ministri. Il Governo risponde del suo operato davanti all'Assemblea nazionale.⁸² Il Presidente della Repubblica, a seguito di consultazioni, propone all'Assemblea un candidato a Presidente del Governo. Quest'ultimo è votato a scrutinio segreto dall'Assemblea.⁸³ I ministri sono nominati e revocati dall'Assemblea su proposta del Presidente del Governo.⁸⁴ Il Governo può essere sfiduciato dall'Assemblea⁸⁵ e può essere messo in stato d'accusa.⁸⁶

Il Governo attualmente in carica, sotto la guida di Janez Janša (presidente del partito di destra nazionalista *Slovenska demokratska stranka*),⁸⁷ è stato nominato dall'Assemblea nazionale il 13 marzo 2020.⁸⁸

4.3.1. Controllo e organizzazione delle forze di polizia

Secondo quanto previsto dalla Legge sulle funzioni e sui poteri di polizia (*Police tasks and power act*),⁸⁹ entrata in vigore nel 2013, la quale sostituisce la precedente legge sulla polizia del 1998, il corpo della polizia di Stato fa capo al Ministero degli Interni della Repubblica della Slovenia ed opera su tre livelli: statale, regionale e locale.

La polizia è composta da una Direzione Generale di polizia, dalle Direzioni di polizia e dalle stazioni di polizia. Gli uffici centrali hanno sede a Lubiana. La polizia è indipendente, ma il Ministero degli

⁷⁸ Ibidem, art. 107; [Legge sugli affari esteri](#), Uradni list RS, st. 1/1991 z dne, 25/6/1991, art. 75. In particolare, il Parlamento approva la legge di ratifica dei trattati internazionali e, successivamente, il Presidente della Repubblica emette gli strumenti di ratifica e li invia ai depositari.

⁷⁹ Ibidem, art. 80 c. 3.

⁸⁰ Ibidem, art. 96.

⁸¹ Ibidem, art. 97.

⁸² [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 110.

⁸³ Ibidem, art. 111.

⁸⁴ Ibidem, art. 112.

⁸⁵ Ibidem, art. 116.

⁸⁶ Ibidem, art. 119.

⁸⁷ [O stranki - Organiziranost](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

⁸⁸ [Gov.si, Governo](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

⁸⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia](#), n. 15/2013, disponibile nella versione non ufficiale tradotta in lingua inglese dal Ministero dell'Interno [Police tasks and power act](#).

Interni definisce lo sviluppo, l'organizzazione, l'organico e altri orientamenti di base delle attività, avendo cura del coordinamento con altri organi dello Stato e della gestione finanziaria.⁹⁰

La polizia è responsabile di numerosi compiti ad essa assegnati dalla citata legge nonché in altri strumenti normativi che ne delineano le ulteriori attività.⁹¹ In collaborazione con gli individui e le comunità, nonché con altri enti statali, organizzazioni e istituzioni, la polizia ha il compito di assicurare la protezione delle persone e dei beni, di prevenire, scoprire e indagare su infrazioni e reati, di mantenere la pace e l'ordine pubblico, di controllare i confini nazionali e regolare e sorvegliare il trasporto e la sicurezza stradale.⁹²

Quando svolgono i loro compiti, i funzionari di polizia devono agire secondo i limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi, rispettando in particolare i diritti umani e le libertà fondamentali.⁹³

4.3.2. La polizia di frontiera e le altre forze operanti in frontiera

Il controllo dei confini territoriali è svolto dalla Divisione Polizia di Frontiera, che compie operazioni nell'ambito della gestione delle frontiere e del controllo delle persone migranti.⁹⁴ Tali attività vengono svolte in coordinamento con la polizia croata,⁹⁵ seguendo le procedure individuate dall'accordo bilaterale concluso tra Slovenia e Croazia (si rinvia al par. [Accordo sloveno-croato](#)).⁹⁶

Il personale di polizia, inclusa la Divisione di Frontiera, agisce normalmente in uniforme ed è identificabile;⁹⁷ in casi eccezionali viene utilizzato il *balaclava*, il passamontagna.⁹⁸ Nelle operazioni congiunte con la polizia croata, è possibile distinguere le forze di polizia slovene perché indossano uniformi blu;⁹⁹ diversamente, gli agenti di polizia croata indossano uniformi blu scuro, sebbene alcuni utilizzano divise nere, spesso agendo a volto coperto.¹⁰⁰

4.4. Potere giudiziario

Il sistema giudiziario sloveno è articolato in tre gradi di giudizio.¹⁰¹ I tribunali distrettuali,¹⁰² i tribunali circondariali,¹⁰³ i tribunali del lavoro e sociali sono giudici di prima istanza.¹⁰⁴ Le Corti d'Appello si pronunciano sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali di primo grado (circondariali e distrettuali) e sulle questioni di conflitto di competenza tra questi tribunali.¹⁰⁵ La Corte Suprema è l'organo di terza ed ultima istanza.¹⁰⁶

⁹⁰ Gov.si, [About the Slovenian Police](#), ultimo accesso 3 giugno 2021.

⁹¹ Policija.si, [Police Powers](#), ultimo accesso 3 giugno 2021; i riferimenti normativi di cui sopra sono consultabili sul sito Policija.si, [Legislation](#), ultimo accesso 3 giugno 2021.

⁹² GOV.SI Portal, [Police](#), ultimo accesso 3 giugno 2021.

⁹³ [Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia](#), art. 13.

⁹⁴ Policija.si, [Border Police Division](#), ultimo accesso 3 giugno 2021.

⁹⁵ Borderviolence.eu, [Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border](#), pp. 5-10, ultimo accesso 11 ottobre 2021.

⁹⁶ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvatske o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito](#) (Št. 001-22-39/06), 15 marzo 2006.

⁹⁷ [Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia](#), art. 21.

⁹⁸ Ibidem, art. 22.

⁹⁹ *Inter alia*, Border Violence Monitoring, NNK, [He asked for his inhaler and the officer told him, "no."](#), 29 ottobre 2019; NNK, [Report Next time if you run we can shoot on you, if we said 'stop', you stop](#), 30 maggio 2020.

¹⁰⁰ Per un approfondimento, si veda il [Rapporto COI Croazia – Rotta Balcanica](#).

¹⁰¹ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 131.

¹⁰² Gov.si, [Tribunali distrettuali](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹⁰³ Gov.si, [Tribunali circondariali](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹⁰⁴ Gov.si, [Tribunali del lavoro e sociali](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹⁰⁵ Gov.si, [Corti d'Appello](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹⁰⁶ Gov.si, [Corte Suprema](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

I giudici sono indipendenti, soggetti solo alla legge e alla Costituzione.¹⁰⁷ Negli ultimi anni il livello di indipendenza della magistratura percepito è costantemente migliorato ma resta in media basso.¹⁰⁸

4.4.1. Corte Costituzionale

La Corte costituzionale è l'organo supremo per la protezione della costituzionalità, della legalità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.¹⁰⁹ È composta da nove membri eletti dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente della Repubblica, per un mandato di nove anni.¹¹⁰

La Corte costituzionale è competente a decidere sui ricorsi diretti in materia di diritti umani e libertà fondamentali,¹¹¹ sull'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di competenza e giurisdizione, sull'incostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici.¹¹²

4.5. Ombudsman per i diritti umani

L'Ombudsman per diritti umani della Repubblica di Slovenia è un'istituzione indipendente che monitora il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle autorità pubbliche nell'ambito della Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani.¹¹³ A norma dell'art. 2 dello *Human Rights Ombudsman Act*, l'Ombudsman è eletto su proposta del Presidente della Repubblica dall'Assemblea Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei deputati per un mandato di sei anni.¹¹⁴

La sua indipendenza è stata riconosciuta dall'*International Ombudsman Institute*, che gli ha conferito il grado "A" secondo i Principi di Parigi adottati dall'Assemblea Generale ONU nel 1993. Tuttavia, come segnalato dallo stesso Ombudsman nell'*information paper* rilasciato in vista dell'UPR del 2019, residua un problema relativo all'indipendenza economica dell'istituzione, che può essere influenzata dalle decisioni del ministero delle finanze.¹¹⁵

Lo staff dell'ufficio dell'Ombudsman è nel 2021 composto da 52 persone,¹¹⁶ articolate in due unità organizzative: il Meccanismo nazionale di prevenzione e il Centro per i diritti umani. A ciascuna unità sono assegnate diverse funzioni, come più approfonditamente nei prossimi paragrafi.

Nel 2018 è stato istituito il Consiglio dell'Ombudsman per i diritti umani come organo consultivo dell'Ombudsman.¹¹⁷ Funziona sulla base del principio di pluralità, professionalità e autonomia e può affrontare qualsiasi questione relativa ai diritti umani di propria iniziativa. È composto da un presidente e sedici membri¹¹⁸ (di cui sette sono membri rappresentativi della società civile e tre della comunità scientifica).¹¹⁹

¹⁰⁷ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 125.

¹⁰⁸ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, [Relazione sullo stato di diritto in Slovenia](#), 30 settembre 2020, SWD(2020) 323 final, p. 3.

¹⁰⁹ Constitutional Court, [Institution](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹¹⁰ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 163.

¹¹¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Constitutional Court Act](#), Official N. 64/07, artt. 50-60.

¹¹² [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 160.

¹¹³ ENNHRI, [Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia](#), ultimo accesso 23 settembre 2021.

¹¹⁴ [Human Rights Ombudsman Act](#), 1993, art. 12.

¹¹⁵ Ombudsman per i diritti umani, [UPR Pre-session for the 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Slovenia](#), 11 ottobre 2019, p. 3.

¹¹⁶ ENHRI, [Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia](#), ultimo accesso 9 maggio 2021.

¹¹⁷ Ibidem.

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Ibidem.

4.5.1. Meccanismo Nazionale di Prevenzione

L'ufficio dell'Ombudsman assume la funzione di Meccanismo Nazionale di Prevenzione (*National Preventive Mechanism o NPM*),¹²⁰ istituito conformemente all'art. 3 del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura. In tale veste, l'Ombudsman si occupa principalmente di questioni attinenti il tema della privazione della libertà.

In base agli artt. 43 e 45 dello *Human Rights Ombudsman Act*, l'Ombudsman, in quanto NPM, invia un rapporto annuale sulle proprie attività al Parlamento. Tale rapporto viene pubblicato e discusso in seno al Parlamento.¹²¹ Inoltre, l'Ombudsman:

- visita le persone private della libertà personale e i luoghi di detenzione;¹²²
- visita, anche senza preavviso, il Centro di detenzione (centro di detenzione per soggetti stranieri in procedure di rimpatrio e per persone richiedenti di asilo) di Postojna almeno una volta all'anno;¹²³
- provvede al monitoraggio delle frontiere. Può visitare, anche senza preavviso, le stazioni di polizia alla frontiera e ne può consultare i registri.¹²⁴ A seguito di tali visite, fornisce osservazioni e raccomandazioni al Ministero dell'Interno e alle stazioni di polizia.¹²⁵ Nel 2020, l'Ombudsman ha visitato 16 stazioni di polizia. Ha sollevato dubbi sul fatto che le persone siano informate adeguatamente dalle autorità di polizia sul loro diritto di chiedere asilo.¹²⁶ Ad esempio, ha anche sottoposto, nel febbraio 2021, un questionario al Relatore Speciale sui diritti umani delle persone migranti delle NU sulle pratiche di respingimento e il loro impatto sui diritti umani delle persone migranti.¹²⁷ Per maggiori informazioni, è necessario consultare il par. [La prassi delle c.d. "riammissioni informali" e dei c.d. respingimenti "a catena"](#).

Le ONG riconosciute e le organizzazioni con lo *status* di organizzazioni umanitarie possono collaborare con l'Ombudsman nelle attività di cui sopra. Queste organizzazioni sono selezionate dall'Ombudsman sulla base di un invito pubblico.¹²⁸

4.5.2. Centro per i diritti umani

Il Centro per i diritti umani è stato istituito nel 2019 e ha un mandato generale in tema di monitoraggio e promozione dei diritti umani, dell'educazione ai diritti umani, dell'organizzazione di consultazioni, della preparazione di analisi e rapporti, della cooperazione con la società civile, i sindacati e le autorità statali, nonché con le istituzioni internazionali e regionali competenti.

In tale veste, conformemente all'art. 3(a) dei Principi di Parigi, l'Ombudsman, allo scopo di garantire la conformità dell'ordinamento con le libertà fondamentali e i diritti umani, svolge una serie di funzioni.

Primo, fornisce al Governo e al Parlamento opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su tutte le questioni riguardanti la promozione e la protezione dei diritti umani in merito a qualsiasi atto avente

¹²⁰ Ombudsman sui diritti umani, [The National Preventive Mechanism](#), ultimo accesso 9 maggio 2020.

¹²¹ [Human Rights Ombudsman Act](#), 1993, artt. 43-45.

¹²² International Ombudsman Institute, [The Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia on Implementing the Tasks of the National Preventive Mechanisms](#), 2020, p. 7.

¹²³ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), 2020, p. 75.

¹²⁴ Ibidem, p. 20, para. 4.

¹²⁵ UNOHCHR, [Preventing torture : the role of National Preventive Mechanisms guide](#), 2018, p. 15.

¹²⁶ AIDA, [Country Report : Slovenia](#), 2020, p. 20, para. 4.

¹²⁷ UNOHCHR, [Questionnaire on pushback practices and their impact on the human rights of migrants](#), 24 febbraio 2021.

¹²⁸ Ombudsman sui diritti umani, [Report of the Ombudsman of Slovenia on implementing the tasks of the National Preventive Mechanism for 2018](#), 2018, p. 6, para. 6.

forza di legge o regolamento. Se necessario, raccomanda l'adozione di una nuova legge o la modifica della legislazione esistente.¹²⁹

Secondo, può rivolgersi alla Corte Costituzionale, attraverso due meccanismi: ex art. 23(a) della *Legge sulla Corte Costituzionale*, l'Ombudsman può agire in via principale per sottoporre al sindacato di costituzionalità regolamenti e atti generali emanati nell'esercizio di pubblici poteri, i quali interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali;¹³⁰ inoltre, ai sensi degli artt. 50 ss. della *Legge sulla Corte Costituzionale*, può rivolgersi alla Corte Costituzionale nell'ambito del c.d. ricorso diretto per violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ossia a nome e per conto del segnalante.¹³¹ Il 18 settembre 2019, su richiesta dell'Ombudsman per i diritti umani, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità dell'art. 10(b) della *Legge sugli Stranieri*.¹³²

Terzo, l'Ombudsman è competente a ricevere segnalazioni individuali da parte di soggetti privati, anche stranieri, che lamentino una violazione dei diritti o delle libertà fondamentali posta in essere da un'autorità pubblica, da un organo di autogoverno locale o da un ente pubblico.¹³³ Coloro che non parlano sloveno possono presentare la segnalazione nella propria lingua.¹³⁴ Nel 2019, l'Ombudsman ha ricevuto 4600 segnalazioni, di cui 2957 denunce formalmente inviate ai sensi dell'art. 26 della Costituzione. Di queste ultime 346 (pari al 14,4%) sono state ritenute fondate, ossia è stata riscontrata una violazione di diritti o libertà fondamentali.¹³⁵ A norma dell'art. 30 dello *Human Right Ombudsman Act*,¹³⁶ coloro che vogliono presentare una segnalazione all'Ombudsman devono previamente esperire gli altri rimedi legali, ordinari e straordinari, a loro disposizione.¹³⁷ La procedura dinnanzi all'Ombudsman è gratuita e informale. Non è richiesta l'assistenza legale. Il soggetto dichiarante deve compilare e sottoscrivere un modulo, scaricabile da *internet*.¹³⁸ Può anche essere organizzato un incontro di persona, a Lubiana o altrove in Slovenia, tra l'Ombudsman o uno dei membri del suo ufficio e il soggetto segnalante.¹³⁹ Anche i soggetti minori possono rivolgersi all'Ombudsman; l'istituzione infatti dispone di un dipartimento specializzato nella protezione e promozione dei diritti dei soggetti minori.¹⁴⁰ Laddove l'Ombudsman ravvisi una violazione, può invitare l'organo responsabile a ripararla, anche suggerendo le modalità della riparazione. In particolare, tale organo non può rimediare a una violazione o un'irregolarità per conto dell'organo statale responsabile. Inoltre, il suo statuto non gli permette di intervenire nei rapporti tra soggetti privati.¹⁴¹

¹²⁹ [Principi di Parigi](#), 1993, art. 3.

¹³⁰ [Legge sulla Corte Costituzionale](#), art. 23a.

¹³¹ Ombudsman sui diritti umani, [The Human Rights Ombudsman and addressing Covid-19 related issues](#), 8 maggio 2020, p. 3.

¹³² Corte costituzionale, [Decisione U-I-59/17](#), 18 settembre 2019.

¹³³ [Legge sulla Corte Costituzionale](#), art. 159.

¹³⁴ Ombudsman sui diritti umani, [How can you get in touch with the Ombudsman?](#), ultimo accesso 9 maggio 2021.

¹³⁵ Ombudsman sui diritti umani, [Annual Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia for 2019](#), 2020, p. 33.

¹³⁶ [Human Rights Ombudsman Act](#), 1993, art. 30.

¹³⁷ Ombudsman sui diritti umani, [When should you turn to the Ombudsman?](#), ultimo accesso 9 maggio 2021.

¹³⁸ Ombudsman sui diritti umani, [Petition for the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia](#), ultimo accesso 16 maggio 2021.

¹³⁹ Ombudsman sui diritti umani, [How can you get in touch with the Ombudsman?](#), ultimo accesso 9 maggio 2021.

¹⁴⁰ ENNHRI, [Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia](#), ultimo accesso 9 maggio 2021. Per maggiori informazioni, Ombudsman sui diritti umani, [Child advocacy](#), ultimo accesso 3 novembre 2021.

¹⁴¹ Ombudsman sui diritti umani, [What can't the Ombudsman do?](#), ultimo accesso 9 maggio 2020.

5. Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico sloveno si fonda sulla Carta Costituzionale, adottata dal Parlamento il 23 Dicembre 1991; essa è fonte gerarchicamente superiore,¹⁴² che può essere modificata dall'Assemblea Nazionale con una procedura speciale che prevede la maggioranza deliberativa dei due terzi dei suoi componenti.¹⁴³ La Costituzione è stata sottoposta a modifiche otto volte dal 1991.¹⁴⁴

La prima parte della Costituzione, dedicata ai principi generali, proclama la Slovenia una Repubblica democratica, governata dal principio dello stato di diritto e dello stato sociale,¹⁴⁵ che riconosce il principio di separazione dei poteri e in cui la sovranità appartiene al popolo.

L'articolo 5 della Costituzione prevede il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ai quali è dedicata la parte seconda della Costituzione.¹⁴⁶ La parte terza è dedicata ai diritti economici, sociali e culturali.¹⁴⁷

La Costituzione disciplina l'organizzazione dei poteri pubblici a livello statale¹⁴⁸ e a livello locale.¹⁴⁹ Il controllo sul rispetto della legalità costituzionale è affidato alla Corte costituzionale,¹⁵⁰ oltre che all'Ombudsman per i diritti umani in alcuni casi disciplinati dalla legge.¹⁵¹

Il potere di approvare atti aventi forza di legge spetta all'Assemblea nazionale¹⁵², salvo il potere del Presidente della Repubblica di emanare decreti durante lo stato di emergenza o lo stato di guerra.¹⁵³ Le proposte di legge possono essere presentate all'Assemblea nazionale dal Governo, da singoli deputati dell'Assemblea nazionale, dal Consiglio nazionale o da cinquemila elettori. Secondo quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea nazionale, la normale procedura parlamentare consta di tre letture della proposta o del progetto di legge.¹⁵⁴

Ai sensi dell'art. 86 della Costituzione, l'Assemblea nazionale può approvare una decisione se è presente la maggioranza dei deputati e se la legge è adottata dalla maggioranza dei deputati presenti in aula, a meno che non sia prevista una diversa maggioranza. Il Consiglio nazionale può porre il veto su una legge adottata dall'Assemblea nazionale e quest'ultima può superare tale veto con la maggioranza dei suoi deputati.

Nel rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie, il governo centrale e i governi dei municipi possono adottare fonti secondarie (decreti, regolamenti, ordinanze).¹⁵⁵

6. Trattati internazionali sui diritti umani

L'art. 8 della Costituzione dispone un meccanismo per il quale leggi e regolamenti non devono essere in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e con i trattati

¹⁴² Gov.si, [Political system | Constitution](#), ultimo accesso 1 giugno 2021.

¹⁴³ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 169.

¹⁴⁴ [Constitutional acts amending the constitution of the Republic of Slovenia](#), Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), nn. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 e 75/16.

¹⁴⁵ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), artt. 1, 2.

¹⁴⁶ Ibidem, artt. 14-65.

¹⁴⁷ Ibidem, artt. 66-79.

¹⁴⁸ Ibidem, artt. 80-137.

¹⁴⁹ Ibidem, artt. 138-145.

¹⁵⁰ Ibidem, artt. 155, 160.

¹⁵¹ Ibidem, art. 159.

¹⁵² Ibidem, art. 87.

¹⁵³ Ibidem, art. 92.

¹⁵⁴ Repubblica di Slovenia, Camera di Stato, [Il procedimento legislativo](#).

¹⁵⁵ E-Justice.europa.eu, [National Legislation Slovenia](#), ultimo accesso 20 settembre 2021.

internazionali che sono vincolanti per la Slovenia.¹⁵⁶ La Corte costituzionale decide sulla conformità delle leggi e di altri atti normativi con i trattati internazionali ratificati.¹⁵⁷

6.1. Trattati ratificati

La Slovenia è parte dei seguenti trattati sui diritti umani:

1. Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo (1989, successione nel 1992);
2. Protocollo opzionale sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia in merito alla vendita, prostituzione pornografia (2000, ratifica nel 2004);
3. Protocollo opzionale sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia nel coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000, ratifica nel 2004);
4. Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sulle donne (1979, successione nel 1992);
5. Protocollo opzionale alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sulle donne (1999, ratifica nel 2004);
6. Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con abolizione della pena di morte (1989, ratifica nel 1994);
7. Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1966, successione nel 1992);
8. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni (2011, ratifica nel 2018);
9. Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006, ratifica nel 2008);
10. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006, ratifica nel 2008);
11. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966, successione nel 1992);
12. Patto internazionale sui diritti politici e civili (1966, successione nel 1992);
13. Convenzione internazionale sulla repressione dei crimini dell'Apartheid (1973, successione nel 1992);
14. Convenzione internazionale sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (1948, successione nel 1992);
15. Convenzione sulla non applicabilità delle limitazioni legali ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità (1968, successione nel 1992).

6.2. Trattati non ratificati

1. Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1984, adesione nel 1993);
2. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006, firmata nel 2007);
3. Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti (2002, adesione nel 2007).
4. Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966, adesione nel 1993);

¹⁵⁶ [Constitutional Court Act](#), art 8.

¹⁵⁷ Ibidem, art. 160.

5. Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (2008, firmato nel 2009).

7. ONG

L'ordinamento sloveno prevede all'art. 42 della *Costituzione* il diritto dei cittadini e delle cittadine di associarsi liberamente; le limitazioni all'esercizio di tale diritto sono ammesse solo quando ciò sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale o di salute pubblica e per impedire la diffusione di malattie infettive.¹⁵⁸

In particolare, si riconosce l'importanza dell'associazionismo e l'attività delle organizzazioni non governative, quali elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine. A partire dal 2018 la Slovenia ha adottato per la prima volta due importanti strumenti giuridici: un piano strategico per favorire lo sviluppo delle associazioni – il *National Strategy for the Development of the Non-Governmental Sector and Volunteering until 2023* –¹⁵⁹ e la legislazione di settore finalizzata a disciplinare in modo standardizzato lo *status*, i diritti e gli obblighi di tali soggetti – il c.d. *Act On Non Governmental Organisations* (di seguito anche: *NGO Act*).¹⁶⁰

Perché sia riconosciuto lo *status* di ONG, un'associazione deve possedere, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato *NGO Act*, i seguenti requisiti: avere la personalità giuridica secondo il diritto sloveno; non svolgere attività commerciale; non avere scopo di lucro; essere un soggetto indipendente; non essere un partito politico, una chiesa, una comunità religiosa o un sindacato.¹⁶¹

Le organizzazioni non governative registrate in Slovenia sono 27.813 alla data del 30 giugno 2021.¹⁶²

Nonostante la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul ruolo e l'azione delle ONG, in concreto l'attività di tali enti è ostacolata da atteggiamenti non amichevoli, talora anche da parte del governo sloveno. In particolare, stando alle informazioni riportate dal portale di informazione RTVSlo, i ministri del partito di governo SDS avrebbero ostacolato singole ONG, specie quelle attive nei settori dei diritti umani e della migrazione, tagliando finanziamenti ovvero impedendo loro di prorogare i loro contratti di locazione di locali di beni immobili pubblici.¹⁶³ Lo scorso dicembre 2020 è stata bloccata una proposta della SDS, inserita in un disegno di legge relativo al contenimento del COVID-19, volta ad eliminare il finanziamento pubblico diretto alle ONG.¹⁶⁴ In effetti, anche il Commissario europeo per i diritti umani non ha mancato di evidenziare nel *Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia* del 4 giugno 2021 come tra il 2020 e il 2021 le ONG siano state oggetto da parte dei membri del governo di un reiterato attacco denigratorio finalizzato a sminuire il loro operato, dipingendole come nemici dell'interesse comune e “parassiti che sperperano il denaro pubblico”.¹⁶⁵

Esistono in Slovenia diverse ONG impegnate nel campo della protezione delle persone migranti. Tra queste, il *Pravno-informacijski center (PIC)* opera come centro di consulenza legale professionale rivolto prevalentemente alle ONG, ma anche direttamente agli individui e ai gruppi vulnerabili, per la protezione dei diritti umani e la gestione e il sostegno di gruppi vulnerabili, migranti, richiedenti

¹⁵⁸ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 42.

¹⁵⁹ Government of the Republic of Slovenia, [National Strategy for the Development of the Non-Governmental Sector and Volunteering until 2023](#), ultimo accesso 24 settembre 2021.

¹⁶⁰ Gov.si, [Non-governmental organisations](#), ultimo accesso 24 settembre 2021.

¹⁶¹ Gov.si, [Act on Non Governmental Organisations \(ZNOrg\)](#), art. 2, ultimo accesso 23 novembre 2021.

¹⁶² CNVOS.si, National ONG umbrella network, [The number of NGOs](#), ultimo accesso 22 luglio 2021.

¹⁶³ [RTVSLO](#), 21 dicembre 2020, ultimo accesso 29 giugno 2021.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ Council of Europe Commissioner for Human Rights, [Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia](#), par. 14-15, p. 3 che, in particolare quanto alla terminologia riportata tra virgolette, si riferisce a CIVICUS, [Slovenia: the government has taken advantage of the pandemic to restrict protest](#), 26 febbraio 2021.

asilo e soggetti con disabilità.¹⁶⁶ Infatti, in accordo con quanto previsto dall'articolo 5 dell'IPA, alle persone migranti richiedenti asilo sono fornite informazioni sui loro diritti e sulla procedura d'asilo; tali informazioni vengono fornite proprio da referenti del PIC, durante la sessione informativa che precede la presentazione della domanda d'asilo o successivamente durante la procedura.¹⁶⁷

Inoltre, è attivo anche il *Border Violence Monitoring Network* (BVMN), una rete indipendente di ONG e associazioni con sede principalmente nelle regioni balcaniche e in Grecia, che monitora le violazioni dei diritti umani lungo le frontiere esterne dell'Unione europea e si batte per porre fine alla violenza contro le persone in movimento. BVMN è stata creata nel 2016 quando diverse ONG si sono rese conto dell'esistenza di respingimenti violenti di persone richiedenti asilo nei Balcani e in Grecia e hanno iniziato a documentare tali casi. La rete ha sviluppato un quadro comune per la registrazione delle testimonianze che, dopo essere passate attraverso un processo di *fact-checking*, sono pubblicate sul sito web. Questi rapporti sui casi includono riferimenti a fatti concreti, immagini e documenti medici che forniscono prove delle violenze subite dai migranti, nonché descrizioni dettagliate degli incidenti occorsi alle persone migranti. BVMN pubblica mensilmente dei rapporti che riguardano i respingimenti lungo la rotta greca e balcanica. Ogni rapporto analizza in dettaglio i respingimenti in specifiche aree geografiche, focalizzandosi sulle violenze, sull'uso eccessivo della forza e sui casi di tortura. Tutti i rapporti sono liberamente accessibili. Le testimonianze e i rapporti servono come base per lo sforzo di *advocacy* della Rete a livello europeo, dove BVMN si impegna, tra l'altro, in incontri con parlamentari europei al fine di denunciare le violazioni dei diritti umani alle frontiere e promuovere una migliore gestione dei flussi migratori, nel totale rispetto dei diritti umani. Nel lavoro di supporto umanitario alle persone in movimento in diverse località in Serbia, Bosnia-Erzegovina, Grecia e Slovenia, i volontari delle organizzazioni della società civile hanno iniziato a notare e a denunciare gli effetti dei respingimenti e, sempre più spesso, della violenza fisica perpetrata contro le persone migranti.¹⁶⁸

8. Media

La libertà di espressione e d'informazione è garantita dalla *Costituzione* e il pluralismo dei media è protetto dalla legislazione di settore,¹⁶⁹ in particolare dal *Mass Media Act*.¹⁷⁰ Nonostante il dettato normativo di rango primario e secondario garantisca le suddette libertà, tuttavia esse non sono sempre effettivamente rispettate, risultando ostacolate da una serie di problematiche quali l'insufficienza di risorse umane, l'assenza di protezione contro le interferenze politiche e l'assenza di una legge sul conflitto di interessi (tra soggetti politici e soggetti proprietari dei media), la poca trasparenza sulla proprietà dei media, la mancanza di una regolamentazione sulla pubblicità e sulla protezione dei giornalisti.¹⁷¹

La Slovenia, pur mantenendo una discreta posizione a livello globale è, infatti, scesa dal 32° al 36° posto tra il 2020 e il 2021 nel *World Press Freedom Index* stilato da *Reporter Senza Frontiere*,¹⁷² che ha evidenziato come nel 2020 sia stato intrapreso un "percorso pericoloso per la libertà dei media",¹⁷³ così come altresì ampiamente documentato dal recente *Memorandum on freedom of expression and*

¹⁶⁶ Legal-Informational Centre for NGOs, [Legal centre for the protection of human rights and environment](#), ultimo accesso 22 luglio 2021.

¹⁶⁷ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2019, p. 61.

¹⁶⁸ Border Violence Monitoring Network, [Monthly Reports](#) e [Special Reports](#), ultimo accesso 22 luglio 2021.

¹⁶⁹ [Costituzione della Repubblica di Slovenia](#), art. 39.

¹⁷⁰ [The Mass Media Act](#) (Zmed), 11 maggio 2001.

¹⁷¹ O. Marzocchi (with supporting research by K. Karpinska), *requested by the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, for the Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group*, [The situation of Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in Slovenia](#), 25 marzo 2021, pp. 7-24.

¹⁷² Reporters Without Borders, [2021 World Press Freedom Index](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

¹⁷³ Reporters Without Borders, [Slovenia](#), *Dangerous path for press freedom*, ultimo accesso 2 ottobre 2021.

media freedom in Slovenia del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.¹⁷⁴ Inoltre, anche dal Capitolo dedicato alla Slovenia contenuto nella *Relazione sullo Stato di Diritto* della Commissione europea (2021) risulta chiaramente che la situazione sia deteriorata.¹⁷⁵

Secondo i dati riportati nell'analisi dettagliata richiesta dal *Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group* della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo, alla data del 20 marzo 2020, in Slovenia operavano 98 radio e 94 canali televisivi.¹⁷⁶ Una delle minacce più gravi al pluralismo mediatico sarebbe rappresentata dalla scarsa trasparenza e dalla concentrazione di proprietà dei mezzi di comunicazione. Come emerge dall'Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2021, l'indicatore sulla trasparenza circa la proprietà dei media attesta un rischio medio del 59%: nonostante, infatti, il *Mass Media Act* preveda che l'operatività dei media sia subordinata all'iscrizione in un apposito registro pubblico, detto registro non mostra spesso un quadro completo, per cui talvolta i vertici possono rimanere comunque sconosciuti.¹⁷⁷ Il *Mass Media Act* (e in particolare le disposizioni contenute nella sezione n. 9) è anche intervenuto sulla protezione del pluralismo e della diversità dei media prevedendo una serie di restrizioni quantitative e qualitative sulle quote delle acquisizioni dei media: non è possibile, infatti, avere un controllo superiore al 30% della copertura nazionale di tutti i servizi di programmi televisivi così come i proprietari di stazioni radio non possono possedere stazioni televisive, e viceversa e il proprietario di una radio o di un canale televisivo non può controllare più del 20% delle azioni o dei diritti di voto di un quotidiano e viceversa. Sono previste, altresì, restrizioni specifiche sulla proprietà per le agenzie pubblicitarie, che non possono possedere o controllare più del 20% delle azioni o dei diritti di voto di un canale radio o televisivo.¹⁷⁸

Un ulteriore rilevante profilo in materia di indipendenza e pluralismo dei media è rappresentato dall'influenza che la politica esercita sui giornalisti e sulle giornaliste e sugli enti del settore nonché sull'assenza di una legislazione sul conflitto di interesse.¹⁷⁹ Per esempio, diversi membri del partito di destra (*Slovenska demokratska stranka*, SDS) detengono quote della stazione televisiva Nova24TV e di riviste cartacee e online (*Reporter*, *Demokracija*). Inoltre, una delle principali stazioni televisive, *Planet TV*, annovera tra i proprietari degli ungheresi molto vicini al governo Orban.¹⁸⁰

Peraltro, il suddetto Osservatorio per il pluralismo dei media (MPM) 2021 ha valutato a medio rischio (49%) l'indipendenza e l'efficienza dell'autorità competente per i media,¹⁸¹ ossia l'*Agency for Communication Networks and Services*. Al riguardo, la Commissione europea ha palesato perplessità

¹⁷⁴ Council of Europe, [Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia](#), ultimo accesso 2 ottobre 2021.

¹⁷⁵ Commissione europea, *Relazione sullo Stato di diritto 2021 - Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Slovenia*, SWD(2021) 726 final, 20 luglio 2021.

¹⁷⁶ O. Marzocchi (with supporting research by K. Karpinska), *requested by the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, for the Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group*, [The situation of Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in Slovenia](#), 25 marzo 2021, p. 7.

¹⁷⁷ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2021, *Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the year 2020*, [Country report: Slovenia](#), Marko Milosavljevic, Romana Biljak Gerjevic, 2021, pp. 12-13.

¹⁷⁸ O. Marzocchi (with supporting research by K. Karpinska), *requested by the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, for the Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group*, [The situation of Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in Slovenia](#), 25 marzo 2021, pp. 7-8.

¹⁷⁹ Ibidem, pp. 9-10.

¹⁸⁰ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2021, [Country report: Slovenia](#), p. 6. Cfr. [The situation of Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in Slovenia](#), p. 7, nota 16, e p. 10.

¹⁸¹ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2021, [Country report: Slovenia](#), p. 11.

quanto alle risorse concesse all'Agenzia per svolgere a pieno i compiti affidati, cosa che ne minerebbe l'efficienza e l'indipendenza.¹⁸²

La professione giornalistica è libera; i giornalisti sono rappresentati da tre diverse associazioni professionali di settore che agiscono con il fine di assicurare l'indipendenza editoriale nei confronti della proprietà dei mezzi di informazione. Negli ultimi anni – dall'inizio della pandemia di COVID-19 in particolare –¹⁸³ le condizioni di lavoro dei giornalisti si sono aggravate sempre più: i contratti sono precari, brevi e mal retribuiti, sono frequenti le aggressioni fisiche e verbali nei confronti della categoria,¹⁸⁴ così come sono frequenti anche le minacce (di solito anonime) via e-mail e commenti degradanti/ironici sui social media anche da parte di esponenti politici, che esprimono commenti negativi alcuni dei quali inquadrabili come *hate speech*.¹⁸⁵

Dal citato *Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia* emerge che le giornaliste sono peraltro vittime di abusi, di insulti connessi alla sfera sessuale e di attacchi personali.¹⁸⁶

Durante la prima ondata della pandemia di Covid 19, è emerso che i giornalisti e le giornaliste hanno riscontrato non solo notevoli ritardi ma anche difficoltà, e talvolta l'impossibilità, di accesso alle informazioni richieste alle pubbliche autorità;¹⁸⁷ è emersa una costante disapplicazione e sospensione della disciplina FOIA (*Freedom of Information Act*).¹⁸⁸

Inoltre, nel novembre 2021 è stato pubblicato il *Mission Report* della delegazione della Commissione LIBE del Parlamento europeo relativo ad una missione in Slovenia volta a fare il punto sugli ultimi sviluppi dello Stato membro quanto alla situazione relativa a Stato di diritto e diritti fondamentali, compresi libertà e pluralismo dei media.¹⁸⁹ Esso riporta che dall'incontro con esponenti del giornalismo e organizzazioni per la libertà di stampa è emersa l'esigenza per un aggiornamento della legislazione esistente sui media, al fine di garantire una maggiore trasparenza rispetto ai finanziamenti dei media nonché salvaguardie rispetto a interferenze politiche. Inoltre, i soggetti partecipanti lamentavano i sempre più frequenti attacchi mossi contro giornalisti e giornaliste,

¹⁸² Commissione europea, *Relazione sullo Stato di diritto 2021 - Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Slovenia*, par. III.

¹⁸³ European Parliament, *Draft the Impact of Coronavirus Measures on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights in the EU*, 17 marzo 2021; Council of Europe, *Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists*, cfr. "Alerts", ultimo accesso 12 giugno 2021.

¹⁸⁴ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2020, *Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019*, *Country report: Slovenia*, Marko Milosavljevic, Romana Biljak Gerjevic, 2020, p. 10. Il trend è confermato dall'aggiornamento per l'anno 2020, *Country report: Slovenia*, 2021, p. 11.

¹⁸⁵ Esemplificativo è il comunicato stampa, pubblicato sul sito web del governo, dell'11 maggio 2020, nel quale il primo ministro sloveno Janša ha parlato di "guerra con i media", *War with the media*, ultimo accesso 12 giugno 2021. Il comunicato è stato aspramente criticato dal CoE, *Prime Minister Janez Janša Denigrates Journalists*, ultimo accesso 2 ottobre 2021. Per la replica del governo sul tema si veda: *Reply PM Jansa Denigrates Journalists*, ultimo accesso 2 ottobre 2021.

¹⁸⁶ CoE, *Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia*, par. 46, ultimo accesso 12 giugno 2021. Peraltro, quanto a tale Memorandum, segnala che il 6 giugno 2021, il primo ministro Janša ha pubblicato sulla piattaforma Twitter un commento sul memorandum, dichiarando che la Commissaria per i diritti umani del CoE, Dunja Mijatovic, è parte di un network di fake news: Council of Europe, *Prime Minister Janša Attempts to Discredit Commissioner for Human Rights Dunja Mijatovic's Report on Media Freedom in Slovenia*, n. 110/2021, ultimo accesso 12 giugno 2021.

¹⁸⁷ CoE, *Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia*, par. 53.

¹⁸⁸ International Press Institute, *Access denied: FOI deadlines extended or suspended across Europe*, ultimo accesso 12 giugno 2021.

¹⁸⁹ Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), *MISSION REPORT following the LIBE ad hoc delegation to Slovenia*, Ljubljana, 17 novembre 2021.

l'incitamento all'odio e l'uso improprio di piattaforme social, anche da parte dei rappresentanti del governo.¹⁹⁰

La legge non è abbastanza precisa e adeguata rispetto alle esigenze di accesso ai contenuti mediatici per le persone con disabilità. A differenza dei media del servizio pubblico – che, in diverse fasce orarie, è obbligato dalla legge a prevedere sottotitoli e descrizioni sonore – i canali media privati non si impegnano per garantire la fruizione del servizio a soggetti con disabilità.¹⁹¹ Inoltre, nell'ultimo biennio si è registrato un aumento degli episodi di *hate speech*, in particolare su internet, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili quali persone migranti, minoranze etniche, comunità LGBTI.¹⁹²

La complessiva situazione dei media sloveni può pertanto dirsi peggiorata, specie comparando i risultati delle ricerche svolte negli ultimi anni dell'*Osservatorio del pluralismo dei media* (*Media Pluralism Monitor*, MPM 2020 e 2021). Tenendo conto delle quattro macro-aree (protezione di base,¹⁹³ pluralismo del mercato,¹⁹⁴ indipendenza politica,¹⁹⁵ inclusività sociale¹⁹⁶) prese a riferimento nei monitoraggi effettuati per valutare il pluralismo e il livello di protezione dei media in Europa, è possibile rilevare che: solo l'area relativa alla protezione di base mantiene un rischio medio (pur aumentandolo, dal 41% del 2018-2019 al 48% del 2020); tutte le altre aree presentano ora un alto rischio (l'area relativa al pluralismo di mercato vede un aumento del rischio dal 67% al 76%; quella sull'indipendenza politica, dal 69% al 73%; quella sull'inclusività sociale, dal 65% al 70%).¹⁹⁷

¹⁹⁰ Ibidem, p. 6.

¹⁹¹ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM) 2020, [Country report: Slovenia](#), p. 15.

¹⁹² European Commission against Racism and Intolerance, [Fifth report on Slovenia](#), 5 giugno 2019; The Peace Institute, [Hateful narratives in online media and online communications in Slovenia](#), 4 dicembre 2020; cfr. del [Memorandum on freedom of expression and media freedom in Slovenia](#), par. 11, ultimo accesso 2 ottobre 2021.

¹⁹³ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM), [Country report: Slovenia](#), 2020, pp. 9-10; cfr. [Country report: Slovenia](#), 2021, pp. 9-12. Gli indicatori di protezione di base misurano una serie di potenziali aree di rischio, tra cui l'esistenza e l'efficacia di norme sulla libertà di espressione e il diritto all'informazione; lo status dei giornalisti nel paese, compresa la loro protezione e capacità di lavorare; l'indipendenza e l'efficacia degli organismi nazionali di regolamentazione che hanno la competenza di regolare il settore dei media, la portata dei media tradizionali e l'accesso a Internet.

¹⁹⁴ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM), [Country report: Slovenia](#), 2020, pp. 10-12; cfr. [Country report: Slovenia](#), 2021, pp. 12-14. Gli indicatori di pluralismo del mercato esaminano l'esistenza e l'efficacia delle disposizioni sulla trasparenza della proprietà dei media e l'esistenza e l'efficacia della regolamentazione o dell'autoregolamentazione contro l'influenza commerciale e del proprietario sul contenuto editoriale.

¹⁹⁵ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM), [Country report: Slovenia](#), 2020, pp. 12-14; cfr. [Country report: Slovenia](#), 2021, cit., pp. 14-16. Gli indicatori di indipendenza politica valutano l'esistenza e l'efficacia delle norme di salvaguardia e di autoregolamentazione contro le influenze politiche sulla produzione, distribuzione e accesso alle notizie.

¹⁹⁶ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM), [Country report: Slovenia](#), 2020, pp. 16-18; cfr. [Country report: Slovenia](#), 2021, pp. 12-14. Gli indicatori di inclusività sociale riguardano l'accesso ai media da parte di vari gruppi della società. Gli indicatori valutano le garanzie normative e politiche per i media comunitari, e per l'accesso ai media da parte di minoranze, comunità locali e regionali, donne e persone con disabilità. Oltre all'accesso ai media da parte di gruppi specifici, l'alfabetizzazione mediatica è importante per lo stato del pluralismo dei media. L'area dell'inclusività sociale esamina quindi anche l'ambiente del paese, così come le competenze digitali dell'intera popolazione.

¹⁹⁷ Osservatorio del pluralismo dei media (*Media Pluralism Monitor*, MPM), [Country report: Slovenia](#), 2020, pp. 8-16; [Country report: Slovenia](#), 2021, pp. 8-18.

ACCESSO AL TERRITORIO

1. Quadro giuridico di riferimento

Oltre agli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di asilo e diritti umani,¹⁹⁸ la Slovenia è tenuta a rispettare i parametri fissati dal diritto dell'UE per la definizione delle condizioni di accesso al territorio e per lo svolgimento delle attività di gestione delle frontiere.

Tra le fonti interne slovene, i principali atti legislativi che delineano il regime giuridico applicabile a chi arriva alla frontiera sono la *Legge sugli stranieri* e la *Legge sul controllo delle frontiere statali*.

Quanto alla *Legge sugli stranieri*,¹⁹⁹ essa è stata modificata di recente, il 30 marzo 2021, con la *Legge che modifica e completa la legge sugli stranieri* (No.57/21), entrata in vigore il 27 aprile 2021.²⁰⁰ La *Legge sugli stranieri* determina le condizioni e le modalità di ingresso dei soggetti stranieri sul territorio nazionale e disciplina l'attuazione, tra gli altri, del Regolamento (UE) 2016/399 (c.d. Codice frontiere Schengen).²⁰¹ La Slovenia è membro dello spazio Schengen dal 2007, quindi l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone è regolato dal regime comune istituito dal Codice frontiere Schengen.

Quanto alla *Legge sul controllo delle frontiere statali* del 22 giugno 2007, entrata in vigore il 21 luglio 2007, essa determina l'organizzazione e le modalità del controllo delle frontiere.²⁰² la c.d. procedura preliminare.

Da ultimo, rilevano gli accordi bilaterali firmati tra la Slovenia e l'Italia, da una parte, e la Slovenia e la Croazia, dall'altra. Questi accordi internazionali, anteriori rispetto alle norme comunitarie, contengono norme finalizzate alle riammissioni "senza formalità" delle persone alle frontiere degli Stati firmatari (v. più approfonditamente par. su [Gli accordi bilaterali di riammissione](#)), come segue.

1.1. La Legge sugli stranieri

A seguito dei movimenti migratori che hanno investito l'Europa nel 2015-2016, l'ordinamento giuridico sloveno in materia di asilo e immigrazione ha subito complesse riforme. Circa 500.000 persone sono, infatti, transitate attraverso il territorio sloveno, di cui meno di 200 hanno richiesto protezione internazionale in Slovenia.²⁰³ A partire dal 2016 si sono susseguite proposte di emendamento alla *Legge sugli stranieri*. Fonti oggettive, affidabili e multi-livello attestano come i cambiamenti susseguitisi negli anni abbiano progressivamente ristretto l'accesso alle procedure per le persone richiedenti asilo, come segue.

La prima riforma risale al 2017. A seguito di tale intervento, gli artt. 10(a) e 10(b) della *Legge sugli stranieri* consentivano, a fronte di una "mutata situazione migratoria", di chiudere le frontiere sulla base di una valutazione condotta dal Ministero degli interni.²⁰⁴ Secondo l'UNHCR²⁰⁵ e Amnesty

¹⁹⁸ [Convenzione di Ginevra](#), 28 luglio 1951. V. anche inter alia ICCPR, CAT, CEDU.

¹⁹⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *Foreigners Act*/SI: [Zakon o tujcih](#) (ZTuj-2), ultimo accesso 11 maggio 2021.

²⁰⁰ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih \(ZTuj-2F\) št.57/21](#), 12 aprile 2021.

²⁰¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, [Regolamento \(UE\) 2016/399](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

²⁰² Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o nadzoru državne meje](#) (ZNDM-2), ultimo accesso 11 maggio 2021.

²⁰³ Saša Zagorc, Neža Kogovšek Salamon, Slovenia: [Amendments to the Aliens Act Enable the State to Activate Closure of the Border for Asylum Seekers](#), in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 30 marzo 2017.

²⁰⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih \(ZTuj-2D\) št. 5/17](#), 3 febbraio 2017.

²⁰⁵ UNHCR, [UNHCR: Changes to the Aliens Act would jeopardize the right to asylum](#), 27 gennaio 2017.

International²⁰⁶ tali modifiche compromettevano il diritto di asilo. Nel 2019, a seguito di una richiesta dell'Ombudsman sloveno, la Corte costituzionale slovena si è pronunciata sulla costituzionalità degli artt. 10(a) e 10(b). In tale occasione la Corte, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della CdGUE, ha abrogato parte dell'art. 10(b) della *Legge sugli stranieri*, data l'incompatibilità con il diritto internazionale, oltre che con la Costituzione slovena.²⁰⁷

La seconda riforma è del 30 marzo 2021,²⁰⁸ entrata in vigore ad aprile 2021. Nonostante la menzionata pronuncia della Corte costituzionale, gli attuali artt. 10(a) e 10(b) della *Legge sugli stranieri* consentono di chiudere le frontiere slovene in caso di "complessa crisi migratoria" per un periodo di sei mesi rinnovabile.²⁰⁹ Il Ministro degli interni Ales Hojs ha dichiarato che l'emendamento ora approvato è conforme alla pronuncia della Corte costituzionale nel 2019.²¹⁰

Le nuove norme prevedono quanto segue. Ai sensi dell'art. 10(a),²¹¹ il Ministero degli interni monitora i flussi migratori e valuta, in base a criteri di proporzionalità e necessità, se proporre al governo di chiudere le frontiere, per un periodo massimo di sei mesi, a fronte di una "complessa crisi migratoria". Nella proposta inviata al governo, il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 10(a)(4), deve valutare la "crisi" a fronte del suo impatto sui diritti sociali costituzionalmente tutelati, sull'effettivo funzionamento dello Stato di diritto e dello Stato sociale, sull'ordine pubblico e la sicurezza, sul funzionamento efficiente dell'economia, e sulla protezione della salute e della vita della popolazione. ECRE rileva che questi criteri restano vaghi.²¹² A sua volta, il governo deve inviare una proposta motivata all'Assemblea nazionale che adotta una decisione a maggioranza dei suoi membri, come previsto dall'art. 10(a)(3).

Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 10(a), alla polizia sono assegnati: il potere di rifiutare l'ingresso in frontiera ai soggetti stranieri e di accompagnare alla frontiera i soggetti stranieri entrati irregolarmente in Slovenia dopo la dichiarazione della suddetta crisi (art. 10(b)(1));²¹³ la competenza a valutare la domanda di protezione internazionale, che *inter alia* include la competenza stabilire se il respingimento è in violazione del principio di *non-refoulement* e se il soggetto straniero è un minore non accompagnato in base al suo aspetto fisico o altre circostanze, quali il suo comportamento (v. par. [Quadro giuridico di riferimento](#)).²¹⁴

Come riportato da RTV Slovenia,²¹⁵ Amnesty International e Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) hanno criticato tali norme. Secondo il PIC,²¹⁶ membro sloveno di ECRE, esse non sono conformi alla Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, al diritto dell'UE e alla stessa Costituzione slovena. Il PIC ha inoltre criticato il potere discrezionale affidato alla polizia di frontiera. Il PIC, infatti, sostiene che l'obiettivo della riforma del 2021 è quello di offrire un fondamento

²⁰⁶ Amnesty international, [Slovenia: Amendments to Aliens Act denies protection to refugees](#), 26 gennaio 2017.

²⁰⁷ Corte costituzionale, [Decisione No. U-I-59/17](#), 18 settembre 2019.

²⁰⁸ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih \(ZTuj-2F\) Št.57/21](#), 12 aprile 2021.

²⁰⁹ ECRE, [Slovenia: National Assembly Approves Legislation Eroding the Rights of Asylum Seekers](#), 2 aprile 2021; v. anche AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, pp. 18-19.

²¹⁰ MMC, [Zakona o tujcih in mednarodni zaščiti: Nevladniki opozarjajo na pretirano zaostrovanje](#), 9 marzo 2021.

²¹¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *Foreigners Act/SI: Zakon o tujcih* (ZTuj-2), ultimo accesso 11 maggio 2021.

²¹² ECRE, [Slovenia: National Assembly Approves Legislation Eroding the Rights of Asylum Seekers](#), 2 aprile 2021.

²¹³ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *Foreigners Act/SI: Zakon o tujcih* (ZTuj-2), ultimo accesso 11 maggio 2021.

²¹⁴ ECRE, [Slovenia: National Assembly Approves Legislation Eroding the Rights of Asylum Seekers](#), 2 aprile 2021. v. anche AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, pp. 18-19.

²¹⁵ RTV Slovenia, [Zakona o tujcih in mednarodni zaščiti: Nevladniki opozarjajo na pretirano zaostrovanje](#), 9 marzo 2021.

²¹⁶ IT: Centro d'informazione giuridica delle ONG (EN: [Legal-Informational Centre for NGOs](#)), sito web: <http://pic.si>.

giuridico alla prassi delle riammissioni informali (v. par. [La prassi delle c.d. “riammissioni informali” e dei c.d. respingimenti “a catena”](#)).²¹⁷

1.2. La Legge sul controllo delle frontiere statali: la c.d. “procedura preliminare”

L’art. 3 della *Legge sul controllo delle frontiere statali* definisce il termine “frontiera” e attribuisce lo status di valico di frontiera alle zone di attraversamento dei confini, cui si applica quanto previsto dal diritto dell’UE.²¹⁸

Il controllo delle frontiere di Stato rientra tra i compiti della polizia,²¹⁹ la quale può utilizzare dispositivi tecnici fotografici e audiovisivi per l’identificazione di persone e oggetti, installare recinzioni di sicurezza o altri strumenti alternativi per prevenire gli ingressi illegali nel paese.²²⁰

L’ordinamento sloveno prevede la c.d. “procedura preliminare”.²²¹ Tale procedura regola la fase successiva all’ingresso di un soggetto straniero nel territorio dello Stato sloveno, ma precedente alla presentazione della richiesta di protezione internazionale; essa consiste in verifiche poste in essere dalla polizia, ossia l’identificazione del soggetto straniero e l’individuazione del suo tragitto. Nella procedura preliminare, il soggetto straniero che fa ingresso sul territorio sloveno e che ha intenzione di richiedere protezione internazionale può dichiarare tale intenzione ad un’autorità statale o ad un organo delle comunità locali autonome (v. par. [La procedura di riconoscimento della protezione internazionale](#)).²²² Nel corso della procedura preliminare è previsto il diritto ad un interprete.²²³

Quanto all’identificazione, la legge prevede che gli agenti di polizia richiedano alla persona fermata di fornire un documento di riconoscimento.²²⁴ Se, però, non è possibile stabilirne con certezza l’identità, se vi sono dubbi circa l’autenticità del documento fornito o se l’individuo non lo possiede, è possibile condurre un colloquio per assumere ulteriori informazioni rilevanti.²²⁵ Possono essere utilizzati dati presenti in registri ufficiali e archivi documentali, secondo quanto previsto dalla Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia.²²⁶ È previsto che possa essere lo straniero a fornire un mezzo, purché sicuro e ragionevole, per facilitarne l’identificazione.²²⁷ Se ciononostante non è possibile identificarlo, la persona migrante è condotta presso una stazione di polizia dove viene avviata la procedura di identificazione.²²⁸ Essa prevede la consultazione di dati raccolti dalla polizia e da autorità amministrative e di informazioni presenti in altri archivi cui le forze dell’ordine hanno accesso in virtù della *Legge sulle funzioni e poteri di polizia*. È possibile anche che venga effettuato un tampone della mucosa orale ai fini dell’identificazione.²²⁹ Quest’ultima può anche essere effettuata mediante fotografie.²³⁰ Una volta identificata la persona, è previsto che gli agenti di polizia ne rilevino i dati dattiloscopici e la fotosegnalino. È possibile registrarne la descrizione personale.²³¹ La legge²³² attribuisce agli agenti di polizia la facoltà di verificare i dati personali della persona nei database gestiti dal Ministro degli interni e in altri database cui la polizia ha accesso ai sensi della normativa

²¹⁷ ECRE, *Slovenia: National Assembly Approves Legislation Eroding the Rights of Asylum Seekers*, 2 aprile 2021.

²¹⁸ *Legge sul controllo delle frontiere statali*, art. 3(1)-(3).

²¹⁹ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 4(1).

²²⁰ *Legge sul controllo delle frontiere statali*, art. 8(1).

²²¹ *Legge sulla protezione internazionale*, artt. 42-43.

²²² *Legge sulla protezione internazionale*, art. 36(1).

²²³ *Legge sulla protezione internazionale*, art. 6.

²²⁴ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, artt. 40-41.

²²⁵ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 41(3).

²²⁶ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 41(3).

²²⁷ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 41(3).

²²⁸ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, artt. 41(4), 42.

²²⁹ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 42(1).

²³⁰ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 46.

²³¹ *Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia*, art. 41(5).

²³² *Legge sul controllo delle frontiere statali*, art. 35a(3).

europea o di accordi internazionali. Il Regolamento (CE) 2725/2000 stabilisce comunque che i dati della persona migrante siano trasmessi all'unità centrale dell'Eurodac, dove vengono conservati.²³³ La polizia può controllare i beni in possesso dell'individuo e quest'ultimo può essere trattenuto per il tempo necessario, ma comunque per non più di 48 ore.²³⁴

Quanto alla ricostruzione del tragitto percorso dalla persona migrante fino all'ingresso in Slovenia, è previsto che ciò avvenga nel corso di un colloquio,²³⁵ durante cui la persona migrante può esprimere l'intenzione di richiedere protezione internazionale (ciò può anche avvenire una volta che questi sia stato trasferito presso il centro di detenzione di Postonja).²³⁶ Le dichiarazioni rilasciate dalla persona migrante in tale sede vengono successivamente utilizzate nella procedura di asilo al fine di accertare la credibilità della persona richiedente.²³⁷ Secondo ECRE, durante tale fase spesso non sono presenti interpreti, pertanto le dichiarazioni raccolte dalla polizia non sono correttamente tradotte. Ciò può determinare contraddizioni tra le affermazioni della persona richiedente nella procedura preliminare e quelle raccolte nel corso della procedura di asilo. ECRE, al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza, suggerisce di introdurre un sistema di monitoraggio della procedura preliminare, ad esempio tramite la registrazione di quanto avviene²³⁸ (v. più avanti par. [Diniego del diritto a un interprete](#)).

Al termine della procedura preliminare, è previsto che la polizia compili un [modulo](#) che contiene le informazioni raccolte sulla persona migrante (inclusa l'identità e il tragitto).²³⁹ Tale documento è parte integrante della c.d. scheda di registrazione. La persona migrante può esprimere l'intenzione di richiedere protezione internazionale o alla polizia o al centro di detenzione. Nel primo caso è la polizia ad essere competente per la compilazione della scheda,²⁴⁰ nel secondo caso tale competenza è del centro di detenzione che provvederà tempestivamente a dare la comunicazione al Migration Directorate e a fornire alla persona migrante copia della scheda di registrazione.²⁴¹ La scheda di registrazione è quel documento che comprende, oltre al modulo citato, anche: la dichiarazione della persona migrante di voler richiedere protezione internazionale; il documento, controfirmato dalla persona migrante, dall'interprete e dall'autorità redigente, che attesta l'eventuale rifiuto del soggetto a rilasciare motivazioni circa l'intenzione di richiedere la protezione internazionale; un certificato che elenca i documenti presentati dalla persona migrante, ex [Annesso 2](#) e [Annesso 3](#) della legge;²⁴² documenti che confermino l'identità del soggetto; altre prove rilevanti (ad es. biglietti ferroviari, schede telefoniche, ecc.).²⁴³

Secondo il rapporto AIDA (Asylum Information Database), conclusa la procedura preliminare non è rilasciato alla persona migrante alcun documento che attesti l'intenzione espressa dalla persona migrante alla polizia di presentare richiesta di protezione internazionale.²⁴⁴ Inoltre, non è prescritto

²³³ [Regolamento \(CE\) N. 2725/2000](#), artt. 4-10.

²³⁴ [Legge sul controllo delle frontiere statali](#), art. 28(2).

²³⁵ [Legge sulle funzioni e sui poteri della polizia](#), art. 42(2).

²³⁶ Uradni List, [Rules on procedure with a foreign national expressing the intention to apply for international protection in the Republic of Slovenia and to the procedure for accepting an application for international protection](#), artt. 7(1)(2).

²³⁷ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 22, para. 5(1).

²³⁸ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), p. 23, para. 5(1).

²³⁹ [Legge sulla protezione internazionale](#), art. 42(2); Uradni List, [Rules on procedure with a foreign national expressing the intention to apply for international protection in the Republic of Slovenia and to the procedure for accepting an application for international protection](#), art. 3(4).

²⁴⁰ Uradni List, [Rules on procedure with a foreign national expressing the intention to apply for international protection in the Republic of Slovenia and to the procedure for accepting an application for international protection](#), art. 4(1).

²⁴¹ Ibidem, artt. 7(1)(2).

²⁴² Ibidem, art. 4.

²⁴³ Ibidem, art. 4.

²⁴⁴ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 23, para. 5.1.

un limite di tempo tra il momento in cui l'individuo esprime informalmente la volontà di richiedere asilo durante la c.d. "procedura preliminare" e la trasmissione da parte della polizia della domanda di protezione internazionale alle autorità competenti. Secondo quanto riportato da AIDA, in passato ciò non richiedeva più di un paio di giorni, mentre dal 2017 si sono allungati i tempi, arrivando fino ad una settimana. Questa tendenza si è registrata anche nel 2018, a causa dell'aumento del numero delle persone richiedenti protezione internazionale. Si stima che nel 2019 le persone richiedenti asilo abbiano aspettato fino a 15 giorni.²⁴⁵

Prima di accedere alla procedura di asilo, il soggetto è sottoposto ad ispezione sanitaria e a controlli medici.²⁴⁶

A causa della crisi pandemica in atto,²⁴⁷ sono in vigore misure restrittive agli spostamenti. In particolare, per chi proviene da paesi nella c.d. lista rossa – ossia, da Stati (o loro divisioni amministrative) in cui si registra una situazione epidemiologica instabile – è previsto un periodo di quarantena di 10 giorni. Coloro che non sono residenti in Slovenia, giunti alla frontiera o presso un posto di blocco, devono comunicare alla polizia l'indirizzo dell'alloggio presso cui trascorreranno il periodo di isolamento. Se non hanno un'abitazione presso cui recarsi e non sono disponibili strutture pubbliche, non è permesso loro di accedere nel territorio.²⁴⁸ Come ha affermato il governo sloveno, le persone migranti trascorrono il periodo di quarantena nel Centro per gli stranieri,²⁴⁹ che ha sede presso Veliki Otok 44 Z, Postojna.²⁵⁰

Sono espressamente previste deroghe all'obbligo di quarantena per l'ingresso in territorio sloveno. Ciò include il caso in cui un individuo giunga al confine per motivi di urgenza (rischio per la salute, la vita, la proprietà, o danno materiale o motivi di lavoro) o per chi riattraversi il confine dopo 12 ore dall'ingresso.²⁵¹

Recentemente, la Slovenia ha chiesto aiuto ai paesi UE per rafforzare la presenza di agenti di polizia, in particolare per un maggiore controllo del confine Slovenia-Croazia. Al momento in cui si scrive, hanno risposto positivamente alla richiesta Polonia, Estonia e Lituania, inviando complessivamente 21 agenti.²⁵² I colleghi europei giunti in Slovenia hanno poteri e obblighi ai sensi della normativa slovena.

Infine, anche l'Ombudsman, in occasione delle visite condotte nel 2020, ha rilevato criticità in tale procedura preliminare; v. più approfonditamente il par. su [L'Ombudsman sui diritti umani](#).

1.3. Gli accordi bilaterali di riammissione

Un accordo di riammissione è un "accordo ... che istituisce, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio del paese

²⁴⁵ Ibidem, p. 24.

²⁴⁶ [Legge sulla protezione internazionale](#), art. 42.

²⁴⁷ Ministero degli interni sloveno, [Crossing the state border during the coronavirus epidemic](#), 15 maggio 2021.

²⁴⁸ Uradni List, [1674. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 4561](#), 20 maggio 2021, art. 6(7).

²⁴⁹ Dipartimento Pubbliche Relazioni (Public Relations Division) del Ministero dell'Interno sloveno, email nella disponibilità della Clinica legale International Protection of Human Rights, 18 giugno 2021.

²⁵⁰ Ministero dell'Interno sloveno, [Aliens Centre](#), ultimo accesso 22 giugno 2021.

²⁵¹ Uradni List, [1674. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 4561](#), art. 7(1), punto 13.

²⁵² Ministero degli Interni, [Slovenian police officers to be assisted by 21 colleagues from other Member States](#), 10 maggio 2021.

terzo o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e per agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione".²⁵³

Ai fini del presente rapporto COI, rilevano gli accordi bilaterali conclusi tra la Slovenia e l'Italia, da un lato, e la Slovenia e la Croazia, dall'altro.

1.3.1. L'Accordo italo-sloveno

L'Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera è stato firmato a Roma il 3 settembre 1996. Tale Accordo bilaterale, anteriore alle norme comunitarie in materia di immigrazione, è stato stipulato al fine di "facilitare la riammissione delle persone alla frontiera comune tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana" (Preambolo).²⁵⁴ Il 27 maggio 1997 l'Assemblea Nazionale slovena ha ratificato l'Accordo con la legge n. 001-22-52/97, conformemente agli artt. 91 e 107 della Costituzione.²⁵⁵ Quanto all'Italia, l'Accordo è stato stipulato in forma semplificata. La dottrina costituzionalistica ha sollevato dubbi circa la compatibilità dell'Accordo italo-sloveno con il dettato dell'art. 80 della Costituzione italiana, nella misura in cui esso è utilizzato ai fini della riammissione informale delle persone migranti lungo la rotta balcanica.²⁵⁶

L'art. 2 dell'Accordo prevede che, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accolga sul proprio territorio i "cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di soggiorno" sul territorio dello Stato richiedente, quando costoro abbiano risieduto o transitato attraverso lo Stato richiesto.²⁵⁷ Ai sensi dell'art. 3(d) la riammissione non opera rispetto ai cittadini degli Stati terzi cui è stato riconosciuto "lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951".²⁵⁸ Secondo ASGI, tale disposizione, che si riferisce alle persone *titolari* di protezione internazionale, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche le *persone richiedenti* protezione internazionale.²⁵⁹ L'art. 4 stabilisce che lo Stato richiedente deve riammettere nel suo territorio coloro che, a seguito degli accertamenti effettuati dallo Stato richiesto, non ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 3.²⁶⁰

La procedura di riammissione è disciplinata dagli artt. 5 e 6.

A norma dell'art. 5, le riammissioni sono di competenza dei Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti. Dopo aver esaminato la domanda di riammissione, lo Stato richiesto deve comunicare per

²⁵³ European Migration Network, [Accordo di riammissione](#), 1 giugno 2020. In dottrina v. Chiara Favilli, [Nel mondo dei "non-accordi". Protetti sì, purché altrove](#), in *Questione giustizia*, 2020.

²⁵⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike](#) (Št. 001-22-52/97), 4 giugno 1997, Preambolo.

²⁵⁵ Ibidem.

²⁵⁶ Elisa Olivito, [Accordi in forma \(semi\)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione](#), in *Questione giustizia*, 5 febbraio 2019; v. anche Valentina Pupo, [Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in tema di accordi internazionali in forma semplificata](#), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2019.

²⁵⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike](#) (Št. 001-22-52/97), 4 giugno 1997, art. 2(2).

²⁵⁸ Inoltre l'obbligo di riammissione ex art. 2 non sussiste per i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con la Parte contraente richiedente, i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiedente o dopo l'ingresso sul territorio della Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno, i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente e i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiedente verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo. Ibidem, articolo 3.

²⁵⁹ ASGI, [La riammissione informale dall'Italia alla Slovenia sulla base dell'Accordo bilaterale Italia - Slovenia e le riammissioni a catena verso la Slovenia e la Croazia](#), 5 giugno 2020, pp. 1-2.

²⁶⁰ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike](#) (Št. 001-22-52/97), 4 giugno 1997, art. 4.

iscritto la propria decisione allo Stato richiedente entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di un mese dalla sua notifica.²⁶¹

L'art. 6 prevede che coloro che hanno “varcato irregolarmente la frontiera comune” siano riammessi “senza formalità” sempre che, alternativamente, la riammissione avvenga entro le 24 ore successive all'ingresso irregolare o a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune, a seguito di un “controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso”. Secondo ASGI, l'espressione “senza formalità” va intesa nel senso per cui le procedure di segnalazione e coordinamento delle operazioni di riammissione tra le autorità italiane e quelle slovene possono avvenire in modalità semplificate ma non senza l'adozione di un provvedimento, in quanto ciò non sarebbe conforme al principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., al diritto internazionale e UE.²⁶² Sulla prassi di esecuzione di tale norma, v. par. [La prassi delle c.d. “riammissioni informali” e dei c.d. respingimenti “a catena”](#).

Gli artt. 8 ss. prevedono la possibilità di ammissioni in transito: ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, può autorizzare l'ingresso o il transito sul suo territorio di coloro nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di allontanamento (art. 8(1)). Lo Stato richiedente è responsabile del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non possa essere eseguita (art. 8(2)). L'art. 10 precisa che la richiesta di transito, che deve contenere la garanzia di ammissione nello Stato di destinazione finale, è trasmessa direttamente dal Ministero dell'Interno di uno Stato contraente all'altro. A norma dell'art. 11 il transito per allontanamento può essere rifiutato dallo Stato richiesto se nello Stato di destinazione sussistono le seguenti circostanze:

- rischio attuale di persecuzione in ragione della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica;
- rischio di sottoposizione a procedimento penale in base alla legge dello Stato di destinazione, per fatti anteriori al transito.²⁶³

L'art. 13 specifica che l'applicazione dell'Accordo non fa venir meno gli obblighi discendenti da altri accordi internazionali.²⁶⁴

1.3.2. L'Accordo sloveno-croato

L'Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia sulla riammissione delle persone il cui ingresso o soggiorno è irregolare è stato firmato il 10 giugno 2005 e ratificato dall'Assemblea nazionale slovena il 7 marzo 2006 con la legge n. 001-22-39/06.²⁶⁵ La Croazia ha proceduto alla ratifica con la legge 2006/5/74.²⁶⁶ Per un approfondimento, si veda il [Rapporto COI Croazia – Rotta balcanica](#).

²⁶¹ Inoltre l'art.5(2) precisa che: “La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorità”. Ibidem, art. 5.

²⁶² ASGI, [La riammissione informale dall'Italia alla Slovenia sulla base dell'Accordo bilaterale Italia - Slovenia e le riammissioni a catena verso la Slovenia e la Croazia](#), 5 giugno 2020, p. 2 ss.

²⁶³ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike](#) (Št. 001-22-52/97), 4 giugno 1997, artt. 8(1)-(2), 10-11.

²⁶⁴ Ibidem, art. 13. ASGI, [La riammissione informale dall'Italia alla Slovenia sulla base dell'Accordo bilaterale Italia - Slovenia e le riammissioni a catena verso la Slovenia e la Croazia](#), 5 giugno 2020, p. 3.

²⁶⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvatske o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito](#) (Št. 001-22-39/06), 15 marzo 2006.

²⁶⁶ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, [Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit](#), 18 maggio 2006.

Gli Stati contraenti dichiarano, nel Preambolo, che al fine di combattere l'immigrazione illegale, intendono cooperare al fine di facilitare la riammissione e il transito delle persone il cui ingresso e soggiorno sono illegali, nel rispetto della CEDU, della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951 e del relativo Protocollo del 1967.²⁶⁷

Gli artt. 2, 3 e 4 si occupano della riammissione di soggetti cittadini di Stati terzi e apolidi.

L'art. 2(1) prevede la possibilità di riammettere cittadini di uno Stato terzo o apolidi che non abbiano il titolo per entrare nel territorio nazionale, se è dimostrato o si presume che tali persone abbiano transitato o soggiornato nel territorio dell'altro Stato contraente; l'art. 2(2) prevede la possibilità di riammettere lo straniero che soggiorni illegalmente nel territorio nazionale, se in possesso di un documento o un visto di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto.²⁶⁸ L'art. 2 utilizza l'espressione "senza nessuna formalità", pratica che viene di seguito denominata "procedura sommaria".²⁶⁹ L'art. 2(3) precisa che si ricorre a detta procedura sommaria soltanto se l'autorità competente dello Stato richiedente fornisce informazioni che consentano di stabilire che lo straniero ha attraversato illegalmente la frontiera tra le parti contraenti. Inoltre, la richiesta di riammissione deve avvenire entro le 72 ore successive all'attraversamento illegale della frontiera. Ai sensi dell'art. 2(4), l'autorità competente dello Stato richiedente deve preventivamente notificare la riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto, oralmente o telefonicamente. In ogni caso, deve essere redatto un verbale della riammissione.

L'art. 3 (d)-(e) prevede che non sussiste in capo alla Parte richiesta l'obbligo di accettare la riammissione ai sensi dell'art. 2 nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato con decisione definitiva dello Stato richiedente in virtù delle disposizioni della Convenzione relativa allo *status* di rifugiato del 1951, come modificata Protocollo del 1967, ovvero lo *status* di apolide ai sensi della Convenzione sullo *status* giuridico degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954; e di cittadini di paesi terzi o apolidi per i quali la Parte richiedente ha avviato la procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in attesa di una decisione definitiva.²⁷⁰

L'art. 4 precisa che lo Stato richiedente deve riaccogliere nel suo territorio coloro che al tempo del respingimento non ricadevano nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 3.²⁷¹

Rispetto al transito del cittadino di un paese terzo, l'Accordo prevede che ciascuno Stato debba autorizzarne il transito attraverso il proprio territorio, anche se non soddisfa le condizioni di ingresso e di soggiorno, se lo Stato richiedente garantisce che verrà accolto nel paese di destinazione, e ne definisce le modalità (art. 5). Gli artt. 10 e 11 dispongono che i funzionari dello Stato richiedente che accompagnano la persona nel territorio dello Stato richiesto vengono considerati per la durata del tragitto funzionari di quest'ultimo Stato, e che in caso di danno a cose o persone sarà esso a doverne rispondere.²⁷²

²⁶⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [*Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito*](#) (Št. 001-22-39/06), 15 marzo 2006, Preambolo.

²⁶⁸ Ibidem, art. 2.

²⁶⁹ Ibidem, art. 2(3), per cui: "The competent authorities of the Contracting Parties shall readmit a third country national or a stateless person without any formalities (hereinafter referred to as summary procedure)".

²⁷⁰ Inoltre non si applica a coloro che sono entrati nel territorio della parte richiedente tramite Stato terzo con cui vige un accordo internazionale, a coloro che dispongono di un visto o di un permesso di soggiorno e a coloro che già risiedono nel territorio della parte contraente richiedente. Ibidem, art. 3.

²⁷¹ Ibidem, art. 4.

²⁷² Ibidem, artt. 5, 10(2), 11(3).

L'Accordo prevede che il transito del cittadino di Paese terzo può essere rifiutato se nel Paese di destinazione rischierebbe di essere soggetto a tortura, a trattamenti inumani e degradanti, a persecuzione per motivi discriminatori, a procedimento penale (art. 12(a)-(b)).

L'art. 13(1)-(5), prevede che lo Stato richiesto debba rispondere alla richiesta di riammissione per iscritto e in tempi brevi. La richiesta deve contenere informazioni circa l'identità della persona (art. 14).

L'Accordo stabilisce che i dati personali sono raccolti solo ai fini dell'accordo stesso, che ciascuno debba esserne informato e che gli Stati devono proteggere tali dati da accessi non autorizzati, alterazione o divulgazione (art. 16).²⁷³

L'Accordo trova una disciplina di dettaglio nel Protocollo concluso tra i due Stati il 25 maggio 2009,²⁷⁴ che individua:

- la definizione di attraversamento illegale (ossia, quello posto in essere da parte di un cittadino di un paese terzo senza documenti validi o evitando i controlli alla frontiera, art. 6(1)), elencando i mezzi di prova atti a stabilire che l'attraversamento è stato illegale (art. 6(2): dichiarazioni del cittadino di paese terzo, testimoni, prove fotografiche, verbale di interrogatorio, rapporti della polizia di frontiera);
- i documenti validi necessari per dimostrare la nazionalità della persona (art. 1(b));
- gli elementi necessari per dimostrare che vi è stata permanenza o transito nel territorio di una Parte contraente (artt. 4-5);
- la procedura di riammissione (artt. 3, 8), in forza della quale una comunicazione scritta deve essere inviata alla polizia dello Stato richiesto, contenente almeno: i dati anagrafici della persona riammessa; un elenco dei suoi documenti personali e di ogni altro documento che la persona ha con sé; l'indicazione del valico di frontiera presso il quale la persona sarà consegnata allo Stato richiesto e del momento in cui la consegna avverrà (art. 3). Inoltre, al momento della consegna, le autorità dello Stato richiesto confermano la presa in consegna della persona riammessa firmando la comunicazione e indicandovi l'orario (art. 8(3));
- il contenuto del modulo di riammissione, che deve indicare, se possibile:
 - i dati e gli estremi dei documenti della persona (art. 7(1)(a)-(b));
 - il luogo e l'orario dell'attraversamento illegale della frontiera (art. 7(1)(c));
 - la previsione che le comunicazioni debbano avvenire in una lingua che questi comprende e parla (art. 7(1)(e)).

Se la persona chiede aiuto medico, devono essere riportate anche le relative documentazioni e cure somministrate (art. 7(2)). Infine, il modulo²⁷⁵ deve essere redatto dalle autorità competenti dello Stato richiesto e consegnato alle autorità competenti dello Stato richiedente.²⁷⁶

2. La prassi delle c.d. “riammissioni informali” e dei c.d. respingimenti “a catena”

Lungo la c.d. rotta balcanica i casi di c.d. “riammissioni informali” e di c.d. respingimenti “a catena” sono sistematici. Fonti affidabili e multi-livello contestano la liceità di queste prassi, anche alla luce degli accordi che ne costituirebbero la base giuridica. I paragrafi che seguono tratteggiano l'entità del fenomeno al momento in cui si scrive (par. [Dati](#)) e successivamente si concentrano sui [rapporti trans-](#)

²⁷³ Ibidem, artt. 12-14, 16.

²⁷⁴ Imamo Pravo Znati, [Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit](#), 25 maggio 2009.

²⁷⁵ Documento in calce al protocollo. Imamo Pravo Znati, [Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit](#), 25 maggio 2009.

²⁷⁶ Ibidem, artt. 1, 3-7.

[frontalieri](#) italo-sloveni e sloveno-croati e poi sulle violazioni collegate di tale prassi, e in particolare trattano di: [diniego di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale](#); [diniego del diritto a una procedura individuale](#); [diniego del diritto alle informazioni](#); [diniego del diritto a un interprete](#); [diniego del diritto all'assistenza legale e alla tutela giurisdizionale effettiva](#); [mancata registrazione delle c.d. "riammissioni informali"](#); e delle [violazioni in particolare sottese ai c.d. respingimenti "a catena"](#).

2.1. Dati e definizioni

Dati oggettivi, coerenti e concordanti testimoniano come, lungo la rotta balcanica, gli agenti di polizia slovena partecipino con le proprie condotte alla prassi delle c.d. "riammissioni informali" e dei c.d. respingimenti "a catena".

Quanto alle c.d. "riammissioni informali", secondo il rapporto AIDA (Asylum Information Database), che riporta dati ufficiali delle statistiche pubblicate dalla polizia slovena,²⁷⁷ per quanto riguarda il confine italo-sloveno, nel 2020 14.592 persone sono state fermate per aver attraversato illegalmente le frontiere slovene. ECRE²⁷⁸ e la polizia slovena²⁷⁹ attestano come queste persone migranti provenissero da Pakistan (3.519), Afghanistan (3.083), Marocco (2.414), Bangladesh (1.508), Croazia (636), Algeria (627), Iraq (549), Iran (364), Turchia (304) e Siria (290). Secondo un rapporto di BVMS, 1.116 persone migranti sono state respinte dall'Italia in Slovenia e 176 dall'Austria in Slovenia.²⁸⁰ Delle 14.592 persone giunte illegalmente in Slovenia nel 2020, 10.025 sono state riammesse informalmente in Stati limitrofi ai sensi di accordi bilaterali tra la Slovenia e tali Stati;²⁸¹ di queste, 9.950 sono state riammesse in Croazia.²⁸² Secondo quanto riportato dalla polizia slovena, solo 4.008 persone migranti su 14.592 hanno espresso l'intenzione di richiedere protezione internazionale in Slovenia.²⁸³ ECRE nota come non ci sia corrispondenza tra i dati appena ricordati, riportati dalla polizia slovena, e quanto documentato da BVMS, che pubblica rapporti mensili e annuali basati sulle testimonianze anonime delle persone migranti.²⁸⁴

Quanto al confine sloveno-croato, si registra che le autorità slovene hanno informalmente riammesso in Croazia la maggior parte dei soggetti che erano stati a loro volta informalmente riammessi in Slovenia dall'Italia o dall'Austria sulla base di accordi di riammissione.²⁸⁵ Il Ministero degli interni sloveno ha riferito che nei primi mesi del 2019 sono stati trasferiti 3.549 stranieri in Croazia attraverso procedure informali, mentre dall'inizio del 2018 sono state respinte in Croazia circa 20.000 persone.²⁸⁶ BVMN riferisce che nel 2020, il 63% dei 1.123 casi documentati di respingimenti illegali sono avvenuti proprio in Croazia.²⁸⁷

²⁷⁷ [Statistiche ufficiali della polizia slovena relative alla migrazione illegale nella Repubblica di Slovenia](#), aggiornate al dicembre 2020.

²⁷⁸ ECRE, [Country Report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, pp. 19-20.

²⁷⁹ Ministero degli Interni sloveno, [ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE](#), 31 dicembre 2020.

²⁸⁰ BVMS, [Annual Torture Report 2020](#), p. 40.

²⁸¹ ECRE, [Country Report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 20.

²⁸² AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, pp. 19-20; BVMN, [Annual Torture Report 2020](#), p. 40.

²⁸³ Ministero degli interni sloveno, [ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE](#), 31 dicembre 2020. Peraltro, sempre stando ai dati forniti dalla polizia slovena, nel 2019 erano 2728 i soggetti stranieri trovati illegalmente nel territorio dello Stato, registrando un dato in aumento del 31% rispetto all'ultimo periodo dell'anno precedente; cfr. Policija.si, [Illegal Migration in the Republic of Slovenia](#), pp. 1-3, ultimo accesso 2 ottobre 2021.

²⁸⁴ ECRE, [Country Report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 19.

²⁸⁵ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 20.

²⁸⁶ InfoKolpa, [Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border](#), agosto 2018.

²⁸⁷ BVMN, [Statistics about the countries of pushbacks](#), ultimo accesso 8 luglio 2021.

Quanto ai c.d. respingimenti “a catena”, con questa espressione ci si riferisce alla prassi in virtù della quale le persone migranti sono forzatamente respinte attraverso i confini di più Stati, tramite una cooperazione informale tra le autorità di polizia di questi ultimi. PRAB precisa che tali respingimenti riguardano persone migranti che vengono respinte da uno Stato ad un altro, con destinazione un terzo Stato, senza che quest’ultimo sia stato il primo paese di arrivo nell’UE della persona migrante in questione.²⁸⁸ Lungo la rotta balcanica, i respingimenti “a catena” avvengono a partire dall’Italia o dall’Austria, passando attraverso la Slovenia e la Croazia per concludersi in Bosnia-Erzegovina. Secondo PRAB, i respingimenti a catena aumentano il rischio di *refoulement* indiretto.²⁸⁹

Refugee Rights Europe riporta che da luglio 2018 a luglio 2019, 361 persone migranti sono state riammesse in Slovenia e ritiene che tali riammissioni, di fatto, comportino respingimenti a catena verso la Croazia e, infine, la Bosnia-Erzegovina, in violazione dell’art. 3 CAT.²⁹⁰ Come testimoniato da un migrante pachistano, giunto a Trieste a metà luglio 2020 e riammesso in Slovenia, da qui, in poche ore, egli era stato riammesso in Croazia e respinto in Bosnia-Erzegovina dove era sprovvisto di accoglienza e supporto.²⁹¹ Latif, un ragazzo pachistano, ha raccontato di otto oppositori politici kashmiri che, visto che erano a rischio di essere uccisi dai servizi segreti, erano scappati dal Pakistan; nel settembre 2020 a Trieste erano stati fermati al binario del treno per Udine e, nonostante l’espressa intenzione di richiedere protezione internazionale, si erano ritrovati a Lipa.²⁹²

Secondo PRAB,²⁹³ da gennaio ad aprile 2021 sono avvenute cinque riammissioni informali dall’Italia alla Slovenia, alla volta della Croazia e, infine, della Bosnia-Erzegovina; dalla Slovenia alla Bosnia-Erzegovina, passando per la Croazia, sono state 170; dall’Austria alla Bosnia-Erzegovina, passando per la Slovenia e la Croazia, una riammissione. In tale rapporto si specifica che i dati riportati si basano sulle informazioni che è stato possibile reperire e che è molto probabile che le riammissioni siano più numerose, poiché esse avvengono in zone in cui alle ONG non è permesso accedere.²⁹⁴

2.2. Rapporti transfrontalieri tra agenti statali

2.2.1. Rapporti italo-sloveni

Il 27 agosto 2007 a Lubiana è stato concluso l’Accordo della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, ratificato ed eseguito con *Legge 60/2011*.²⁹⁵ Ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti si adoperano per una informazione uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza.²⁹⁶ L’art. 1(2) dell’Accordo indica i territori di competenza italiana (Trieste, Gorizia e Udine) e quelli di competenza slovena (Koper, Nova Gorica e Kranj).²⁹⁷ L’art. 3 regola la cooperazione tra gli organi di sicurezza italiani e sloveni per la reciproca assistenza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per la prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti alla frontiera. L’art. 4 prevede che in casi specifici tale cooperazione possa essere attuata senza preventiva richiesta.²⁹⁸ L’art. 8 regola l’inseguimento transfrontaliero e stabilisce

²⁸⁸ PRAB, [Pushing back Responsibility. Rights Violations as a “Welcome Treatment” at Europe’s borders](#), aprile 2021, p. 6.

²⁸⁹ Ibidem.

²⁹⁰ Refugee Rights Europe, [ITALY. Submission to the United Nations Committee Against Torture \(CAT\) Pre-Sessional Working Group, 9 novembre – 4 dicembre 2020](#), p. 5.

²⁹¹ [Ordinanza del Tribunale ordinario di Roma](#), 18 gennaio 2021, p. 1.

²⁹² La Repubblica, [Il reportage. Viaggio in Bosnia tra i ragazzi respinti dall’Italia](#), 30 gennaio 2021, p. 2.

²⁹³ PRAB, [Pushing back Responsibility. Rights Violations as a “Welcome Treatment” at Europe’s borders](#), aprile 2021, p. 6.

²⁹⁴ Ibidem.

²⁹⁵ Accordo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, [Legge 60/2011](#).

²⁹⁶ Ibidem, art. 2.

²⁹⁷ Ibidem, art. 1(2).

²⁹⁸ Ibidem, artt. 3-4.

che gli operatori di polizia che lo effettuano devono immediatamente informare l'organo competente dell'altro Stato, di norma prima dell'attraversamento del confine. Se l'altra Parte non ne richiede l'interruzione e se non è possibile coinvolgere gli enti locali competenti per tempo, gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento trattengono la persona in conformità alle norme previste dalla legislazione nazionale dell'altra Parte contraente fino a quando gli operatori di polizia di quest'ultima, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identità o provvedono al suo arresto. L'inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, può essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera. L'art. 9 regola l'inseguimento transfrontaliero per fini che non rientrano nell'art. 8 (tra cui flagranza di reato e violazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale) e prevede che ciò è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di *alt*, potendo costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.²⁹⁹

L'art. 13 prevede la possibilità di predisporre pattugliamenti misti lungo il confine.³⁰⁰ Il 25 novembre 2020 il Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, Massimo Bontempi, in occasione del "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione", ha affermato che vi sono dieci pattuglie miste lungo il confine italo-sloveno operanti all'incirca dal 2019.³⁰¹ Il 23 maggio 2020 il quotidiano Primorski Dnevnik ha riportato un episodio che ha coinvolto una coppia italiana nei boschi del comune di Hrpelje-Kozina.³⁰² Durante una passeggiata nella valle di Glinščica, i due italiani, residenti in Slovenia, sono stati fermati da alcuni uomini in divisa dell'esercito sloveno che gli hanno ordinato di fermarsi puntando il fucile verso di loro. Dopo aver sentito che l'uomo parlava in inglese, il poliziotto ha abbassato la pistola affermando che stavano controllando il confine per fermare le persone migranti dirette in Italia. La donna italiana ha affermato che, prima di andare via, il poliziotto le ha sussurrato di chiamare il 113 in caso vedesse "quei neri".³⁰³

Nel 2020, il Sottosegretario di Stato per l'Interno, Achille Variati, ha affermato che gli agenti di polizia italiani e sloveni sono in continuo contatto per eseguire le procedure di riammissione.³⁰⁴ Massimo Bontempi ha sottolineato che vi è una stretta collaborazione tra le forze di polizia italiane e slovene, cooperazione che ha subito un rallentamento a causa della pandemia,³⁰⁵ e che la Slovenia ha interesse a collaborare anche con la polizia austriaca. Come sottolineato da Bontempi, nel 2019 il flusso migratorio ha subito un aumento; inoltre, le persone migranti si erano rese conto che a ridosso del confine con Trieste e Gorizia vi era un'alta possibilità di essere intercettati entro i dieci chilometri dalla frontiera slovena ed essere riammessi secondo quanto previsto dall'accordo bilaterale di riammissione. Essi, dunque, avevano cominciato a dirigersi verso Udine. Pertanto l'Italia ha richiesto alla Slovenia di attivare la procedura formale di rimpatrio piuttosto che procedere alla riammissione informale. Infatti la procedura formale di rimpatrio, a differenza della riammissione informale, permette il fermo delle persone migranti anche oltre 10 chilometri dal confine sloveno (v. par. su [L'Accordo italo-sloveno](#)).³⁰⁶

²⁹⁹ Ibidem, art. 9.

³⁰⁰ Ibidem, art. 13.

³⁰¹ Camera dei deputati, [Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione](#), 25 novembre 2020, p. 6.

³⁰² Primorski Dnevnik, ["Stoj, sit down" ... nato mu je z avtomatsko puško meril v glavo](#), 23 maggio 2020.

³⁰³ Ibidem.

³⁰⁴ Camera dei deputati, [Resoconto dell'Assemblea](#), para. "Elementi e iniziative in relazione alle procedure di riammissione delle persone migranti in Slovenia, con particolare riferimento al pieno rispetto della normativa in materia di protezione internazionale - n. 2-00861", 24 luglio 2020.

³⁰⁵ Camera dei deputati, [Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione](#), 25 novembre 2020, p. 7.

³⁰⁶ Ibidem, p. 13.

Il sottosegretario di Stato per l'Interno italiano Achille Variati ha affermato che le riammissioni devono essere attuate anche qualora sia manifestata l'intenzione da parte della persona migrante di chiedere protezione internazionale, ad eccezione di soggetti vulnerabili e delle persone migranti che risultino registrate nel sistema Eurodac, visto che queste hanno già presentato richiesta di protezione internazionale in altri Paesi membri dell'UE.³⁰⁷ Di converso, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la procedura di riammissione attuata al confine italo-sloveno sulla base dell'accordo siglato tra Italia e Slovenia nel 1996 e mai ratificato dal Parlamento italiano, in quanto la riammissione viene effettuata senza che venga emesso alcun provvedimento amministrativo, senza la convalida da parte dell'Autorità giudiziaria e in violazione del diritto fondamentale del ricorrente ad accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.³⁰⁸ Il Ministero dell'Interno ha proposto reclamo avverso tale provvedimento. Il Collegio giudicante, che ha accolto tale reclamo il 27 aprile 2021, tuttavia non si è pronunciato in merito alla illegittimità delle riammissioni.³⁰⁹ In un *reportage* de La Repubblica si afferma che le riammissioni sono di fatto “espulsioni senza lasciar prove” e che dietro alla prassi delle riammissioni informali vi sia una “precisa catena di comando, che arriva fino al ministero [dell'Interno]”.³¹⁰ L'ex capo della polizia di frontiera di Trieste, Giuseppe Colasanto, afferma che la polizia non fa che attenersi agli ordini del Ministero dell'Interno³¹¹ (v. anche par. [Mancata registrazione delle c.d. “riammissioni informali”](#)).

Come sostiene ECRE,³¹² da maggio 2020 (i dati sono stati aggiornati al 31 dicembre 2020),³¹³ le riammissioni in Slovenia hanno impedito a più di 1.300 persone migranti di accedere al territorio italiano. In particolare, il quotidiano La Repubblica riporta le parole di Colasanto riguardo a quanto avvenuto nel 2020 in Italia, secondo cui sarebbe stata eseguita la procedura di riammissione in Slovenia, senza che le persone migranti, le quali avevano espresso l'intenzione di richiedere protezione internazionale, fossero condotti in Questura all'ufficio immigrazione; dalla Slovenia, poi, sarebbero stati condotti in Croazia. Dunque, come asserito nel *reportage*, le persone migranti avrebbero cercato di raggiungere l'ufficio immigrazione eludendo i controlli di frontiera, dal momento che la loro richiesta d'asilo non veniva formalizzata dalla polizia.³¹⁴

In seguito ai chiarimenti circa le numerose segnalazioni delle ONG sulle riammissioni in Slovenia richiesti dalla deputata Francesca Galizia a Massimo Bontempi,³¹⁵ quest'ultimo ha replicato che la Slovenia è uno Stato di diritto, che dunque l'Italia può riammettervi le persone migranti e che non viene posto in essere alcun trattamento inumano e degradante, che però “quando si va al di là dei confini europei bisogna stare un pò più attenti”. Tuttavia egli ha ripetuto che, dal momento che le persone migranti vengono riammesse in Slovenia, Stato membro dell'UE, non si presenta alcun problema.³¹⁶ Riguardo alle segnalazioni delle ONG, Bontempi non ha espresso ulteriori pareri.

³⁰⁷ Camera dei deputati, [Resoconto dell'Assemblea](#), para (Elementi e iniziative in relazione alle procedure di riammissione delle persone migranti in Slovenia, con particolare riferimento al pieno rispetto della normativa in materia di protezione internazionale - n. 2-00861), 24 luglio 2020.

³⁰⁸ [Ordinanza del Tribunale di Roma](#), 18 gennaio 2021, pagg. 3 ss.

³⁰⁹ [Ordinanza del Tribunale di Roma](#), 27 aprile 2021.

³¹⁰ La Repubblica, [Il reportage. Viaggio in Bosnia tra i ragazzi respinti dall'Italia](#), 30 gennaio 2021, p. 2.

³¹¹ Ibidem, p. 3.

³¹² ECRE/ASGI, [Country report: Italy](#), 31 dicembre 2020, p. 16.

³¹³ Ibidem, p. 2.

³¹⁴ La Repubblica, [Il reportage. Viaggio in Bosnia tra i ragazzi respinti dall'Italia](#), 30 gennaio 2021, p. 3.

³¹⁵ Camera dei deputati, [Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione](#), 25 novembre 2020, p. 9.

³¹⁶ Ibidem, p. 14.

2.2.2. Rapporti sloveno-croati

Il 6 novembre 2002 la Repubblica di Slovenia ha firmato con la Repubblica di Croazia l'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, ratificato con *Legge 26/2003*.³¹⁷

L'art. 2 indica le autorità di polizia nazionali slovene e croate competenti ai sensi dell'Accordo e l'art. 3 individua le aree di competenza di ciascuna Parte Contraente: in particolare, la Slovenia si occupa di Koper, Postojna, Ljubljana, Novo mesto, Krško, Celje, Maribor e Murska Sobota e la Croazia, invece, di Istria, Primorje-Gorski Kotar, Karlovac, Zagabria, Krapina-Zagorje, Varaždin e Međimurje.³¹⁸

Per quanto riguarda le forme di cooperazione transfrontaliera di polizia (Capo II, A), gli artt. 4 e 5 rispettivamente regolano lo scambio di informazioni tra la polizia slovena e croata – tra cui, informazioni relative ai reati commessi nelle zone di confine e ad attività di sicurezza svolte lungo la frontiera – e le modalità di tale scambio. In particolare, sono previsti collegamenti diretti per la trasmissione di voce, dati o immagini.³¹⁹ L'art. 6, in riferimento al coordinamento delle attività di polizia, stabilisce che è possibile svolgere attività operative coordinate lungo il confine comune.³²⁰ L'art. 8 prevede lo scambio di informazioni circa il metodo e le forme di lavoro della polizia, riunioni di lavoro comuni e partecipazione ad esercitazioni. L'art. 9, inoltre, regola l'assistenza reciproca nel caso di grandi assembramenti pubblici e calamità naturali.³²¹

Con riferimento alle forme speciali di cooperazione (Capo II, B), ai sensi dell'art.10 è possibile predisporre pattuglie miste lungo il confine e, in tal caso, gli agenti di polizia devono sottostare alla legislazione del Paese in cui svolgono l'attività; essi hanno il compito di identificare i soggetti e di fermare coloro che cercano di eludere i controlli.³²² L'art. 11 regola i c.d. servizi di contatto congiunti, istituiti temporaneamente o permanentemente lungo le zone di confine. Essi sono gestiti da funzionari di polizia che si occupano di trasmettere e scambiare informazioni sulle regioni frontaliere. L'art.12 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti per lo svolgimento dei compiti di polizia.³²³ L'art.14 regola lo *status* giuridico e i poteri degli agenti di polizia dell'altra Parte Contraente, autorizzandoli a utilizzare veicoli ufficiali di polizia durante le attività transfrontaliere – a meno che l'altra Parte Contraente non lo preveda per casi specifici o imponga condizioni aggiuntive per il loro utilizzo – e ad attraversare il confine anche al di fuori dei valichi di frontiera, se necessario per l'esecuzione dei loro compiti.³²⁴ L'art. 16 stabilisce che, durante l'esecuzione della loro attività, gli agenti di una Parte Contraente devono fornire agli agenti designati dall'altra Parte Contraente la stessa protezione e assistenza dei loro colleghi.³²⁵

Come sostiene BVMN,³²⁶ le persone migranti che vengono fermate in Slovenia, una volta condotte le verifiche di frontiera (v. più approfonditamente il par. [seguito](#)), spesso vengono multate per aver attraversato illegalmente il confine e, dopo alcune ore o giorni, vengono consegnate alla polizia croata. Nella maggior parte dei casi, poi, le persone migranti, dopo aver subito violenze, vengono consegnate dalla polizia croata alla polizia bosniaca (v. più approfonditamente la [COI Croazia – Rotta balcanica](#); v. anche par. [Mancata registrazione delle c.d. "riammissioni informali"](#)).

³¹⁷ Uradni List, [Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvatske o čezmejnem policijskem sodelovanju \(BHRPS\)](#), stran 573, 13 marzo 2003.

³¹⁸ Ibidem, artt. 2-3.

³¹⁹ Ibidem, artt. 4-5.

³²⁰ Ibidem, art. 6.

³²¹ Ibidem, artt. 8-9.

³²² Ibidem, art. 10.

³²³ Ibidem, artt. 11-12.

³²⁴ Ibidem, art. 14(1)d, (2).

³²⁵ Ibidem, art. 16(1).

³²⁶ BVMN, [Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border](#), aprile 2018, p. 7.

Il quotidiano *The Guardian* evidenzia come la polizia croata e quella slovena siano perfettamente a conoscenza delle rispettive condotte alla frontiera. L'articolo riporta che alcune persone migranti sarebbero state attaccate dai cani della polizia slovena prima di essere consegnate a quella croata.³²⁷

La polizia slovena, in particolare, consegna un numero sempre più consistente di persone migranti alla polizia croata, nonostante, secondo BVMN, sia a conoscenza del fatto che le persone migranti saranno soggette a torture e respinte in violazione del principio di *non-refoulement*.³²⁸ Lo stesso rapporto afferma come nel 2018 la polizia slovena abbia riammesso 4.653 persone, molte delle quali successivamente hanno riportato di aver subito violenze e furti da parte della polizia croata.³²⁹ BVMN, sulla base di una dichiarazione dell'UNHCR,³³⁰ ha espresso preoccupazione e ha affermato la necessità di interrompere questa prassi fra i due Stati poiché produce sistematiche ed evidenti violazioni di diritti umani.³³¹

Nel *reportage* de La Repubblica si afferma che dietro alla prassi delle riammissioni ai sensi degli accordi bilaterali vi sia una stretta collaborazione che lega Lubiana (Slovenia), Zagabria (Croazia) e Roma, e che pertanto tale prassi non sia un'iniziativa "adottata a caldo dai singoli agenti [di polizia], ma [esiste] una precisa catena di comando che arriva fino ministero, quindi al governo italiano".³³²

La Slovenia ha rafforzato i controlli lungo il confine con la Croazia grazie all'invio di agenti da parte di altri paesi UE.³³³

Infokolpa, in seguito alle numerose testimonianze raccolte,³³⁴ ritiene che la violazione del diritto di asilo sia ordinata e coordinata dalla polizia slovena e che il Ministro dell'Interno sloveno abbia piena conoscenza di quanto avviene e supporti tali pratiche.³³⁵

2.3. Diniego di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale

Da gennaio a maggio 2018 presso la stazione di Črnomelj il 99,2% delle persone migranti giunte in territorio sloveno ha chiesto protezione internazionale; da giugno 2018 tale percentuale è scesa al 3,15%.³³⁶ Dalle statistiche ufficiali risulta che solo 4.008 persone hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale in Slovenia nel 2020.³³⁷

Secondo l'ordinanza I U 1490/2019-92 del Tribunale amministrativo sloveno, questo drastico declino non può essere spiegato se non da un cambiamento nel trattamento delle persone migranti da parte della polizia.³³⁸ Infokolpa ritiene che tale declino sia la conseguenza di un *ordine*³³⁹ firmato dall'ex direttore generale della polizia slovena, Simon Veličk, il quale ha disposto che se un migrante attraversa il confine sloveno ed è fermato in presenza di agenti di polizia croati deve essere riammesso

³²⁷ The Guardian, *Refugees crossing from Bosnia 'beaten and robbed by Croatian police'*, 15 agosto 2018.

³²⁸ BVMN, *Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border*, aprile 2018, p. 5.

³²⁹ Ibidem, pp. 6, 7.

³³⁰ UNHCR, *Desperate journeys. Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders*, agosto 2018.

³³¹ BVMN, *Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border*, aprile 2018, pp. 5, 6.

³³² La Repubblica, *Il reportage. Viaggio in Bosnia tra i ragazzi respinti dall'Italia*, 30 gennaio 2021, p. 2.

³³³ Ministero degli interni sloveno, *Slovenian police officers to be assisted by 21 colleagues from other Member States*, 10 maggio 2021.

³³⁴ Infokolpa, *Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border*, p. 35 ss, ultimo accesso 22 giugno 2021.

³³⁵ Ibidem, p. 47.

³³⁶ Tribunale amministrativo sloveno, *UPRS Judgment and Order I U 1490/2019-92*, 22 giugno 2020, para. 18.

³³⁷ *Statistiche ufficiali della polizia slovena relative alla migrazione illegale nella Repubblica di Slovenia*, aggiornate a dicembre 2020.

³³⁸ Tribunale amministrativo sloveno, *UPRS Judgment and Order I U 1490/2019-92*, 22 giugno 2020, para. 18.

³³⁹ Infokolpa, *Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border*, p. 48, ultimo accesso 7 giugno 2021.

informalmente.³⁴⁰ Secondo ECRE, la discrepanza tra il numero di attraversamenti irregolari e quello delle persone che accedono alle procedure di asilo dimostra che tale accesso viene sistematicamente negato a coloro che sono riammessi informalmente dalla polizia di frontiera.³⁴¹ Ciò è supportato dalle numerose testimonianze raccolte dal BVMN, dal The Guardian³⁴² e nell'ambito della cooperazione tra diverse ONG denominata Protecting Rights at Borders (PRAB) Initiative. Il rapporto di PRAB, pubblicato ad aprile 2021, offre dati raccolti sul campo relativi all'accesso alle procedure lungo la c.d. rotta balcanica. Secondo tale rapporto, tra gennaio ed aprile 2021, le autorità hanno impedito a 2.162 uomini, donne e minori di presentare domanda di protezione internazionale.³⁴³ Come evidenziato nel rapporto PRAB, tali dati non riflettono necessariamente il numero totale dei respingimenti che si verificano lungo le rotte monitorate. Infatti, nonostante lo sforzo di raccolta di dati da parte delle ONG, si stima che questa prassi avvenga su una scala molto più vasta.³⁴⁴ Si tratta di dati per loro natura incompleti attese le circostanze e le modalità in cui i respingimenti avvengono nella pratica, tuttavia i dati raccolti danno conto delle dimensioni di un fenomeno non occasionale, ma strutturato.³⁴⁵ ASGI conferma come, in molti luoghi lungo le rotte monitorate, alle ONG venga impedito di documentare le riammissioni. Inoltre le persone migranti temono ripercussioni sul loro status o sul prosieguo del loro viaggio e pertanto sono restii a testimoniare circa le violazioni subite.³⁴⁶

AIDA riporta come dalla documentazione della polizia slovena non si evinca se le persone riammesse esprimano l'intenzione di chiedere asilo o comunque se la polizia le informi di tale possibilità.³⁴⁷ A dicembre 2019, il Tribunale amministrativo sloveno ha stabilito che le direttive interne della polizia riguardanti le procedure di frontiera dovevano essere divulgate ad Amnesty International, a seguito di richiesta di accesso civico.³⁴⁸ Le direttive rese pubbliche hanno mostrato che le istruzioni date alla polizia erano tese a limitare l'accesso al territorio e alla procedura di asilo: uno dei documenti divulgati conteneva l'ordine alla polizia slovena di considerare la richiesta di protezione internazionale fatta dalle persone migranti fermate in prossimità della frontiera, ma già in territorio sloveno, come se fosse presentata in Croazia.³⁴⁹ In un diverso procedimento, il Tribunale amministrativo sloveno ha emanato l'ordinanza I U 1490/2019-92, in cui ha accertato la negazione sistematica dell'accesso alla procedura d'asilo commessa dagli agenti di polizia, che non danno la possibilità alle persone migranti di presentare richiesta di asilo.³⁵⁰ Il Tribunale ha ravvisato come, nel caso *de quo*, l'agente di polizia aveva impedito alla persona migrante di indicare la Slovenia come paese di destinazione, nonostante questi avesse manifestato tale intenzione, affermando che in Slovenia non vi era possibilità di richiedere asilo.³⁵¹ Nella stessa ordinanza, il Tribunale ha condannato lo Stato al risarcimento del danno per violazione dell'art. 19(2) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'art. 6(3) della Direttiva rimpatri per la riammissione del ricorrente in

³⁴⁰ Ibidem, p. 3.

³⁴¹ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p.19.

³⁴² Tali testimonianze sono raccolte dal BVMN in apposito [database](#). V. anche The Guardian, [EU states cooperating informally to deny refugees asylum rights – report](#), 12 maggio 2021.

³⁴³ [Protecting Rights at Borders, Pushing Back Responsibility: Rights Violations as a “Welcome Treatment” at Europe’s borders](#), aprile 2021, p. 2.

³⁴⁴ Protecting Rights at Borders, [Pushing Back Responsibility: Rights Violations as a “Welcome Treatment” at Europe’s borders](#), aprile 2021, p. 4.

³⁴⁵ RiVolti ai Balcani, [dossier balcani La rotta balcanica. Le persone migranti senza diritti nel cuore dell'Europa](#), giugno 2020, p. 21.

³⁴⁶ ASGI, [Frontiere europee: un nuovo rapporto testimonia le violazioni dei diritti umani](#), 13 maggio 2021.

³⁴⁷ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, pp. 19-20.

³⁴⁸ Tribunale amministrativo sloveno, decisione [I U 2599/2018](#), 27 novembre 2019.

³⁴⁹ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 20.

³⁵⁰ Tribunale amministrativo sloveno, [UPRS Judgment and Order I U 1490/2019-92](#), 22 giugno 2020, para. 18.

³⁵¹ Ibidem, para. 6.

Croazia.³⁵² Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso tale decisione e il caso è attualmente pendente davanti alla Corte Costituzionale.³⁵³

Infokolpa, membro del [Border Violence Monitoring Network](#) (BVMN), ha raccolto testimonianze che confermano l'esistenza di un sistematico diniego di accesso al diritto di asilo, a causa del non corretto svolgimento delle procedure;³⁵⁴ ha riportato anche di minacce da parte degli agenti di polizia nei confronti delle persone migranti, di multe dell'importo di 250 euro per aver attraversato illegalmente il confine e, più raramente, di sottrazione di beni personali e di percosse.³⁵⁵ Inoltre, Amnesty International, durante una visita in Bosnia nel 2018, ha parlato con 70 persone di cui 51 hanno affermato di non aver potuto presentare richiesta d'asilo in Slovenia, pur volendolo, perché sono state riportate in Croazia.³⁵⁶ ECRE riferisce di due circolari del Pubblico Ministero di Trieste del 31 agosto e del 12 dicembre che autorizzano la polizia operante lungo il confine italo-sloveno e nel territorio del Friuli Venezia Giulia a non considerare minore chi *de visu* non appare tale, nonostante egli dichiari il contrario.³⁵⁷ ECRE evidenzia come tale potere riconosciuto alla polizia sia contrario alla [Legge 47/2017](#) (Legge Zampa) la quale, invece, prevede che per stabilire l'età del soggetto sono necessari il documento d'identità o visite sanitarie. ECRE riporta che molti minori presenti in Bosnia-Erzegovina sono stati vittime di tale prassi.³⁵⁸ Il Corriere della Sera racconta di un diciassettenne afgano, Aslan, che, dopo essere giunto a Trieste, era stato arrestato, riportato alla frontiera e riammesso in Slovenia, alla volta della Croazia e, infine, della Bosnia-Erzegovina.³⁵⁹ Arif, 17 anni, pakistano, testimonia che arrivato a Trieste con un amico, era stato fermato e rimandato in Bosnia senza che gli venisse rilasciato alcun documento.³⁶⁰ In seguito ad alcune visite presso le stazioni di polizia di Trieste e Gorizia nel dicembre 2020, anche il Garante dei diritti dei detenuti ha rilevato che la procedura adottata per l'individuazione dell'età del minore è in violazione della Legge Zampa.³⁶¹ Il 4 gennaio 2021 il DRC ha intervistato cinque migranti pakistani – tra cui un minore non accompagnato – che, fermati a circa 20 chilometri da Trieste, il 10 dicembre 2020 sono stati fermati dalla polizia italiana e la mattina successiva sono stati consegnati alla polizia slovena. Da qui, poi, sono stati consegnati alla polizia croata che li ha condotti lungo il confine, ordinando loro di lasciare il Paese. Dopo aver camminato per tre ore, hanno raggiunto il campo di Lipa.³⁶²

2.4. Diniego del diritto a una procedura individuale

L'Ombudsman ha ritenuto che nelle stazioni di polizia di Črnomelj e Metlika (lungo il confine con la Croazia) le dichiarazioni delle persone migranti, prese sotto forma di note ufficiali e di altra documentazione di polizia, siano scarse e per lo più riguardanti il loro tragitto fino in Slovenia. Ciò ha sollevato dubbi sul fatto che gli agenti avessero considerato la posizione individuale di ciascuna persona migrante.³⁶³ Nell'ordinanza del giudice amministrativo richiamata al par. [precedente](#), I U 1490/2019-92, viene riportata la testimonianza del ricorrente che ha sostenuto che gli agenti di polizia

³⁵² Ibidem, para. "Nucleo" (in sloveno "Jedro").

³⁵³ Tribunale amministrativo sloveno, decisione N. [I U 1490/2019-92](#), 22 giugno 2020.

³⁵⁴ Infokolpa, [Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border](#), pp. 23, 28, 35, 37, 39, ultimo accesso 7 giugno 2021.

³⁵⁵ Ibidem, p. 7.

³⁵⁶ Tribunale di Genova, [Decreto 7 aprile 2020](#), p. 5; Total Slovenia news, [Amnesty Contradicts Police Denials that Slovenia is Illegally Rejecting Migrants](#), 20 luglio 2018.

³⁵⁷ ECRE, [Country report: Italy](#), 31 dicembre 2020, p. 16.

³⁵⁸ ECRE, [Country report: Italy](#), 31 dicembre 2020, pp. 35.

³⁵⁹ Il Corriere della Sera, [A Bihac, la guerra nella neve ai fantasmi che l'Italia respinge](#), ultimo accesso 8 giugno 2021.

³⁶⁰ La Repubblica, [Il reportage. Viaggio in Bosnia tra i ragazzi respinti dall'Italia](#), 30 gennaio 2021, p. 2.

³⁶¹ ECRE, [Country report: Italy](#), 31 dicembre 2020, p. 83.

³⁶² DRC, [Bosnia and Herzegovina, Border Monitoring Bimonthly Snapshots](#), febbraio 2021, pp. 3, 4.

³⁶³ Ombudsman sui diritti umani, [VMESNO \(S\)POROČILO O AKTIVNOSTIH IN UGOTOVITVAH VARUHA O OČITKIH POLICISTOM, DA ZAVRAČAJO MOŽNOSTI PODOJANJA PROŠENJ ZA MEDNARODNO ZAŠČITO](#), 22 agosto 2018.

lo hanno trasferito insieme ad un altro migrante dalla stazione di polizia di Metlika³⁶⁴ presso un'altra località dove sono stati fatti salire su un autobus – non contrassegnato come veicolo della polizia – dove c'erano anche altre persone migranti. Tutte le persone migranti a bordo sono state condotte lungo il confine con la Croazia. Agenti di polizia croati, dunque, le hanno condotti in Bosnia-Erzegovina, senza alcuna procedura ufficiale, attraversando il confine a circa 20 chilometri da Kladuša.³⁶⁵ La polizia slovena, invece, ha sostenuto che i due migranti sono rimasti nella stazione di Metlika fino alle ore 10 del 16 agosto 2019 quando sarebbero stati rilasciati alla polizia croata presso Vinica ai sensi degli accordi bilaterali tra Slovenia e Croazia.³⁶⁶

2.5. Diniego del diritto alle informazioni sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale

L'Ombudsman, nei casi esaminati nel 2018, ha rilevato che la polizia slovena non fornisce informazioni sul motivo della riammissione delle persone migranti; ad esempio, non viene loro spiegato che se non richiedono protezione internazionale in Slovenia verranno immediatamente riammessi.³⁶⁷ Nel 2020 l'Ombudsman ha condotto visite in 16 stazioni di polizia e ha rilevato che la polizia non fornisce informazioni sulle procedure per ottenere la protezione internazionale a coloro che ne fanno richiesta. Il Ministero dell'Interno ha risposto alle raccomandazioni dell'Ombudsman affermando che la polizia non ha l'obbligo di informare ogni persona migrante sul diritto di asilo e sulle procedure per richiederlo.³⁶⁸ Anche ECRE ha dubbi circa l'effettivo adempimento da parte della polizia dell'obbligo di fornire alla persona richiedente asilo le informazioni necessarie.³⁶⁹

2.6. Diniego del diritto a un interprete

ECRE ha rilevato che in Slovenia non sono disponibili interpreti per alcune lingue; in alcuni casi gli interpreti non sono risultati disponibili, in altri l'interpretazione fornita è risultata di bassa qualità.³⁷⁰ Gli interpreti vengono selezionati attraverso una procedura pubblica ma non devono svolgere alcun test che ne valuti la competenza; il fattore decisivo per essere selezionati è avere una tariffa bassa.³⁷¹ Queste rilevazioni impattano negativamente sul diritto di accesso alle procedure delle persone migranti, nonché sul loro diritto all'informazione.³⁷² Nell'ordinanza I U 1490/2019-92, il ricorrente testimonia che durante le procedure svolte dalla polizia era assente un interprete nonostante il migrante curdo che era con lui non parlasse inglese. Il ricorrente stesso ha provveduto a tradurre per l'altro migrante che era con lui.³⁷³ Secondo una testimonianza riportata da Infokolpa, presso la stazione di polizia di Črnomelj l'interprete non ha fornito la traduzione di alcuni documenti e, dunque, il migrante (insieme ad altri otto individui, provenienti da Algeria, Marocco, Sahara, Siria) li ha dovuti firmare senza conoscerne il contenuto.³⁷⁴ Un migrante afghano (insieme ad altri 3 connazionali) ha comunicato a Infokolpa che durante la procedura di identificazione sono stati

³⁶⁴ Tribunale amministrativo sloveno, [UPRS Judgment and Order I U 1490/2019-92](#), 22 giugno 2020, para. 41.

³⁶⁵ Ibidem, para. 7.

³⁶⁶ Ibidem, para. 41.

³⁶⁷ Ombudsman sui diritti umani, [VMESNO \(S\)POROČILO O AKTIVNOSTIH IN UGOTOVITVAH VARUHA O OČITKIH POLICISTOM, DA ZAVRAČAJO MOŽNOSTI PODAJANJA PROŠENJ ZA MEDNARODNO ZAŠČITO](#), 22 agosto 2018.

³⁶⁸ AIDA, [Country report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 20.

³⁶⁹ AIDA, [Country report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 20.

³⁷⁰ Ibidem, p. 12.

³⁷¹ Ibidem, p. 23.

³⁷² Ibidem, p. 12.

³⁷³ Tribunale amministrativo sloveno, [UPRS Judgment and Order I U 1490/2019-92](#), 22 giugno 2020, para. 6.

³⁷⁴ Infokolpa, [Report on illegal practice of collective expulsion on Slovene-Croatian border](#), pp. 28, 29, ultimo accesso 7 giugno 2021.

costretti a firmare documenti in sloveno senza che venissero loro tradotti.³⁷⁵ Lo stesso è accaduto a un migrante nigeriano.³⁷⁶

2.7. Diniego del diritto all'assistenza legale e alla tutela giurisdizionale effettiva

Secondo il rapporto AIDA, 10.025 persone migranti sono state riammesse informalmente dalla Slovenia nel 2020.³⁷⁷ Nella procedura di riammissione informale, la persona migrante non riceve assistenza legale gratuita e la mancanza di un provvedimento di espulsione comporta l'impossibilità della stessa di impugnare la decisione presa dalle autorità slovene in violazione del diritto ad una tutela effettiva.³⁷⁸

Nell'ambito delle nuove politiche della Commissione europea in tema di migrazioni, le ONG parte dell'iniziativa PRAB sostengono siano necessari sistemi di monitoraggio indipendenti che controllino quanto avviene lungo le frontiere e che possano avviare indagini nel caso in cui vengano rilevate violazioni.³⁷⁹ Si richiede che tale sistema di monitoraggio riguardi tutte le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità di gestione delle frontiere o durante le procedure di controllo alla frontiera; che sia indipendente dalle autorità nazionali e che possa contare su istituzioni e organizzazioni della società civile, finanziate con fondi non governativi; che preveda una procedura esecutiva nel caso in cui il governo non sia in grado di cooperare con un meccanismo indipendente ed effettivo.³⁸⁰

2.8. Mancata registrazione delle c.d. "riammissioni informali"

Sia l'Accordo italo-sloveno (art. 6) sia il Protocollo sloveno-croato (art. 7) prevedono delle modalità semplificate di documentazione delle riammissioni effettuate (cfr. par. [Gli accordi bilaterali di riammissione](#)).

Quanto al confine italo-sloveno, le testimonianze raccolte dal PRAB mostrano come alcune persone migranti riferiscano di essere state registrate dalla polizia italiana (tramite fotosegnalamento o rilevamento delle impronte digitali), mentre altre di essere state riammesse in Slovenia senza alcun tipo di registrazione. Inoltre, secondo quanto riportato dal PRAB, non è chiaro se le autorità registrino ufficialmente le riammissioni informali, poiché tutta la documentazione raccolta dal governo relativa alle pratiche di rimpatrio non è accessibile al pubblico.³⁸¹

Quanto al confine sloveno-croato, il DRC ha raccolto alcune testimonianze che raccontano di come le polizie consegnino sistematicamente le persone migranti alla polizia di frontiera limitrofa, trasportandole in dei furgoni.³⁸² Il CMS conferma tali rapporti e riferisce come la polizia di frontiera slovena consegna le persone migranti a quella croata affinché vengano riammesse in Bosnia ed Erzegovina, senza alcun tipo di procedura formale, e che in caso venga richiesto agli ufficiali croati, sloveni, o bosniaci circa le riammissioni, semplicemente negano di averlo mai fatto.³⁸³ Si v. inoltre il [Rapporto COI Croazia – Rotta balcanica](#).

³⁷⁵ Ibidem, p. 35.

³⁷⁶ Ibidem, p. 37.

³⁷⁷ AIDA, [Country report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 20.

³⁷⁸ AIDA, [Country report: Slovenia](#), 31 dicembre 2020, p. 19.

³⁷⁹ PRAB, [Pushing back Responsibility: Rights Violations as a "Welcome Treatment" at Europe's borders](#), aprile 2021, p. 12.

³⁸⁰ Ibidem.

³⁸¹ PRAB, [Pushing Back Responsibility: Rights Violations as a "Welcome Treatment" at Europe's borders](#), aprile 2021, pp. 5-6.

³⁸² DRC, [Bosnia and Herzegovina. Border monitoring bimonthly snapshot](#), febbraio 2021, p. 4.

³⁸³ Per ulteriori informazioni, contattare il CMS sul sito <https://www.cms.hr/en/kontakt> o all'email cms@cms.hr.

2.9. Violazioni sottese in particolare ai c.d. respingimenti “a catena”

Secondo le interviste raccolte dalle ONG, i c.d. respingimenti “a catena” lungo la rotta balcanica avverrebbero tramite il coordinamento delle polizie di frontiera italiane, slovene e croate a cui di volta in volta le persone migranti vengono “consegnate” per essere infine condotte in Bosnia-Erzegovina (v. par. sui [Rapporti transfrontalieri tra agenti statali](#)) in violazione sia delle procedure formali previste dal diritto internazionale e dal diritto dell’UE in materia di asilo, sia delle procedure di riammissione informale previste dagli accordi bilaterali.³⁸⁴ Secondo il PRAB, le persone migranti vengono trattate al di fuori dei centri di polizia o delle strutture di detenzione, senza che resti traccia di documentazione cartacea e ricevendo un trattamento inumano.³⁸⁵ Il rapporto PRAB documenta 176 casi di c.d. “respingimenti a catena” tra gennaio e aprile 2021.³⁸⁶

Quanto in particolare alla questione della violazione degli accordi bilaterali di riammissione informale, tali accordi devono leggersi alla luce del diritto internazionale e dell’UE applicabile, per cui le riammissioni sono lecite nella misura in cui avvengono verso un “paese sicuro” o verso un paese in cui la persona migrante non rischi di essere respinta verso un paese non sicuro.³⁸⁷ *Inter alia*, il 19 giugno 2020 il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani delle persone migranti ha denunciato la situazione in Croazia, evidenziando come il respingimento delle persone migranti senza passare attraverso alcuna procedura ufficiale, valutazione individuale o altre garanzie di giusto processo, integri una violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non respingimento.³⁸⁸ Secondo i dati di UNHCR, tra gennaio e settembre 2019, circa 4.868 persone sono state respinte dalla Croazia in Bosnia o in Serbia ma i numeri potrebbero essere molto più alti. Il Ministro dell’Interno croato non ha negato di aver impedito l’accesso al territorio nello stesso arco di tempo ad almeno 9.487 persone.³⁸⁹ A proposito, si veda il [Rapporto COI Croazia – Rotta Balcanica](#). Inoltre, il 7 dicembre 2020, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro della Sicurezza bosniaco, ha denunciato la crisi umanitaria che stanno vivendo migliaia delle persone migranti e persone richiedenti asilo arrivati nel paese attraverso la rotta balcanica.³⁹⁰ Anche il Vice Presidente della Commissione Europea, Josep Borrell, ha sottolineato la serietà della crisi umanitaria in corso in Bosnia.³⁹¹

Il 28 maggio 2020 il Prefetto di Trieste ha affermato che le persone migranti riammesse dall’Italia alla Slovenia non vengono private della possibilità di fare richiesta d’asilo, in quanto la Slovenia fa parte dell’UE.³⁹² Secondo un rapporto di RiVolti ai Balcani del 2020, però, le autorità italiane non possono prescindere dalla valutazione del rischio concreto cui gli le persone migranti riammesse

³⁸⁴ PRAB, [Pushing Back Responsibility: Rights Violations as a “Welcome Treatment” at Europe’s borders](#), aprile 2021, pp. 5-6.

³⁸⁵ Ibidem, p. 6.

³⁸⁶ Ibidem, p. 4.

³⁸⁷ Emanuela Roman, [The Burden of Being “Safe” How do Informal EU Migration Agreements Affect International Responsibility Sharing?](#), in *Verfassungsblog*, 1 ottobre 2020; Marco Omizzolo, [Immigrazione, rotta balcanica: la lunga marcia senza diritti](#) (intervista a Gianfranco Schiavone), in *Eurispes*, 1 marzo 2021.

³⁸⁸ UNHCR, [Croatia: Police brutality in migrant pushback operations must be investigated and sanctioned – UN Special Rapporteurs](#), 19 giugno 2020.

³⁸⁹ RiVolti ai Balcani, [dossier balcani La rotta balcanica. Le persone migranti senza diritti nel cuore dell’Europa](#), giugno 2020, p. 20; v. anche UNHCR, [Desperate Journeys Refugee and Migrant Children arriving in Europe and how to Strengthen their Protection January to September 2019](#), ottobre 2019.

³⁹⁰ [Lettera della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa](#) Dunja Mijatović indirizzata al Presidente del Consiglio della Bosnia-Erzegovina Zoran Tegeltija e al Ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina Selmo Cikotić, 7 dicembre 2020.

³⁹¹ EEAS, [Bosnia and Herzegovina: the migration crisis is far from over](#), 5 gennaio 2021.

³⁹² Triesteprima, [Migranti rintracciati e rispediti indietro, come la Rotta Balcanica diventa un’Odissea](#), 28 maggio 2020.

vanno incontro in Slovenia; proprio per il fatto che le stesse persone ivi riammesse sono poi successivamente riammesse in Croazia e da qui respinte in Serbia o in Bosnia.³⁹³

3. Risposta dello Stato

3.1. Prevenzione

Gli agenti di polizia partecipano ad un programma di *training* finalizzato all'identificazione e alla comprensione da parte della polizia delle diverse forme di discriminazione e violenza per motivi razziali.³⁹⁴ Tale programma, intitolato "Consapevolezza degli stereotipi, gestione dei pregiudizi e prevenzione della discriminazione in una società multiculturale", viene organizzato, a paritè dal 2009, dall'Accademia di Polizia.

Il personale del "Migration Directorate", organo del Ministero dell'Interno responsabile dell'esame e delle decisioni in prima istanza in merito alle richieste di protezione internazionale, riceve uno specifico *training* condotto da EASO.³⁹⁵

L'Ombudsman ha riportato che nel 2016 vi è stato un aumento dei casi di incitamento all'odio nei confronti delle persone migranti e richiedenti asilo, aumento dovuto alla crisi migratoria.³⁹⁶ Nel 2019 il Comitato dei diritti umani delle NU ha espresso preoccupazioni riguardo all'uso da parte di esponenti politici sloveni di una retorica razzista e xenofoba anche nei confronti delle persone migranti e rifugiate.³⁹⁷

L'UNHCR ha espresso preoccupazione riguardo alle misure adottate in base ad un accordo del 2016, il "*Joint Statement of Heads of Police Services*" tra i capi della polizia di Austria, Croazia, Macedonia, Serbia e Slovenia.³⁹⁸ Tale accordo limita, in base alla nazionalità e al possesso di documenti di identità, e non in base alla valutazione della situazione della singola persona migrante e del suo diritto di ottenere protezione internazionale, l'ingresso in Slovenia per ragioni umanitarie. Esso prevede criteri stringenti in base ai quali permettere l'ingresso in territorio sloveno, tra cui non viene menzionata la persecuzione, criterio chiave per individuare lo *status* di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo del 1967. Inoltre tali criteri stringenti impediscono l'ingresso nello Stato anche a coloro che ne sarebbero legittimati in base ad altri criteri previsti dal diritto europeo ed internazionale, come ad esempio per ricongiungimento familiare. Risulta allarmante, secondo l'UNHCR, che, nonostante il primario dovere della polizia sia quello di proteggere le persone, l'accordo non contenga alcuna misura volta a tutelare soggetti estremamente vulnerabili, quali donne, bambini, persone LGBTQI, persone con disabilità e persone anziane. L'UNHCR ha inoltre rimarcato che il possesso di documenti validi non deve influire in alcun modo sul riconoscimento dello *status* di rifugiato di coloro che chiedono l'ingresso nel paese, né dovrebbe impedire di accedere alla procedura di asilo; infine ha notato che l'accordo legittima e rende possibili le espulsioni collettive, nonostante questa pratica sia espressamente proibita dal diritto internazionale.³⁹⁹

Secondo quanto riportato nel rapporto AIDA, durante le visite alle stazioni di polizia per il monitoraggio delle frontiere, l'UNHCR può controllare i verbali e interrogare i poliziotti, tuttavia deve avvertire la stazione di polizia prima di ogni visita, e può controllare la documentazione della

³⁹³ RiVolti ai Balcani, [dossier balcani La rotta balcanica, Le persone migranti senza diritti nel cuore dell'Europa](#), giugno 2020, pp. 29-30.

³⁹⁴ ECRI/CoE, [Report on Slovenia](#), 2019, para. 48.

³⁹⁵ ECRE, [Country Report: Slovenia](#), 2020, para. "Determining Authority".

³⁹⁶ ECRI/CoE, [Report on Slovenia](#), 2019, para. 25.

³⁹⁷ UNHRC, [UPR, Compilation of UN information](#), 2019, para. 9.

³⁹⁸ UNOHCHR, [Five-country police agreement exacerbates crisis and puts vulnerable migrants at risk](#), 2016; UNHRC, [UPR, Compilation of UN information](#), 2019, para. 62.

³⁹⁹ Ibidem.

polizia solo relativamente agli individui che hanno presentato richiesta di protezione internazionale.⁴⁰⁰

L'Ombudsman sloveno monitora le frontiere nell'ambito del Sistema Nazionale di Prevenzione (per il ruolo dell'Ombudsman nella prevenzione si rinvia al par. su [L'Ombudsman sui diritti umani](#)). L'Ombudsman può effettuare visite senza preavviso alle stazioni di polizia e ha accesso ai documenti di polizia.⁴⁰¹ Nel 2020 l'Ombudsman, durante le visite a 16 stazioni di polizia, ha rilevato problemi relativi all'accesso alla procedura di asilo, in particolare la mancata comunicazione delle informazioni sulla protezione internazionale e registrazione della volontà di presentare domanda di asilo. Il Ministero dell'Interno ha replicato che la polizia non ha l'obbligo di informare ogni persona migrante sul diritto d'asilo.⁴⁰²

Per la riforma della *Legge sugli stranieri* e i suoi effetti sulla prevenzione si rinvia al par. su [La legge sugli stranieri](#).

3.2. Repressione

Nel 2017 Spletno-oko.si, un sistema pubblico e anonimo di segnalazione di casi di *hate speech* e di altri contenuti illegali diffusi via internet, ha riportato alla polizia 25 episodi di incitamento all'odio. La polizia non ha formalizzato alcuna accusa contro i presunti responsabili.⁴⁰³ Nel 2019 la Commissione delle NU per l'eliminazione della discriminazione razziale ha raccomandato alla Slovenia di provvedere al fine di garantire indagini effettive, adeguati procedimenti penali e la punizione dei responsabili.⁴⁰⁴ Il Relatore speciale delle NU sulle minoranze ha rilevato come l'articolo 297 del Codice penale sloveno, che riguarda l'incitamento all'odio, venga interpretato in maniera molto restrittiva. Di conseguenza, pochissimi casi di incitamento all'odio sono stati perseguiti dalle autorità competenti e si sono conclusi con una condanna.⁴⁰⁵

In Slovenia è stata istituita la "Sezione per l'indagine e l'accusa di pubblici ufficiali aventi speciale autorità" all'interno della magistratura inquirente, sezione specializzata nei reati commessi da pubblici ufficiali di polizia. Da gennaio 2010 a novembre 2017 sono stati presentati 18 reclami di competenza della sezione specializzata, che sono stati rigettati. Viene tenuto un registro dei reclami sull'operato della polizia, che tuttavia contiene solo informazioni sulla persona che presenta il reclamo e sull'unità e l'agente di polizia contro cui viene presentato, nonché informazioni sul provvedimento adottato dall'agente di polizia, sul suo comportamento o sulla procedura oggetto del reclamo. La polizia non tiene registri ed elenchi, né raccoglie altri dati statistici relativi all'appartenenza etnica, alla razza, all'età, al sesso, alla religione o all'orientamento sessuale delle persone reclamanti.⁴⁰⁶

Il Tribunale Amministrativo ha emanato l'ordinanza I U 1490/2019-92. Per il contenuto dell'ordinanza, v. più approfonditamente il par. [Diniego di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale](#). Tale ordinanza, annullata dalla Corte Suprema slovena per ragioni procedurali, è stata rimessa al Tribunale Amministrativo che, con l'ordinanza I U 1686/2020-126, ha affermato che nel caso di specie la Repubblica di Slovenia ha violato il diritto del ricorrente ad accedere alle procedure di asilo, il divieto di procedere ad espulsioni collettive e il divieto di tortura. Queste violazioni derivano dall'attuazione delle procedure informali previste dall'Accordo di

⁴⁰⁰ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 20.

⁴⁰¹ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 20.

⁴⁰² Ombudsman sui diritti umani, [Policijske postaje](#), 2020.

⁴⁰³ ECRI/CoE, [Report on Slovenia](#), 2019, para. 24, nota 17.

⁴⁰⁴ UNHRC, [UPR, Compilation of UN information](#), 2019, para. 11.

⁴⁰⁵ Ibidem, para. 10.

⁴⁰⁶ CAT, [Periodic report submitted by Slovenia](#), 2019, para. 44, 49.

riammissione tra Slovenia e Croazia. Il Tribunale ha condannato la Slovenia a far rientrare il ricorrente sul territorio dello Stato e a ricevere la sua richiesta di protezione internazionale.⁴⁰⁷

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO

1. Quadro giuridico di riferimento

In Slovenia la procedura di asilo è disciplinata dalla *Legge sulla protezione internazionale* (IPA),⁴⁰⁸ strumento con cui la Slovenia recepisce nell'ordinamento giuridico interno gli atti rilevanti del CEAS, tra cui: la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, nuova c.d. direttiva procedure;⁴⁰⁹ la Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale, nuova c.d. direttiva accoglienza;⁴¹⁰ la Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, c.d. nuova direttiva qualifiche;⁴¹¹ e il Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'Eurodac;⁴¹² nonché il Regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. Regolamento Dublino).⁴¹³

L'IPA è stata da ultimo modificata dall'Assemblea nazionale slovena il 26 marzo 2021 con la *Legge che modifica e completa la legge sulla protezione internazionale* (No. 54/21),⁴¹⁴ entrata in vigore ad aprile 2021.

2. La procedura di riconoscimento della protezione internazionale

Ai sensi dell'IPA,⁴¹⁵ la procedura di asilo si articola in due fasi. Una prima fase, la c.d. "procedura preliminare", già discussa al par. [La legge sul controllo delle frontiere statali: la c.d. "procedura preliminare"](#) (art. 42 IPA), a cui si rimanda.⁴¹⁶ Con la presentazione formale della domanda di protezione internazionale (art. 44 IPA),⁴¹⁷ si avvia la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, della quale è competente il Ministero dell'Interno, e avverso cui è ammesso ricorso giurisdizionale (v. par. seguenti).⁴¹⁸ Dal momento in cui si attiva la c.d. procedura preliminare e fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, la persona migrante non può essere espulsa dal territorio sloveno.⁴¹⁹

⁴⁰⁷ BVMN, [Press release](#), 11 gennaio 2021.

⁴⁰⁸ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016.

⁴⁰⁹ [Direttiva 2013/32 / UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

⁴¹⁰ [Direttiva 2013/33 / UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

⁴¹¹ [Direttiva 2011/95 / UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

⁴¹² [Regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

⁴¹³ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.](#)

⁴¹⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1A\) Št.54/21](#), 9 aprile 2021.

⁴¹⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016.

⁴¹⁶ Ibidem, art. 42(1)-(2).

⁴¹⁷ Ibidem, art. 44 (1).

⁴¹⁸ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 16.

⁴¹⁹ [Legge sulla protezione internazionale](#), art. 36(1).

2.1. La fase di fronte al Ministero dell'Interno

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale inizia con la presentazione di una domanda all'autorità competente (art. 44 IPA),⁴²⁰ ossia la Divisione procedure sulla protezione internazionale, un'articolazione della Migration Directorate del Ministero dell'Interno.⁴²¹

Per decidere sulla domanda, l'autorità competente procede a un colloquio con la persona richiedente (art. 46 IPA).⁴²² Tale colloquio, ai sensi dell'art. 38 IPA può essere omesso se:

- risulta possibile concedere la protezione internazionale sulla base di elementi già disponibili;
- la persona richiedente non si trova nelle condizioni di parteciparvi a causa di un disturbo mentale temporaneo o permanente, di una malattia o di altri motivi che gli impediscono di comprendere il significato della procedura.

L'art. 6 IPA stabilisce che nel corso di tutta la fase di fronte al Ministero dell'Interno, ivi incluso il colloquio personale, deve essere fornita l'assistenza di un interprete alle persone richiedenti che non comprendono la lingua slovena. L'interprete è tenuto a rispettare le regole del Codice di condotta per interpreti e traduttori nelle procedure di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'Interno. Il Ministero deve informare gli interpreti sulle regole e le specificità dell'interpretazione nelle procedure di protezione internazionale e sul loro ruolo in tali procedure.⁴²³ Secondo AIDA, la qualità degli interpreti è molto variabile e in alcuni casi non raggiunge gli standard necessari.⁴²⁴ Ciò è particolarmente problematico perché i colloqui non sono registrati ma vengono prese delle minute, poi tradotte dagli interpreti, traduzioni che le persone richiedenti affermano essere spesso errate.⁴²⁵

Secondo AIDA, a causa delle modalità di organizzazione del lavoro all'interno della Divisione procedure sulla protezione internazionale implementate dal 2016, il funzionario che procede al colloquio con la persona richiedente non è lo stesso che decide sulla domanda.⁴²⁶

L'art. 47 IPA prevede che l'autorità procedente debba decidere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Se non decide entro sei mesi, deve informare per iscritto la persona richiedente del ritardo, dei motivi dello stesso e del nuovo termine per la decisione. Se l'autorità competente non è in grado di prendere una decisione entro il termine specificato nella notifica scritta, informa nuovamente, per iscritto, la persona richiedente dei motivi del ritardo e del nuovo termine previsto per la decisione.⁴²⁷ Nella pratica, i motivi del ritardo non vengono formulati in termini precisi.⁴²⁸

Inoltre, l'autorità procedente può prorogare il termine di ulteriori sei mesi, e comunque per non più di nove, nel caso in cui:

- la persona richiedente non adempia agli obblighi di cui all'art. 89 IPA, inclusi il rispetto dell'ordinamento giuridico sloveno e il dovere di cooperare con l'autorità procedente;

⁴²⁰ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 44 (1)-(2).

⁴²¹ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 16.

⁴²² Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 46.

⁴²³ Ibidem, art. 6(1)-(2), (10)-(11).

⁴²⁴ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 27.

⁴²⁵ Ibidem, p. 28.

⁴²⁶ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 16.

⁴²⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 47(1)-(2).

⁴²⁸ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 23.

- l'autorità si trovi di fronte a complesse questioni giuridiche e fattuali o ad un numero elevato di domande di protezione internazionale.⁴²⁹

L'autorità può ulteriormente estendere questo termine, per non più di tre mesi.⁴³⁰

Infine, l'autorità può sospendere la procedura a causa di una situazione incerta nel paese di origine, di natura temporanea. In questo caso l'autorità deve riesaminare la situazione nel paese d'origine ogni sei mesi, informare la persona richiedente sui motivi della sospensione della sua domanda e informare la Commissione europea sulla sospensione di tutte le procedure riguardanti quel paese d'origine. Il limite massimo entro cui la domanda deve essere esaminata è di 21 mesi.⁴³¹

AIDA sottolinea come la legge non preveda conseguenze per il mancato rispetto di tali termini e come, nella pratica, essi non siano rispettati. Secondo quanto riportato da AIDA, nel 2019 sono state presentate 3.821 domande, di cui 329 pendenti alla fine dell'anno. Nel 2020, 3.548 erano le domande presentate, mentre 274 risultavano pendenti alla fine dell'anno. Nel 2019 il numero di persone in attesa della decisione è aumentato, con circa il 30% delle persone richiedenti asilo in attesa da più di sei mesi. Nel 2020 il periodo di attesa è aumentato ulteriormente a causa della pandemia (44 giorni di media nel 2019, 59 nel 2020).⁴³²

L'UNHCR, in un commento alle modifiche all'IPA introdotte con la *Legge che modifica e completa la legge sulla protezione internazionale* del 2021, ne ha criticato l'articolo 52, per cui la richiesta di protezione internazionale è manifestamente infondata quando è "probabile" che la persona richiedente abbia intenzionalmente distrutto il proprio documento, norma ritenuta in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951.⁴³³

AIDA nota come si registri una diminuzione drastica degli accoglimenti delle domande, in particolare per le persone migranti di certe nazionalità (ad es. afgani, iraniani e iracheni). In generale, se nel 2019 il 38% delle domande erano state accolte, nel 2020 hanno avuto un esito positivo solo il 28,6% dei casi.⁴³⁴

2.2. La fase giurisdizionale

Gli art. 70 ss. IPA prevedono il diritto a proporre ricorso avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale adottato da parte del Ministero dell'Interno di fronte al Tribunale amministrativo.⁴³⁵ Legittimato passivo è il Ministero dell'Interno.⁴³⁶ Il Tribunale di regola deve decidere entro 30 giorni,⁴³⁷ ma nella prassi i tempi possono essere più lunghi, fino ad un anno o anche di più, in ragione, soprattutto, della complessità del caso.⁴³⁸ Non si sono reperite informazioni circa eventuali ritardi causati dalla pandemia in atto.

Ai sensi dell'art. 70 IPA, il ricorso deve essere presentato entro otto giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto e tre in caso di decisione ex art. 84 IPA. Ai sensi dell'art. 70(3) IPA, la presentazione del ricorso contro il rigetto della domanda nel procedimento ordinario sospende

⁴²⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 47(3).

⁴³⁰ Ibidem, art. 47(4).

⁴³¹ Ibidem, art. 47(5)-(6).

⁴³² AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, pp. 23-25.

⁴³³ UNHCR, [UNHCR Comments: Proposal for an Act on amendments to the International Protection Act \(Slovenia\)](#), 30 luglio 2020, para. 7.

⁴³⁴ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 26.

⁴³⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 70(1).

⁴³⁶ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 26.

⁴³⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 71(1).

⁴³⁸ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 28.

l'esecuzione del provvedimento di diniego adottato dal Ministero dell'Interno. L'art. 70(3) ultima parte prevede invece che nei casi diversi da quelli richiamati dallo stesso articolo ma comunque contemplati nella presente legge, il ricorso non sospende l'esecuzione; tuttavia, il ricorrente può chiedere alla corte di sospendere il diniego impugnato.⁴³⁹ Rientra fra i casi in cui la sospensione non è automatica ma su richiesta del ricorrente la c.d. "procedura accelerata". A tal ultimo proposito, secondo l'UNHCR i tempi ridotti per presentare il ricorso e la mancanza di effetto sospensivo automatico rispetto alla procedura accelerata non forniscono garanzie procedurali adeguate.⁴⁴⁰

Nel caso in cui il Tribunale annulli il provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno, può o rinviare a tale autorità il caso o procedere direttamente concedendo la protezione internazionale. Secondo la legge che disciplina le controversie amministrative, in caso di rinvio il Ministero deve emettere una nuova decisione entro 30 giorni.⁴⁴¹ Tuttavia, nella prassi, la procedura di rinvio richiede tempi eccessivamente lunghi, anche di diversi anni.⁴⁴² Nel 2019, il Tribunale amministrativo ha concesso direttamente la protezione internazionale in solo nove casi.⁴⁴³

La decisione del Tribunale amministrativo è definitiva e può essere impugnata solo con ricorso alla Corte costituzionale, presentato entro 15 giorni dalla notifica alla persona richiedente della decisione del Tribunale (art. 72 IPA).⁴⁴⁴ Generalmente, in pendenza del giudizio costituzionale, la legge non prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione del Tribunale amministrativo, salvo il caso in cui la Corte decida in tal senso, quando dall'esecuzione possano derivare danni irreversibili.⁴⁴⁵

3. Diritto all'assistenza legale gratuita

L'art. 4 IPA elenca le garanzie procedurali che informano la procedura di riconoscimento della protezione internazionale, poi disciplinate nello specifico negli articoli successivi. In particolare queste norme fanno riferimento al diritto a essere informati sui diritti e obblighi, il diritto all'interprete, il diritto a una decisione scritta, comprensiva di traduzione delle parti essenziali in una lingua compresa dalla persona richiedente.⁴⁴⁶

Quanto in particolare al diritto all'assistenza legale gratuita, questo non è previsto nella fase di fronte al Ministero dell'Interno, mentre lo è nella fase di ricorso in sede giurisdizionale.

Nella fase di fronte al Ministero dell'Interno, l'assistenza legale gratuita è stata garantita fino all'aprile del 2020 attraverso fondi dell'Unione europea (progetto AMIF). Nel solo 2020, tramite tale progetto è stata offerta rappresentanza legale gratuita a 1341 persone richiedenti protezione internazionale. Da aprile 2020 tale diritto viene negato.⁴⁴⁷

L'assistenza legale gratuita nella fase di ricorso giurisdizionale è approntata da appositi difensori, previsti dall'art. 9(1) IPA, che rappresentano le persone richiedenti nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo e alla Corte costituzionale. Questi sono avvocati selezionati tramite concorso pubblico e nominati dal Ministero della Giustizia per un periodo di cinque anni. Gli avvocati

⁴³⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), No.105/06 and subsequent amendments, [Administrative Dispute Act](#), 2007, Sez. 32.

⁴⁴⁰ UNHCR, [UNHCR Comments: Proposal for an Act on amendments to the International Protection Act \(Slovenia\)](#), 30 luglio 2020, para. 18-22.

⁴⁴¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o upravnem sporu \(ZUS-1\)](#), 2016, art. 64(4).

⁴⁴² AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 27.

⁴⁴³ Ibidem.

⁴⁴⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 72.

⁴⁴⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), [Zakon o ustavnem sodišču \(ZUS-1\)](#)/IT: legge sulla Corte Costituzionale, 8 marzo 1994, art.58.

⁴⁴⁶ Ibidem, art. 4.

⁴⁴⁷ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 16.

incaricati della rappresentanza delle persone richiedenti asilo sono inseriti in una lista, che al 2021 comprende 44 difensori.⁴⁴⁸ Entro tre mesi dalla loro nomina, i difensori devono ricevere una formazione, di almeno 10 ore, sul diritto di asilo, e non possono fornire sostegno o assistenza legale finché non hanno completato la formazione. Ciò non vale per i difensori che abbiano almeno un anno di esperienza pratica nel campo della protezione internazionale, o abbiano rappresentato le persone richiedenti come avvocati in almeno tre casi.⁴⁴⁹ Tali difensori ricevono un compenso a cui provvede il Ministero dell'Interno (art. 11 IPA).⁴⁵⁰ Questi difensori non sono nominati automaticamente: le persone richiedenti devono attivarsi con il Ministero dell'Interno per ottenerne la nomina.⁴⁵¹

SISTEMA DI ACCOGLIENZA

1. Quadro giuridico di riferimento

1.1. Accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale

La legge sulla protezione internazionale (IPA) garantisce il diritto delle persone richiedenti asilo ad essere ospitate nei centri di accoglienza durante tutto il periodo necessario al compimento della procedura di asilo.⁴⁵² L'Ufficio del governo per il supporto e integrazione delle persone migranti (*Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov*, di seguito UOIM) è l'autorità responsabile per l'accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale e di quelle beneficiarie della stessa.⁴⁵³ La stessa autorità si occupa, altresì, dell'assistenza e integrazione delle persone beneficiarie di protezione internazionale.⁴⁵⁴

Il sistema di accoglienza trova una sua disciplina negli artt. 80- 84 dell'IPA e art. 76 ss. e seguenti della *Legge sugli stranieri*.

Gli artt. 78 e seguenti dell'IPA prevedono una serie di diritti posti a tutela delle persone migranti nel territorio della Repubblica di Slovenia, in particolare il diritto di soggiorno all'interno del sistema accoglienza, tra cui l'alloggio presso l'*Asylum Home*, sito presso la capitale Lubiana, o nelle sue strutture succursali presenti nel Paese;⁴⁵⁵ il diritto al cibo, vestiario, calzature e materiale per l'igiene; diritto di accesso all'istruzione e di accesso al mercato del lavoro e formazione professionale; aiuti umanitari e un'indennità di 18 euro al mese⁴⁵⁶; assistenza medica e cure mediche di emergenza.⁴⁵⁷ Quale che sia la modalità d'alloggio in accoglienza, le persone richiedenti asilo godono di libertà di movimento sul territorio della Repubblica di Slovenia, salve le restrizioni indicate dall'art. 84 dell'IPA.⁴⁵⁸

Per quanto riguarda gli obblighi disciplinati dall'art. 89 dell'IPA, si segnalano: il rispetto dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia e dell'integrità dei suoi funzionari; essere

⁴⁴⁸ La lista è accessibile qui: Ministro dell'Interno sloveno, [Imenik svetovalcev za azil / begunce](#), ultimo accesso 20 luglio 2021.

⁴⁴⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 9.

⁴⁵⁰ Ibidem, art. 9(1).

⁴⁵¹ AIDA, [Country Report: Slovenia](#), aggiornato al 31 dicembre 2020, p. 30.

⁴⁵² Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 78 (2).

⁴⁵³ AIDA, [Country Report | Slovenia, 2020](#), Sez. A.1, p. 56, ultimo accesso 3 ottobre 2021.

⁴⁵⁴ AIDA, [Country Report | Slovenia, 2020](#), Sez. A.1, p. 56, ultimo accesso 3 ottobre 2021.

⁴⁵⁵ Povod, [Faces of Migration-Migrants and Refugees in Slovenia 2020- Agenda 2030 and Migration - Report Ljubljana](#), October 2020, p. 12, ultimo accesso 3 ottobre 2021.

⁴⁵⁶ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 78 (1), art. 79.

⁴⁵⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti](#) (ZMZ-1), 2016, art. 78 (1), art. 86.

⁴⁵⁸ Ibidem, art. 84.

sempre a disposizione dell'autorità competente, rispondere agli inviti dell'autorità; notificare immediatamente all'Ufficio qualsiasi cambiamento di indirizzo; fornire al funzionario tutti i documenti relativi al trattamento della sua domanda; partecipare all'identificazione; consentire alla persona autorizzata di ispezionare gli oggetti che ha con sé quando entra nel domicilio o nella stanza in cui è alloggiato; sottoporsi a visita medica per motivi di salute pubblica; consentire al funzionario di fotografarlo, rilevargli le impronte digitali e, previa comunicazione, registrare le dichiarazioni orali rese nel procedimento; motivare la sua richiesta il prima possibile e presentare i fatti necessari per motivare la richiesta; fornire una spiegazione convincente e credibile dei motivi su cui basa la sua richiesta, in particolare in assenza di altre prove disponibili; rispettare le norme che regolano i centri di accoglienza.

Infine, le persone richiedenti che abbiano mezzi propri, o altre fonti di sussistenza, devono sostenere tutte le spese (o una quota proporzionale delle spese) per la propria assistenza materiale, che comprendono vitto, alloggio, abbigliamento e calzature e forniture per l'igiene.⁴⁵⁹ A questo proposito, le persone richiedenti asilo che dispongono di un reddito minimo devono sostenere i costi dell'alloggio.⁴⁶⁰

Il modulo relativo alle risorse finanziarie fa parte della documentazione di alloggio e viene compilato dai funzionari del Ministero dell'Interno con l'aiuto di un interprete. Secondo l'art. 7 del *Decreto sui criteri e condizioni per garantire i diritti delle persone richiedenti protezione internazionale*,⁴⁶¹ queste ultime non devono sostenere i costi legati all'accoglienza se il loro reddito mensile è inferiore o uguale allo 0,2% del costo mensile complessivo previsto per la loro assistenza materiale, tenendo altresì conto del numero dei familiari a carico.⁴⁶²

1.2. Diritto all'accoglienza e tipologie di permessi di soggiorno.

Il rilascio dei permessi di soggiorno da parte del *Migration Directorate* è disciplinato, in via generale, dagli articoli 31 e seguenti della *Legge sugli stranieri*.

La legge sulla protezione internazionale prevede specifiche tipologie di permesso di soggiorno da accordare alle persone richiedenti asilo in caso di esito positivo della domanda di protezione internazionale, a seconda che queste ultime risultino beneficiarie di *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria.⁴⁶³

Le prime ricevono un permesso con validità illimitata che costituisce titolo di soggiorno permanente sul territorio nazionale.⁴⁶⁴ Le seconde godono del diritto di soggiornare regolarmente in Slovenia per tutta la durata indicata nel relativo permesso rilasciato dalle autorità,⁴⁶⁵ di norma da uno a cinque anni. Ai sensi dell'art. 108 dell'IPA, in entrambi i casi viene rilasciata una carta di soggiorno che prova l'identità di persona titolare di protezione internazionale e conferma l'attribuzione del relativo *status*⁴⁶⁶ consentendo di certificare la residenza regolare nel territorio sloveno.

La *Legge sugli stranieri* prevede la possibilità per le persone straniere titolari di protezione internazionale, legalmente soggiornanti sul territorio sloveno da almeno cinque anni, di richiedere il

⁴⁵⁹ Ibidem, art. 82 (3).

⁴⁶⁰ Ibidem, art. 82 (3).

⁴⁶¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), SL: [Decreto sui criteri e condizioni per garantire i diritti dei persone richiedenti protezione internazionale](#), 2017.

⁴⁶² AIDA, [Country Report | Slovenia, 2020](#), Sez. A.1, p. 57, ultimo accesso 3 ottobre 2021.

⁴⁶³ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, art. 20.

⁴⁶⁴ Ibidem, art. 92 (1).

⁴⁶⁵ Ibidem, art. 92 (2).

⁴⁶⁶ Ibidem, art. 108 (1).

rilascio di un *permesso di soggiorno di cd. lunga durata* che determina l'acquisizione dello *status* di soggiornante di lungo periodo.⁴⁶⁷

Nell'ipotesi in cui la persona richiedente non sia in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale, la *Legge sugli stranieri* prevede la possibilità di ricevere un *permesso di soggiorno di natura temporanea*, rilasciato qualora sussistano altri giustificati motivi, tra cui opportunità di impiego o lavoro; ricongiungimento familiare; studio, istruzione, tirocinio, specializzazione o partecipazione a scambi internazionali; attività di volontariato o partecipazione a progetti di volontariato nell'ambito delle attività dell'Unione Europea.⁴⁶⁸ Un permesso di soggiorno di natura temporanea può essere altresì riconosciuto alle vittime di tratta o vittime di lavoro nero, quando la loro richiesta non soddisfa i requisiti per accedere alla protezione internazionale.⁴⁶⁹ Il permesso è rilasciato per il tempo necessario a soddisfare lo scopo del soggiorno, ma in ogni caso per un massimo di un anno, salvo diverse disposizioni di legge.⁴⁷⁰

1.3. Detenzione delle persone richiedenti protezione internazionale e delle persone straniere in condizione di soggiorno irregolare

La legge sulla protezione internazionale (IPA) regola la detenzione delle persone straniere che hanno presentato domanda di protezione internazionale; l'*Aliens Act* disciplina la detenzione amministrativa delle persone straniere che risiedono illegalmente in Slovenia.⁴⁷¹

Le persone richiedenti asilo godono di libertà di movimento nel territorio della Repubblica, salve le restrizioni previste all'art. 84⁴⁷² dell'IPA, secondo cui può essere disposta la misura della detenzione all'interno dell'*Asylum home* o in una succursale, anche se, nella maggior parte dei casi, la detenzione avviene all'interno dell'*Aliens Centre* (vedi par. [Mappatura dei centri di accoglienza](#)).

La detenzione può essere disposta nei seguenti casi:

- per stabilire o accertare l'identità di una persona;
- per verificare fatti necessari ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale e che non sarebbe possibile esaminare altrimenti;
- quando si può ragionevolmente presumere che la persona abbia presentato la domanda di protezione internazionale per ritardare o impedire il rimpatrio;
- quando necessario per tutelare la sicurezza dello Stato o dell'ordine costituzionale della Repubblica e per la tutela della sicurezza e della salute pubblica;
- quando richiesto dall'art. 28 del regolamento Dublino 604/2013/UE.

⁴⁶⁷ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *Foreigners Act*/SI: [Zakon o tujcih \(ZTuj-2\)](#), 2011, art. 53 bis.

⁴⁶⁸ Ibidem, art. 35 (1).

⁴⁶⁹ Ibidem, art. 35(2).

⁴⁷⁰ Ibidem, art. 35 (3).

⁴⁷¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, modificata il 26 marzo 2021 ed entrata in vigore il 5 Settembre 2021.

⁴⁷² Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act* (IPA) / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, modificata il 26 marzo 2021 ed entrata in vigore il 5 Settembre 2021

A seguito della decisione della Corte Suprema del 2019,⁴⁷³ è illegale la detenzione fondata sulla necessità di valutare il pericolo di fuga. Con la proposta di modifica della legge sulla protezione internazionale, è stata inserita la definizione di pericolo di fuga.⁴⁷⁴

Sempre secondo l'art. 84 IPA, la durata della misura detentiva non può superare i tre mesi. Tale periodo può essere prorogato per altri 30 giorni. La stessa norma prevede che le persone richiedenti asilo devono essere rilasciate quando cessano le ragioni della suddetta misura, a seguito del decorrere dei limiti di tempo e a seguito di una decisione di un tribunale amministrativo che annulli la decisione in via giurisdizionale.⁴⁷⁵

L'organizzazione non governativa PIC ha notato che in alcuni casi la durata massima della detenzione – quattro mesi – è stata superata.⁴⁷⁶

L'art. 76 dell'*Aliens Act* prevede che possa essere disposta la restrizione alla libertà di movimento nell'*Aliens centre* qualora la persona non abbia lasciato il territorio a seguito di un ordine di espulsione o anche nel caso in cui possa essere accertata l'identità dello straniero. La detenzione deve avere una durata non superiore a quanto necessario per organizzare il rimpatrio del ricorrente e non può superare la durata di sei mesi.

⁴⁷³ Corte Suprema Slovena, [X Ips 1/2019 del 13 Marzo 2019](#).

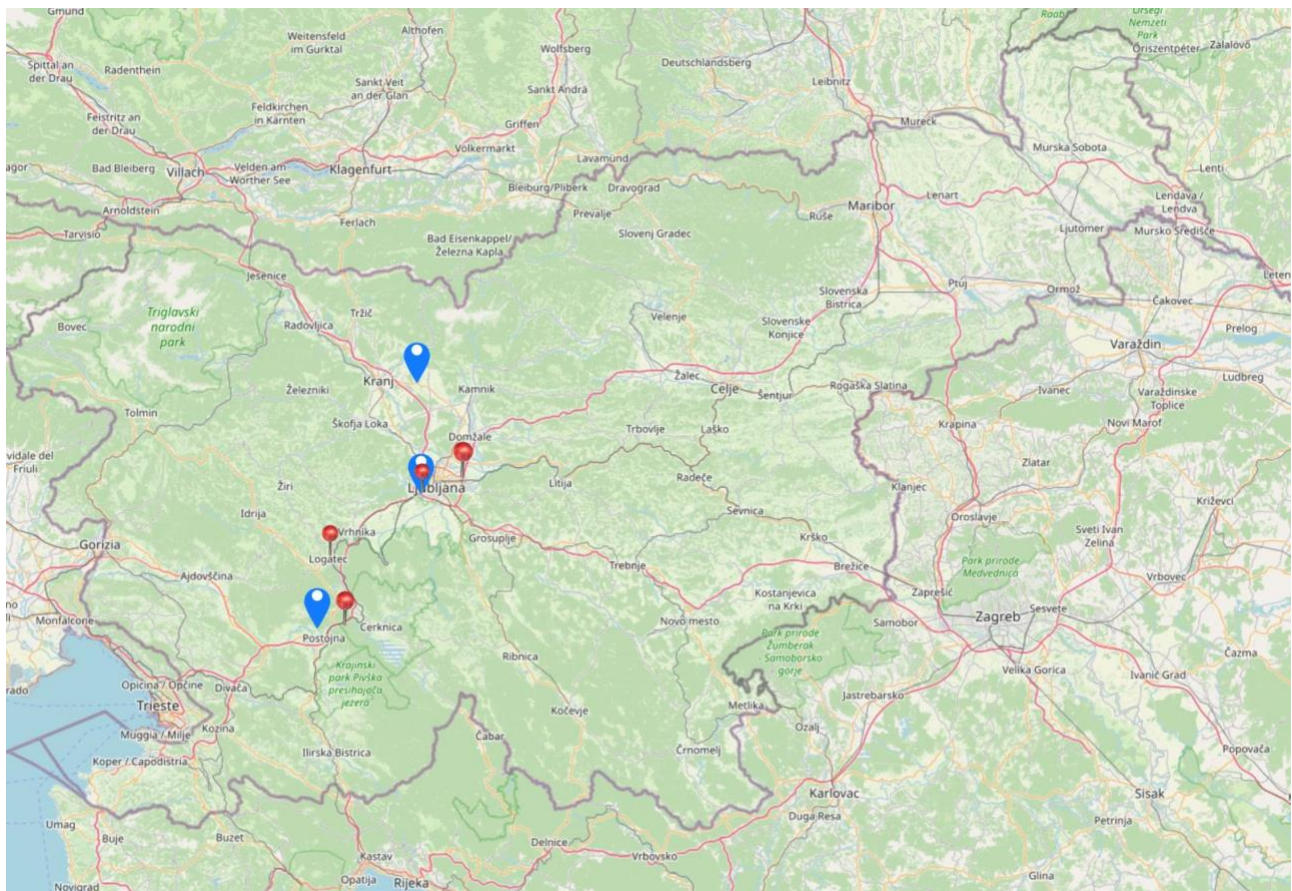
⁴⁷⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 54/21, (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, modificata il 26 marzo 2021 ed entrata in vigore il 5 Settembre 2021, art. 84 bis, sez.a: “Si ritiene che in un singolo caso vi siano circostanze in base alle quali si può concludere che una persona scapperà se:

- ha depositato la domanda o una nuova domanda di protezione internazionale nel momento in cui è in corso la procedura di estradizione o la persona è in fase di rimpatrio,
- ha tentato in precedenza di lasciare arbitrariamente la Repubblica di Slovenia o l'ha lasciata,
- ha precedentemente presentato domanda nella Repubblica di Slovenia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e successivamente l'ha lasciata,
- nonostante una delibera precedentemente emessa sulla base dell'ottavo e nono comma dell'articolo 49 della presente legge, la persona non ha aspettato la sua esecuzione,
- ha fornito false informazioni nel procedimento o non ha partecipato al procedimento e si è inoltre rifiutato di raccogliere dati biometrici,
- ha utilizzato documenti di identità falsi o contraffatti,
- è entrata nella Repubblica di Slovenia durante l'attuale divieto d'ingresso,
- è stata legalmente sanzionata per un reato di soggiorno irregolare negli ultimi tre anni,
- mancato rispetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro dell'Unione europea,
- è stata condannata negli ultimi due anni nella Repubblica di Slovenia per un reato per il quale l'autore è perseguito d'ufficio,
- negli ultimi due anni nella Repubblica di Slovenia è stata sanzionata almeno tre volte per reati contro l'ordine pubblico o per reati contro l'ordine pubblico e per stranieri, armi e stupefacenti”.

⁴⁷⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, modificata il 26 marzo 2021 ed entrata in vigore il 5 Settembre 2021, art. 84, (5-6).

⁴⁷⁶ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p.73, ultimo accesso 11 ottobre 2021.

2. Mappatura dei centri di accoglienza e detenzione



Fonte: GDP, *Slovenia Immigration Detention Profile*, 9 Luglio 2020. In blu i centri di detenzione ordinari e di transito, in rosso i centri di accoglienza, aggiunti rispetto all'originale (l'Asylum Home di Lubiana risulta indicato sia in blu che in rosso per la duplice funzione che svolge).

In Slovenia sono presenti quattro centri di accoglienza: uno principale, ossia l'*Asylum Home* di Lubiana, e tre succursali⁴⁷⁷: quella di Kotnikova, quella di Logatec e il Dormitorio per studenti di Postumia, tutti gestiti dall'UOIM.

Si riportano i dati circa la capienza massima e il numero di ospiti aggiornati al 31 dicembre 2020:⁴⁷⁸

Centro	Capienza	Posti occupati al 31 dicembre 2020
<i>Asylum Home</i>	203	47
Succursale di Kotnikova	90	37
Succursale di Logatec	108	50

⁴⁷⁷ AIDA, *Country Report | Slovenia*, 2020, p. 59.

⁴⁷⁸ Ibidem, p. 55.

Dormitorio per studenti di Postumia	22	8
Totale	401	142

L'*Asylum Home* si trova a circa 20 minuti di autobus dal centro di Lubiana in una zona piuttosto isolata, mentre il *Branch Facility* Kotnikova è nel centro della città. Le città di Logatec e Postumia, dove si trovano le altre due filiali, si trovano rispettivamente a 30 km e a 50 km da Lubiana.

In linea generale, singole persone sono alloggiate nell'*Asylum Home* o nella filiale di Kotnikova; le famiglie, invece, a Logatec, e solo in via eccezionale nell'*Asylum Home*; i minori non accompagnati sono invece collocati a Logatec o nel dormitorio per studenti a Postumia.⁴⁷⁹

I centri di detenzione sono: il centro per stranieri di Postumia (*Aliens Centre*) e l'aeroporto di Brnik, con una capienza rispettivamente di 220 posti per il primo e 15 posti per il secondo.

Deve segnalarsi che l'*Asylum Home* di Lubiana, sebbene indicato dall'art 84 IPA come centro di detenzione, viene di fatto utilizzato come centro di accoglienza.

Le persone richiedenti vengono infatti detenute nel Centro per stranieri di Postumia e solo raramente nell'*Asylum Home*:⁴⁸⁰ Mentre il primo è una struttura chiusa sotto la stretta sorveglianza della Polizia, il secondo è un centro sorvegliato da agenti di sicurezza privati che non possono impedire fisicamente ai detenuti di lasciare la struttura.

L'aeroporto di Brnik viene utilizzato per ospitare persone cui è negato l'ingresso in Slovenia e che devono essere espulse entro 48 ore.⁴⁸¹

Quanto alle stazioni di polizia, emerge che le persone richiedenti asilo non vengono detenute in tali luoghi, salvo all'inizio della procedura di polizia che solo di rado eccede le 12 ore.⁴⁸² Le persone richiedenti asilo non vengono o detenute al confine o nelle zone di transito;⁴⁸³ per una esposizione più esaustiva si rinvia al paragrafo [Accesso al territorio](#).

3. Le condizioni dei centri di accoglienza e detenzione.

3.1. Centri di Accoglienza

A seguito della visita da parte del Meccanismo nazionale di prevenzione nel 2018,⁴⁸⁴ è stato evidenziato che le persone migranti nell'area di pre-accoglienza (*pre-reception area*, ossia l'area di arrivo in cui attendono di essere registrati) si trovano in una situazione di detenzione *de facto*.⁴⁸⁵

Qui le persone richiedenti non hanno la possibilità di accedere ad altre zone del centro. In tale area, donne, uomini e bambini sono collocati in stanze separate, dove ricevono i pasti. Da qui è possibile uscire per un minimo di 15 minuti al giorno, ma solo quando le guardie di sicurezza lo consentono.⁴⁸⁶

⁴⁷⁹ Ibidem, p. 58.

⁴⁸⁰ Ibidem, p. 72.

⁴⁸¹ Global Detention Project, [Country Report Immigration Detention In Slovenia: Where They Call Detention A Limitation Of Movement](#), febbraio 2019, p. 26.

⁴⁸² Ibidem, p. 26.

⁴⁸³ AIDA, [Country Report: Place of detention](#), 2021.

⁴⁸⁴ International Ombudsman Institute, [The Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia on Implementing the Tasks of the National Preventive Mechanisms](#), 2020.

⁴⁸⁵ Ombudsman sui diritti umani, [Annual Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia for 2019](#), 2020.

⁴⁸⁶ Global Detention Project, [Country Report Immigration Detention in Slovenia: Where They Call Detention a "Limitation Of Movement"](#), febbraio 2019, p. 25.

Normalmente, le persone richiedenti dovrebbero sostare in tale area per non più di un giorno, tuttavia, recentemente, a causa della scarsa disponibilità di interpreti e medici, e, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure di registrazione, la permanenza può durare fino a 5-6 giorni.⁴⁸⁷ Tale periodo si è ulteriormente esteso fino a 20 giorni durante l'emergenza pandemica.⁴⁸⁸

A causa della quarantena obbligatoria, della sospensione delle procedure di asilo nell'aprile 2020 e di un numero elevato di persone richiedenti asilo, molti sono stati collocati anche in *containers*⁴⁸⁹ visto che le camere nell'area di pre-accoglienza erano sovraffollate e non garantivano un livello sufficiente di privacy.⁴⁹⁰

Nel report del Meccanismo Nazionale di Prevenzione⁴⁹¹ ed i quello più recente dell'Ombudsman del 2019⁴⁹² è stato sottolineato che anche i soggetti minori venivano detenuti in queste aree di pre-accoglienza, sebbene tali aree non fossero previste per legge.

Nel 2017 l'*Asylum Home* è stato ristrutturato. Le camere, la cui superficie è di circa 3,75 - 7,50 m2 per richiedente, ospitano da due a quattro a persone, con servizi igienici in condivisione. Quanto alle condizioni igieniche, queste sono state considerate generalmente soddisfacenti.⁴⁹³ Gli ospiti del centro ricevono tre pasti al giorno, i soggetti minori fino all'età di 15 anni hanno diritto a due pasti intermedi aggiuntivi a quelli giornalieri. Il menu è adattato alle particolari esigenze mediche o di altra natura sulla base di un certificato medico o di altra attestazione. Le persone richiedenti asilo nell'*Asylum Home* e in tutte le strutture distaccate dispongono anche cucine comuni nelle quali possono cucinare autonomamente.⁴⁹⁴

Il numero del personale è generalmente considerato sufficiente, salvo in alcuni periodi.⁴⁹⁵ Secondo AIDA, tuttavia, il numero di mediatori culturali e interpreti stabilmente presente non è adeguato a supportare le attività di accoglienza.

Quanto alla libertà di movimento dei soggetti ospiti del centro, devono essere fatte alcune precisazioni. Da una parte, le persone richiedenti asilo che sono collocate in tale struttura hanno il diritto di uscire liberamente, salvo nella fascia oraria notturna. In particolare: alle persone adulte nei giorni feriali non è consentito lasciare il centro dalle 23:00 alle 06:00, mentre non ci sono limiti di orario nei giorni festivi; diversamente per i soggetti minori non accompagnati non è possibile uscire dalle 21:00 alle 06:00 nei giorni feriali e dalle 23:00 alle 06:00 in quelli festivi.⁴⁹⁶ Dall'altra, le persone titolari della misura alternativa della "restrizione di movimento nell'area dell'*Asylum Home*", non possono proprio lasciare la struttura.

3.1.1. Gestione dell'emergenza sanitaria

A causa del gran numero di persone richiedenti asilo ospitati nell'*Asylum Home* e nelle sue succursali, il rischio di contagi COVID-19 durante il 2020 è stato molto alto. In tutti i centri sono state adottate misure tese a prevenire la diffusione del virus, tramite l'installazione di disinfettanti per le mani e

⁴⁸⁷ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020.

⁴⁸⁸ Ombudsman sui diritti umani, [National Report on the situation of human rights of migrants at the borders](#), ultimo accesso 4 ottobre 2021.

⁴⁸⁹ Ibidem, p. 55, ultimo accesso 4 ottobre 2021.

⁴⁹⁰ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 70.

⁴⁹¹ International Ombudsman Institute, [The Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia on Implementing the Tasks of the National Preventive Mechanisms](#), 2020.

⁴⁹² Ombudsman sui diritti umani, [Annual Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia for 2019](#), 2020.

⁴⁹³ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 60.

⁴⁹⁴ Ibidem.

⁴⁹⁵ Ibidem.

⁴⁹⁶ Ibidem, p. 59.

l'imposizione dell'obbligo di indossare mascherine. Tutte le possibili situazioni o occasioni di assembramento, quali ad esempio incontri di laboratorio e lezioni di lingua, sono state proibite. Il cibo è stato distribuito e consumato nelle stanze invece che nella mensa.

L'allontanamento dalla struttura della *Asylum Home* o dalla sua succursale è stato consentito solo se necessario. Ogni persona con sintomi da COVID-19 è stata sottoposta ai test diagnostici e al periodo di quarantena, lo stesso per i/le compagni/e di stanza.⁴⁹⁷ Le attività didattiche all'interno dei centri di accoglienza sono state sospese.⁴⁹⁸

3.2. Centri di detenzione

I centri di detenzione, come sopra ricordato, sono: il centro per stranieri di Postumia (*Aliens Centre*) e l'aeroporto di Brnik, con una capienza rispettivamente di 220 posti per il primo e 15 posti per il secondo.

Nell'*Aliens Centre* sono impiegati 58 dipendenti, tra questi: 41 (il 71%) sono agenti di polizia in divisa, responsabili della sicurezza dei locali e delle persone all'interno; 17 sono dipendenti della polizia, con diverse funzioni, tra cui personale medico, assistenti sociali (che si occupano della sistemazione degli alloggi, dei servizi di assistenza all'infanzia, dell'istruzione, dello sport, delle attività ricreative ed educative), personale amministrativo e logistico.⁴⁹⁹

A seguito di una visita effettuata nel 2017 dal CPT, è stato rilevato che l'edificio era in buono stato di manutenzione e che tutte le stanze avevano sufficiente illuminazione e ventilazione naturale e artificiale, evidenziando dei miglioramenti rispetto alla precedente indagine effettuata nel 2006.⁵⁰⁰

Tuttavia, venivano individuate anche delle carenze,⁵⁰¹ come ad esempio l'insufficienza di sedie e tavoli nelle stanze o la mancanza di armadietti in cui le persone richiedenti potevano riporre in sicurezza i loro effetti personali. Al momento della visita lo spazio vitale era ritenuto sufficiente dato il basso tasso di occupazione del centro in quel momento; in particolare, in ogni stanza (che misura tra 14 e 21 mq) vi erano circa cinque letti non utilizzati dato l'incremento delle capacità del centro. È stato evidenziato che se il centro avesse funzionato a pieno regime le stanze sarebbero state sovraffollate.⁵⁰²

In merito alla libertà di movimento, il CPT notava che, durante il giorno, le persone trattenute potevano muoversi liberamente all'interno della loro unità e avevano libero accesso all'area comune, attrezzata con tavoli, sedie, un televisore, ping-pong, calcio balilla, una piccola biblioteca e una sala di preghiera.⁵⁰³ Un'ora di tempo all'aperto a veniva di solito garantita, tuttavia l'accesso al cortile esterno era talvolta consentito per meno di un'ora.

Inoltre, è emerso che le uniche attività organizzate per gli uomini adulti erano le lezioni di lingua e di informatica, impartite più volte alla settimana.

Il CPT ha ritenuto le attività così organizzate sufficienti solo per le persone in stato di detenzione amministrativa per un paio di settimane, ma non anche per le persone richiedenti sottoposti a periodi di detenzione più lunghi. Per le persone vulnerabili e i minori non accompagnati, invece, erano

⁴⁹⁷ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 61.

⁴⁹⁸ Ibidem, p.17. Si segnala che le fonti sulla gestione dell'emergenza sanitaria risultano limitate e che le informazioni riportate sono le ultime disponibili alla data del 29 novembre 2021.

⁴⁹⁹ Global Detention Project, [Country Report Immigration Detention in Slovenia: Where They Call Detention a "Limitation of Movement"](#), febbraio 2019, p. 24.

⁵⁰⁰ CPT, [Report al Governo Sloveno sulla visita in Slovenia del CPT](#), 27 settembre 2017, p. 37.

⁵⁰¹ Ibidem, p. 36.

⁵⁰² Ibidem, p. 38.

⁵⁰³ Ibidem, p. 37.

disponibili ulteriori attività ricreative come l'artigianato, la pittura e i giochi con palla. Inoltre, i bambini potevano accedere ad una sala giochi interna e ad un parco giochi esterno.⁵⁰⁴

Da un rapporto AIDA⁵⁰⁵ è emerso che nel 2019 l'accesso alle attività ricreative nell'*Aliens Centre* era consentito per due ore al giorno. Tuttavia, è stato rilevato che lo spazio destinato all'attività fisica all'aperto, un piccolo cortile, risultava inadeguato. Pur disponendo il centro di un'area giochi più grande e meglio attrezzata, alle persone richiedenti non era solitamente consentito accedervi perchè adiacente ad un bosco. Ciò, infatti, avrebbe richiesto una sorveglianza costante al fine di evitare la fuga. Non vi erano attrezzature per praticare esercizio fisico all'interno del centro, salvo un tavolo da ping pong. Erano presenti una piccola biblioteca, diversi televisori e una sala internet. Nel 2019 gli assistenti sociali hanno organizzato 38 corsi di lingua inglese, 9 laboratori creativi, giochi da tavolo, corsi di informatica, corsi di lingua slovena e 6 laboratori educativi su diversi temi.

Le condizioni generali dell'*Aliens Centre* sono peggiorate nel 2020 a causa del sovraffollamento, con la conseguenza che molte persone sono state collocate all'interno di *containers*.⁵⁰⁶ Inoltre, è stato rilevato che sono state organizzate meno attività di gruppo, prediligendo quelle individuali. Emerge, tuttavia, che gli assistenti sociali hanno comunque organizzato attività sportive, *workshop* ed anche corsi di lingua e attività religiose, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie.

Inoltre, l'Ombudsman per i diritti umani ha effettuato due visite presso l'*Aliens Centre*, una il 31 luglio 2020 e un'altra il 3 settembre 2020.⁵⁰⁷

In seguito a tali visite non preannunciate, è emerso che coloro che alloggiavano nei *containers* non avevano accesso alla luce diurna; essi non potevano varcare l'area ove erano collocati i *containers* e non erano loro consentite uscite o spostamenti all'aperto. La stessa Corte amministrativa ha ritenuto che la mancata possibilità di godere di un'ora d'aria costituiva una violazione dell'art. 4 della Carta slovena dei diritti fondamentali. Inoltre, l'Ombudsman rilevava che in tali casi le persone migranti non avevano accesso ad attività ricreative di alcun tipo. È stata anche rilevata una carenza di spazio vitale.⁵⁰⁸

Secondo AIDA, in tali *containers* non vi era accesso a internet e le persone migranti non godevano di sufficienti livelli di privacy; inoltre, non vi era un sistema di riscaldamento e l'abbigliamento fornito non era adeguato (ad es.: scarpe, vestiti caldi).⁵⁰⁹

Il Ministero dell'Interno ha giustificato tali condizioni con la necessità di arginare la diffusione del Covid-19 e con la breve durata del soggiorno, che non avrebbe dovuto superare i 10-14 giorni. Tuttavia, dal report dell'Ombudsman per i diritti umani è emerso che “alcuni detenuti erano tenuti all'interno dei containers per più di un mese, e che non veniva effettuata alcuna registrazione circa la durata di tale periodo, né vi erano altre modalità di controllo per determinare la durata del soggiorno nei containers”.⁵¹⁰

Di conseguenza, è stata comunicata al Ministero dell'Interno la necessità di porre fine immediatamente a tale situazione e di adottare norme chiare per consentire la permanenza nei *containers* solo nel breve periodo.⁵¹¹

⁵⁰⁴ Ibidem, p. 37.

⁵⁰⁵ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p.76.

⁵⁰⁶ Ibidem, p.75.

⁵⁰⁷ Ombudsman, [National Report on the situation of human rights of migrants at the borders](#), luglio 2021, p. 20.

⁵⁰⁸ Ombudsman per i diritti umani, [Ugotovitve In Stališča Varuha O Izvajanju Pridržanj V Centru Za Tujce \(Osservazioni del mediatore per i diritti umani sulle condizioni detentive nei centri per stranieri\)](#), disponibile in sloveno, 10 novembre 2020, p. 1.

⁵⁰⁹ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 75.

⁵¹⁰ Ombudsman, [National Report on the situation of human rights of migrants at the borders](#), luglio 2021, p. 21.

⁵¹¹ Ibidem.

Inoltre, a causa della pandemia da COVID-19, nel 2020 sono state organizzate meno attività di gruppo prediligendo quelle individuali.⁵¹² Dalla stessa fonte emerge che gli/le assistenti sociali hanno comunque organizzato attività sportive, *workshop* ed anche corsi di lingua e attività religiose, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie.⁵¹³

4. Accesso ai servizi sanitari e alloggiativi

4.1. Accesso alle cure nei centri di accoglienza e detenzione

In generale, l'assistenza medica è fornita attraverso il sistema sanitario sloveno e le prestazioni sanitarie vengono eseguite negli ospedali o nelle cliniche. Nella struttura dell'*Asylum Home*, così come in quelle distaccate, sono alcuni impiegati assistenti sociali e un infermiere. Settimanalmente è altresì prevista la presenza di uno psichiatra, che può ricevere anche su appuntamento in giorni e orari diversi da quelli prestabiliti. Normalmente, è garantita una visita medica prima del colloquio personale. Tuttavia, già dal 2019, dato il crescente numero di arrivi, i tempi di attesa si sono prolungati anche per le visite mediche. Per tale ragione, sono peggiorate le condizioni igienico-sanitarie della struttura ed è di conseguenza aumentato il rischio per la salute delle persone migranti e degli operatori del centro.⁵¹⁴

Le persone destinatarie della misura di detenzione amministrativa hanno i medesimi diritti di accesso alle cure mediche previste per le persone richiedenti asilo non sottoposti a tale misura. Queste possono accedere a tutti i servizi di assistenza sanitaria, inclusi quelli urgenti, forniti dall'*Asylum Home* e dall'*Aliens Centre*. Anche la consulenza psicologica è garantita alle stesse condizioni delle altre persone richiedenti asilo. Lo psichiatra che lavora nell'*Asylum Home*, si occupa, quando necessario, anche delle persone richiedenti asilo presenti nell'*Alien Centre* quando necessario.⁵¹⁵

A seguito della visita effettuata dal CPT nel 2017, l'assistenza sanitaria all'interno dell'*Alien Centre* è stata valutata positivamente. Si rilevava la presenza di personale sanitario impiegato a tempo pieno: quattro infermieri che lavoravano in coppia su due turni di lavoro distribuiti a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 22:00 nei giorni feriali. Nei *weekend* era presente una sola infermiera con un turno lavorativo di otto ore. Inoltre, tre medici generici e specialisti, tra cui un dentista e uno psichiatra, assicuravano la necessaria assistenza. Emergeva, inoltre, che il personale impiegato nei turni notturni aveva competenze in interventi di primo soccorso.⁵¹⁶

Al contrario, dalla visita effettuata dall'Ombudsman nel 2020 durante la pandemia da COVID-19 è emerso che le misure adottate per prevenire la diffusione del virus tra le persone richiedenti erano non solo inadeguate ma anche contrarie alle raccomandazioni dell'Istituto Nazionale di Salute Pubblica sulla specifica condizione delle persone migranti.⁵¹⁷

4.2. Servizi alloggiativi

Gli artt. 90 e seguenti dell'IPA illustrano il regime applicabile alle persone beneficiarie di protezione internazionale. Le persone titolari di protezione internazionale nelle forme dello *status* di rifugiato e protezione sussidiaria godono del diritto di risiedere nella Repubblica di Slovenia; del diritto alla corresponsione della somma necessaria per la permanenza in un alloggio privato; del diritto all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza in programmi di integrazione.

⁵¹² AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 76.

⁵¹³ Ibidem.

⁵¹⁴ Global Detention Project, [Country Report Immigration Detention in Slovenia: Where They Call Detention a "Limitation of Movement"](#), febbraio 2019. AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 61.

⁵¹⁵ Ibidem, p. 76.

⁵¹⁶ CPT, [Report al Governo Sloveno sulla visita in Slovenia del CPT](#), 27 settembre 2017, p. 38.

⁵¹⁷ Ombudsman, [National Report on the situation of human rights of migrants at the borders](#), luglio 2021, p. 21.

L'assistenza finanziaria copre l'affitto per l'alloggio e i relativi costi delle utenze, nel limite di 402,18 euro al mese. I beneficiari ricevono inoltre assistenza nella ricerca di appartamenti nel mercato immobiliare e anche per altri aspetti legati al percorso d'integrazione, da parte dell'UOIM e delle ONG, principalmente Društvo Odnos e Slovene Philanthropy.⁵¹⁸

L'articolo 93 dell'IPA prevede, specificamente, che queste beneficino del diritto all'alloggio per un massimo di un anno dalla data di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, termine eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi nel caso di accertati problemi medici.

La legge dispone che queste persone hanno diritto all'assistenza e all'integrazione per i primi due anni dopo il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria.⁵¹⁹ Sono altresì incluse in programmi d'integrazione tramite progetti predisposti da ONG, come Associazione Odnos o Slovene Philanthropy, che si occupa dell'orientamento di persone richiedenti nei casi di ricollocamenti.⁵²⁰

Le persone beneficiarie di protezione internazionale che non hanno un alloggio o si trovano presso un alloggio privato ma non dispongono di mezzi finanziari adeguati hanno diritto all'assistenza finanziaria diretta alla ricerca di un alloggio per un periodo di 18 mesi dalla concessione dello *status*.⁵²¹ Hanno diritto alla stessa assistenza per ulteriori 18 mesi, complessivamente tre anni, a condizione di aver frequentato almeno l'80% della formazione gratuita di lingua e cultura slovena, organizzata dall'UOIM.⁵²² Secondo AIDA,⁵²³ nel 2020 erano 573 le persone titolari di protezione internazionale collocate in alloggi privati.

Gli studenti, compresi coloro iscritti all'istruzione per adulti, che abbiano mezzi finanziari e si trovino nella Repubblica di Slovenia senza genitori o altre persone legalmente obbligate a provvedere ad essi, hanno diritto all'assistenza per un periodo di tre anni dopo aver ottenuto lo *status*, o fino a quando non terminino gli studi, ma non dopo aver raggiunto l'età di 26 anni.⁵²⁴

Nell'anno successivo al riconoscimento dello *status*, l'assistenza finanziaria può essere sostituita con l'alloggio gratuito negli alloggi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno: le cc.dd. "Case Integrazione".⁵²⁵ Sulla base di giustificati motivi medici o di altro tipo, la permanenza in tali strutture può essere prorogata per ulteriori sei mesi. Il Ministero dell'Interno attualmente amministra tre "Case di Integrazione": una a Lubiana, una a Maribor e una a Velenje.⁵²⁶

⁵¹⁸ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 86.

⁵¹⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, art. 103(1).

⁵²⁰ NIEM National Report 2020, [Maja Ladić, Veronika Bajt, Vlasta Jalušič National Integration Evaluation Mechanism Slovenia Report For Year 2018](#), p. 68, ultimo accesso 3 ottobre 2021.

⁵²¹ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, art. 97(1).

⁵²² Ibidem, art. 97 (2).

⁵²³ AIDA, [Country Report | Slovenia](#), 2020, p. 86.

⁵²⁴ Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia (Uradni list Republike Slovenije), Ipa EN: *International Protection Act (IPA)* / SI: [Zakon o mednarodni zaščiti \(ZMZ-1\)](#), 2016, art. 97(3).

⁵²⁵ Povod, [Faces of Migration- Migrants and Refugees in Slovenia 2020- Agenda 2030 and Migration - Report Ljubljana](#), ottobre 2020, p. 12.

⁵²⁶ Ibidem.